Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per il controllo dei bilanci

2025/2145(DEC)

20.1.2026

PROGETTO DI RELAZIONE

sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, e nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo
(2025/2145(DEC))

Commissione per il controllo dei bilanci

Relatore: Daniel Freund

INDICE

Pagina

1. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024, sezione III – Commissione 4

2. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente per l'esercizio 2024 6

3. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura per l'esercizio 2024 9

4. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI per l'esercizio 2024 12

5. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l'esercizio 2024 15

6. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale per l'esercizio 2024 18

7. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva europea per la ricerca per l'esercizio 2024 21

8. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio del nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2024 24

9. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla chiusura dei conti del bilancio generale dell'Unione europea relativi all'esercizio 2024, sezione III – Commissione 27

10. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla chiusura dei conti del nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo relativi all'esercizio 2024 29

11. PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, e nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo 32

ALLEGATO: DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI 95

1. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024, sezione III – Commissione
(2025/2145(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024[1],

– visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2024 (COM(2025)0359 – C10-0145/2025)[2],

– viste la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio finanziario 2023 (COM(2025)0373) e le risposte dettagliate alle richieste specifiche presentate dal Parlamento europeo,

– vista la relazione annuale per il 2024 della Commissione sulla gestione e il rendimento del bilancio dell'UE (COM(2025)0824),

– visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2024 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2025)0314) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2025)0159),

– viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2024, corredata delle risposte delle istituzioni[3], e le sue relazioni speciali,

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni[4], presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2024 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la raccomandazione del Consiglio, del ... , sul discarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2024 (0000/2025 – C10-0000/2025),

– visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE)

---

1 GU L, 2024/207, 22.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/budget/2024/207/oj.
2 GU C, C/2025/4944, 13.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4944/oj.
3 GU C, C/2025/5409, 8.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5409/oj.
4 GU C, C/2025/5407, 13.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5407/oj.

n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012[5], in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione[6], in particolare gli articoli 266, 267 e 268,

– visti l'articolo 101 e l'allegato V del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,

– vista la lettera della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A10-0000/2026),

1. concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024 / rinvia la decisione sul discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, e nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti nonché ai parlamenti nazionali e alle istituzioni di controllo nazionali e regionali degli Stati membri, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

---

5 GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj.
6 GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.

2. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente per l'esercizio 2024
(2025/2145(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024[1],

– visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2024 (COM(2025)0359 – C10-0145/2025)[2],

– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente relativi all'esercizio 2024[3],

– viste la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio finanziario 2023 (COM(2025)0373) e le risposte dettagliate alle richieste specifiche presentate dal Parlamento europeo,

– visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2024 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2025)0314) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2025)0159),

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2024, corredata delle risposte delle agenzie[4],

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni[5], presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2024 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la raccomandazione del Consiglio, del ... , sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2024 (0000/2025 – C10-0000/2025),

– visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale

---

1 GU L, 2024/207, 22.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/budget/2024/207/oj.
2 GU C, C/2025/4944, 13.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4944/oj.
3 GU C, C/2025/6001, 18.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6001/oj.
4 GU C, C/2025/5409, 8.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5409/oj.
5 GU C, C/2025/5407, 13.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5407/oj.

dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012[6], in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione[7], in particolare gli articoli 266, 267 e 268,

– visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari[8], in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

– visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari[9], in particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,

– vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione, del 12 febbraio 2021, che istituisce l'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente, l'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale, l'Agenzia esecutiva europea per la ricerca, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca e l'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura e abroga le decisioni di esecuzione 2013/801/UE, 2013/771/UE, 2013/778/UE, 2013/779/UE, 2013/776/UE e 2013/770/UE[10],

– visti l'articolo 101 e l'allegato V del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,

– vista la lettera della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A10-0000/2026),

1. concede il discarico alla direttrice dell'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2024 / rinvia la decisione sul discarico alla direttrice dell'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente per l'esecuzione del bilancio

---

6 GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj.
7 GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.
8 GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/58/oj.
9 GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1653/oj.
10 GU L 50 del 15.2.2021, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/173/oj.

dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2024;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, e nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni alla direttrice dell'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

3. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura per l'esercizio 2024
(2025/2145(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024[1],

– visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2024 (COM(2025)0359 – C10-0145/2025)[2],

– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura relativi all'esercizio 2024[3],

– viste la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio finanziario 2023 (COM(2025)0373) e le risposte dettagliate alle richieste specifiche presentate dal Parlamento europeo,

– visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2024 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2025)0314) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2025)0159),

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2024, corredata delle risposte delle agenzie[4],

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni[5], presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2024 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la raccomandazione del Consiglio, del ... , sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2024 (0000/2025 – C10-0000/2025),

– visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale

---

1 GU L, 2024/207, 22.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/budget/2024/207/oj.
2 GU C, C/2025/4944, 13.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4944/oj.
3 GU C, C/2025/6003, 18.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6003/oj.
4 GU C, C/2025/5409, 8.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5409/oj.
5 GU C, C/2025/5407, 13.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5407/oj.

dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012[6], in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione[7], in particolare gli articoli 266, 267 e 268,

– visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari[8], in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

– visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari[9], in particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,

– vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione, del 12 febbraio 2021, che istituisce l'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente, l'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale, l'Agenzia esecutiva europea per la ricerca, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca e l'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura e abroga le decisioni di esecuzione 2013/801/UE, 2013/771/UE, 2013/778/UE, 2013/779/UE, 2013/776/UE e 2013/770/UE[10],

– visti l'articolo 101 e l'allegato V del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,

– vista la lettera della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A10-0000/2026),

1. concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2024 / rinvia la decisione sul discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2024;

---

6 GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj.
7 GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.
8 GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/58/oj.
9 GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1653/oj.
10 GU L 50 del 15.2.2021, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/173/oj.

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, e nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

4. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI per l'esercizio 2024
(2025/2145(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024[1],

– visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2024 (COM(2025)0359 – C10-0145/2025)[2],

– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI relativi all'esercizio 2024[3],

– viste la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio finanziario 2023 (COM(2025)0373) e le risposte dettagliate alle richieste specifiche presentate dal Parlamento europeo,

– visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2024 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2025)0314) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2025)0159),

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2024, corredata delle risposte delle agenzie[4],

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni[5], presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2024 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la raccomandazione del Consiglio, del ... , sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2024 (0000/2025 – C10-0000/2025),

– visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale

---

1 GU L, 2024/207, 22.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/budget/2024/207/oj.
2 GU C, C/2025/4944, 13.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4944/oj.
3 GU C, C/2025/6015, 18.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6015/oj.
4 GU C, C/2025/5409, 8.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5409/oj.
5 GU C, C/2025/5407, 13.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5407/oj.

dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012[6], in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione[7], in particolare gli articoli 266, 267 e 268,

– visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari[8], in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

– visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari[9], in particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,

– vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione, del 12 febbraio 2021, che istituisce l'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente, l'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale, l'Agenzia esecutiva europea per la ricerca, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca e l'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura e abroga le decisioni di esecuzione 2013/801/UE, 2013/771/UE, 2013/778/UE, 2013/779/UE, 2013/776/UE e 2013/770/UE[10],

– visti l'articolo 101 e l'allegato V del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,

– vista la lettera della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A10-0000/2026),

1. concede il discarico al direttore facente funzione dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2024 / rinvia la decisione sul discarico al direttore facente funzione dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI per

---

6 GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj.
7 GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.
8 GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/58/oj.
9 GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1653/oj.
10 GU L 50 del 15.2.2021, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/173/oj.

l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2024;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, e nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore facente funzione dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

5. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l'esercizio 2024
(2025/2145(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024[1],

– visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2024 (COM(2025)0359 – C10-0145/2025)[2],

– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca relativi all'esercizio 2024[3],

– viste la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio finanziario 2023 (COM(2025)0373) e le risposte dettagliate alle richieste specifiche presentate dal Parlamento europeo,

– visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2024 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2025)0314) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2025)0159),

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2024, corredata delle risposte delle agenzie[4],

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni[5], presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2024 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la raccomandazione del Consiglio, del ... , sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2024 (0000/2025 – C10-0000/2025),

– visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale

---

1 GU L, 2024/207, 22.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/budget/2024/207/oj.
2 GU C, C/2025/4944, 13.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4944/oj.
3 GU C, C/2025/6023, 18.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6023/oj.
4 GU C, C/2025/5409, 8.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5409/oj.
5 GU C, C/2025/5407, 13.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5407/oj.

dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012[6], in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione[7], in particolare gli articoli 266, 267 e 268,

– visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari[8], in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

– visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari[9], in particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,

– vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione, del 12 febbraio 2021, che istituisce l'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente, l'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale, l'Agenzia esecutiva europea per la ricerca, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca e l'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura e abroga le decisioni di esecuzione 2013/801/UE, 2013/771/UE, 2013/778/UE, 2013/779/UE, 2013/776/UE e 2013/770/UE[10],

– visti l'articolo 101 e l'allegato V del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,

– vista la lettera della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A10-0000/2026),

1. concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2024 / rinvia la decisione sul discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2024;

---

6 GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj.
7 GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.
8 GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/58/oj.
9 GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1653/oj.
10 GU L 50 del 15.2.2021, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/173/oj.

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, e nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

6. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale per l'esercizio 2024
(2025/2145(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024[1],

– visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2024 (COM(2025)0359 – C10-0145/2025)[2],

– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale relativi all'esercizio 2024[3],

– viste la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio finanziario 2023 (COM(2025)0373) e le risposte dettagliate alle richieste specifiche presentate dal Parlamento europeo,

– visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2024 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2025)0314) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2025)0159),

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2024, corredata delle risposte delle agenzie[4],

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni[5], presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2024 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la raccomandazione del Consiglio, del ... , sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2024 (0000/2025 – C10-0000/2025),

– visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale

---

1 GU L, 2024/207, 22.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/budget/2024/207/oj.
2 GU C, C/2025/4944, 13.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4944/oj.
3 GU C, C/2025/6041, 18.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6041/oj.
4 GU C, C/2025/5409, 8.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5409/oj.
5 GU C, C/2025/5407, 13.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5407/oj.

dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012[6], in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione[7], in particolare gli articoli 266, 267 e 268,

– visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari[8], in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

– visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari[9], in particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,

– vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione, del 12 febbraio 2021, che istituisce l'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente, l'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale, l'Agenzia esecutiva europea per la ricerca, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca e l'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura e abroga le decisioni di esecuzione 2013/801/UE, 2013/771/UE, 2013/778/UE, 2013/779/UE, 2013/776/UE e 2013/770/UE[10],

– visti l'articolo 101 e l'allegato V del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,

– vista la lettera della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A10-0000/2026),

1. concede il discarico alla direttrice dell'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2024 / rinvia la decisione sul discarico alla direttrice dell'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2024;

---

6 GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj.
7 GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.
8 GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/58/oj.
9 GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1653/oj.
10 GU L 50 del 15.2.2021, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/173/oj.

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, e nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni alla direttrice dell'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

7. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva europea per la ricerca per l'esercizio 2024
(2025/2145(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024[1],

– visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2024 (COM(2025)0359 – C10-0145/2025)[2],

– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva europea per la ricerca relativi all'esercizio 2024[3],

– viste la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio finanziario 2023 (COM(2025)0373) e le risposte dettagliate alle richieste specifiche presentate dal Parlamento europeo,

– visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2024 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2025)0314) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2025)0159),

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2024, corredata delle risposte delle agenzie[4],

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni[5], presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2024 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la raccomandazione del Consiglio, del ... , sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2024 (0000/2025 – C10-0000/2025),

– visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale

---

1 GU L, 2024/207, 22.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/budget/2024/207/oj.
2 GU C, C/2025/4944, 13.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4944/oj.
3 GU C, C/2025/6023, 18.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6023/oj.
4 GU C, C/2025/5409, 8.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5409/oj.
5 GU C, C/2025/5407, 13.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5407/oj.

dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012[6], in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione[7], in particolare gli articoli 266, 267 e 268,

– visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari[8], in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

– visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari[9], in particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,

– vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione, del 12 febbraio 2021, che istituisce l'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente, l'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale, l'Agenzia esecutiva europea per la ricerca, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca e l'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura e abroga le decisioni di esecuzione 2013/801/UE, 2013/771/UE, 2013/778/UE, 2013/779/UE, 2013/776/UE e 2013/770/UE[10],

– visti l'articolo 101 e l'allegato V del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,

– vista la lettera della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A10-0000/2026),

1. concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva europea per la ricerca per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2024 / rinvia la decisione sul discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva europea per la ricerca per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2024;

---

6 GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj.
7 GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.
8 GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/58/oj.
9 GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1653/oj.
10 GU L 50 del 15.2.2021, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/173/oj.

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, e nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva europea per la ricerca, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

8. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio del nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2024
(2025/2145(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visti i bilanci finanziari e i conti di gestione del nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2024 COM(2025)0354 – C10-0158/2025),

– viste le informazioni finanziarie sui Fondi europei di sviluppo (COM(2025)0345),

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle attività del nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2024, corredata delle risposte della Commissione[1],

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni[2], presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2024 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la raccomandazione del Consiglio, del ... , sul discarico da dare alla Commissione per l'esecuzione delle operazioni dei Fondi europei di sviluppo per l'esercizio 2024 (00000/2025 – C10-0000/2025, 00000/2025 – C10-0000/2025, 00000/2025 – C10-0000/2025),

– viste la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio finanziario 2023 (COM(2025)0373) e le risposte dettagliate alle richieste specifiche presentate dal Parlamento europeo,

– visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000[3] e modificato a Ouagadougou (Burkina Faso) il 22 giugno 2010[4],

– vista la decisione (UE) 2021/1764 del Consiglio, del 5 ottobre 2021, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro (Decisione sull'associazione d'oltremare, compresa la Groenlandia)[5],

– visto l'articolo 33 dell'accordo interno del 20 dicembre 1995 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della

---

1 GU C, C/2025/5409, 8.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5409/oj.
2 GU C, C/2025/5405, 13.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5405/oj.
3 GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
4 GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.
5 GU L 355 del 7.10.2021, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1764/oj.

quarta convenzione ACP-CE[6],

– visto l'articolo 32 dell'accordo interno del 18 settembre 2000 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE[7],

– visto l'articolo 11 dell'accordo interno del 24 giugno 2013 e del 26 giugno 2013 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea[8],

– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 74 del regolamento finanziario, del 16 giugno 1998, applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a norma della quarta convenzione ACP-CE[9],

– visto l'articolo 119 del regolamento finanziario, del 27 marzo 2003, per il nono Fondo europeo di sviluppo[10],

– visto l'articolo 50 del regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il decimo Fondo europeo di sviluppo[11],

– visto l'articolo 44 del regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323[12],

– visti l'articolo 101, l'articolo 102, terzo trattino, e l'allegato V del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,

---

6 GU L 156 del 29.5.1998, pag. 108.
7 GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.
8 GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_eums/2013/806/oj.
9 GU L 191 del 7.7.1998, pag. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_financ/1998/430/oj.
10 GU L 83 del 1.4.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_financ/2003/401/oj.
11 GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/215/oj.
12 GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1877/oj.

– vista la lettera della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A10-0000/2026),

1. concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio del nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2024 / rinvia la decisione sul discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio del nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2024;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, e nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

9. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla chiusura dei conti del bilancio generale dell'Unione europea relativi all'esercizio 2024, sezione III – Commissione
(2025/2145(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024[1],

– visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2024 (COM(2025)0359 – C10-0145/2025)[2],

– viste la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio finanziario 2023 (COM(2025)0373) e le risposte dettagliate alle richieste specifiche presentate dal Parlamento europeo,

– vista la relazione annuale per il 2024 della Commissione sulla gestione e il rendimento del bilancio dell'UE (COM(2025)0824),

– visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2024 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2025)0314) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2025)0159),

– viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2024, corredata delle risposte delle istituzioni[3], e le sue relazioni speciali,

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni[4], presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2024 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la raccomandazione del Consiglio, del ... , sul discarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2024 (0000/2025 – C10-0000/2025),

– vista la raccomandazione del Consiglio, del ... , sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2024 (0000/2025 – C10-0000/2025),

– visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

---

1 GU L, 2024/207, 22.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/budget/2024/207/oj.
2 GU C, C/2025/4944, 13.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4944/oj.
3 GU C, C/2025/5409, 8.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5409/oj.
4 GU C, C/2025/5407, 13.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5407/oj.

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012[5], in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione[6], in particolare gli articoli 266, 267 e 268,

– visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari[7], in particolare l'articolo 14, paragrafi 2 e 3,

– visti l'articolo 101 e l'allegato V del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,

– vista la lettera della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A10-0000/2026),

1. approva la chiusura dei conti del bilancio generale dell'Unione europea relativi all'esercizio 2024 / rinvia la chiusura dei conti del bilancio generale dell'Unione europea relativi all'esercizio 2024;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, e nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, nonché ai parlamenti nazionali e alle istituzioni di controllo nazionali e regionali degli Stati membri, e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

---

5 GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj.
6 GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.
7 GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/58/oj.

10. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla chiusura dei conti del nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo relativi all'esercizio 2024
(2025/2145(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visti i bilanci finanziari e i conti di gestione del nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2024 (COM(2025)0354 – C10-0158/2025),

– viste le informazioni finanziarie sui Fondi europei di sviluppo (COM(2025)0354),

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle attività del nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2024, corredata delle risposte della Commissione[1],

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni[2], presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2024 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la raccomandazione del Consiglio, del ... , sul discarico da dare alla Commissione per l'esecuzione delle operazioni dei Fondi europei di sviluppo per l'esercizio 2024 (00000/2025 – C10-0000/2025, 00000/2025 – C10-0000/2025, 00000/2025 – C10-0000/2025),

– visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000[3] e modificato a Ouagadougou (Burkina Faso) il 22 giugno 2010[4],

– vista la decisione (UE) 2021/1764 del Consiglio, del 5 ottobre 2021, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro (Decisione sull'associazione d'oltremare, compresa la Groenlandia)[5],

– visto l'articolo 33 dell'accordo interno del 20 dicembre 1995 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della quarta convenzione ACP-CE[6],

– visto l'articolo 32 dell'accordo interno del 18 settembre 2000 tra i rappresentanti dei

---

1 GU C, C/2025/5409, 8.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5409/oj.
2 GU C, C/2025/5407, 13.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5407/oj.
3 GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
4 GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.
5 GU L 355 del 7.10.2021, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1764/oj.
6 GU L 156 del 29.5.1998, pag. 108.

governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE[7],

– visto l'articolo 11 dell'accordo interno del 24 giugno 2013 e del 26 giugno 2013 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea[8],

– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 74 del regolamento finanziario, del 16 giugno 1998, applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a norma della quarta convenzione ACP-CE[9],

– visto l'articolo 119 del regolamento finanziario, del 27 marzo 2003, per il nono Fondo europeo di sviluppo[10],

– visto l'articolo 50 del regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il decimo Fondo europeo di sviluppo[11],

– visto l'articolo 44 del regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323[12],

– visti l'articolo 101, l'articolo 102, terzo trattino, e l'allegato V del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,

– vista la lettera della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A10-0000/2026),

---

7 GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.
8 GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_eums/2013/806/oj.
9 GU L 191 del 7.7.1998, pag. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_financ/1998/430/oj.
10 GU L 83 del 1.4.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_financ/2003/401/oj.
11 GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/215/oj.
12 GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1877/oj.

1. approva la chiusura dei conti del nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo relativi all'esercizio 2024 / rinvia la chiusura dei conti del nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo relativi all'esercizio 2024;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

11. PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, e nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo
(2025/2145(DEC))

Il Parlamento europeo,

– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024, sezione III – Commissione,

– viste le sue decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio delle agenzie esecutive per l'esercizio 2024,

– visti l'articolo 101 e l'allegato V del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,

– vista la lettera della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A10-0000/2026),

A. considerando che l'undicesimo FES è giunto alla fase finale con l'applicazione della clausola di caducità, che ha acquistato efficacia il 31 dicembre 2020; che, tuttavia, sono stati conclusi contratti specifici per le convenzioni di finanziamento esistenti fino al 31 dicembre 2023 e che l'attuazione dei progetti in corso finanziati dal FES proseguirà fino al loro completamento finale;

B. considerando che il nono, decimo e undicesimo[1] FES non erano integrati nel bilancio generale dell'UE e continuano a essere attuati in maniera distinta e a costituire l'oggetto di relazioni separate fino alla loro chiusura;

C. considerando che per il QFP 2021-2027, gli aiuti erogati nell'ambito della cooperazione allo sviluppo ai paesi ACP sono integrati nello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale (NDICI-Europa globale) nell'ambito del bilancio generale dell'UE, mentre quelli erogati agli PTOM, inclusa la Groenlandia, sono stati incorporati nella decisione sull'associazione d'oltremare;

D. considerando che i FES sono gestiti quasi interamente dalla direzione generale della Commissione per i Partenariati internazionali (DG INTPA) e che una piccola

[1] L'undicesimo FES copre il QFP 2021-2027.

percentuale (7 %) della spesa del FES 2023 è gestita dalla direzione generale della Politica di vicinato e dei negoziati di allargamento (DG NEAR);

Priorità politiche

1. sottolinea l'importanza del rispetto dei valori e dei principi fondamentali dell'Unione sanciti nel trattato sull'Unione europea (TUE) e nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); pone particolare enfasi, nel quadro del processo di discarico, sui principi dello Stato di diritto di cui all'articolo 2 TUE, sul principio della sana gestione finanziaria di cui all'articolo 317 TFUE nonché sulla lotta contro la frode e sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 TFUE;

2. ricorda che il rispetto dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali è una condizione preliminare per una sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione e che la Commissione dispone di un'ampia gamma di strumenti per garantire il rispetto di tali principi; prende atto con profonda preoccupazione del continuo arretramento dello Stato di diritto, della corruzione sistemica e degli attacchi ai diritti fondamentali in diversi Stati membri, con implicazioni dirette per la sana gestione dei fondi dell'Unione; sottolinea in particolare il deterioramento della situazione in Ungheria, caratterizzata da una corruzione diffusa e da reti oligarchiche radicate; deplora che, sebbene i problemi persistano o peggiorino, la pressione esercitata dalla Commissione per indurre l'attuazione di riforme significative sia diminuita man mano che si riducono gli importi dei fondi che rimangono congelati; sottolinea che la Commissione deve andare oltre il monitoraggio e utilizzare appieno e in modo coerente gli strumenti disponibili al fine di sospendere o proteggere i finanziamenti dell'Unione laddove le carenze dello Stato di diritto compromettano la sana gestione finanziaria, in Ungheria e in tutti gli altri Stati membri interessati;

3. accoglie con favore il fatto che la Corte dei conti (la Corte) per l'esercizio 2024 abbia espresso un parere positivo sull'affidabilità dei conti e sulla legittimità e regolarità delle entrate; deplora, al contempo, che la Corte abbia dovuto esprimere un parere negativo sulla legittimità e regolarità della spesa di bilancio dell'Unione per il sesto anno consecutivo e un parere con riserve sulla legittimità e regolarità della spesa a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF);

4. osserva che la Corte, nella sua relazione annuale per il 2024, evidenzia diverse questioni che destano grave preoccupazione; accoglie con favore il fatto che il tasso di errore complessivo sia diminuito dal 5,6 % per il 2023 al 3,6 % per il 2024; sottolinea, tuttavia, che tale diminuzione dovrebbe essere interpretata con cautela, in quanto potrebbe non rispecchiare necessariamente un miglioramento dell'efficacia dei sistemi di controllo, ma potrebbe anche essere influenzata da fattori contestuali quali la conclusione della spesa di emergenza connessa alla COVID-19, un livello relativamente basso di esecuzione del bilancio nel 2024 e la fase iniziale di attuazione del QFP 2021-2027; esprime particolare preoccupazione per il fatto che, sebbene il tasso di errore per la rubrica "Coesione, resilienza e valori" sia diminuito dal 9,3 % al 5,7 %, è ancora notevolmente al di sopra della soglia di rilevanza del 2 %; esprime profonda preoccupazione, in tale contesto, per le proposte volte a introdurre un nuovo modello di spesa nell'ambito del prossimo QFP che si baserebbe ancora di più sui sistemi di controllo degli Stati membri, mentre le cause alla base dei tassi di errore persistentemente elevati non sembrano ancora essere state affrontate in modo adeguato;

5. esprime profonda preoccupazione per le persistenti carenze nell'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza; osserva che la Corte ha emesso un parere con riserve sulla legittimità e regolarità delle spese del dispositivo per la ripresa e la resilienza per il terzo anno consecutivo e che stima che l'impatto finanziario minimo delle sue risultanze sia superiore alla soglia di rilevanza; sottolinea le gravi carenze in materia di audit e controllo individuate dalla Corte, che continuano a compromettere la garanzia di un uso regolare dei fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza; esprime particolare preoccupazione per la significativa carenza di responsabilità derivante dalla mancanza di informazioni affidabili ed esaustive sui beneficiari finali dei finanziamenti dell'Unione, dovuta in particolare all'interpretazione della Commissione del concetto di "destinatario finale" nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, che è in contraddizione con la legislazione vigente; ritiene che, nel loro insieme, tali carenze del dispositivo per la ripresa e la resilienza giustificherebbero un rifiuto di concedere il discarico per l'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza nel 2024 se l'autorità di discarico fosse in grado di prendere tale decisione separatamente; ricorda che il Parlamento ha ripetutamente sollevato gravi preoccupazioni in precedenti risoluzioni sul discarico relative al dispositivo per la ripresa e la resilienza, anche per quanto riguarda la trasparenza dei beneficiari finali, e chiede pertanto alla Commissione di fornire, entro sei mesi, un elenco completo e significativo dei beneficiari finali, escludendo i soggetti meramente intermediari quali i ministeri o le autorità di gestione; afferma che, in mancanza, il Parlamento presenterà la questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea per garantire che i cittadini e le parti interessate abbiano pieno accesso a tali informazioni;

6. osserva con preoccupazione che l'attuale tasso di esecuzione dei fondi di coesione è notevolmente inferiore a quello del precedente QFP 2014-2020, ovvero che solo il 50 % circa dei fondi nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza era stato erogato alla fine del 2024, il che implica che il restante 50 % dei fondi deve essere erogato prima della fine del periodo di attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza nel dicembre 2026; osserva con preoccupazione che l'importo totale delle obbligazioni dell'UE in essere è salito a 578,2 miliardi di EUR alla fine del 2024 e prende atto delle stime della Corte secondo cui tale importo potrebbe raggiungere 900 miliardi di EUR entro la fine del 2027, comportando un possibile onere significativo per i futuri QFP a causa dei relativi pagamenti di interessi e rimborsi del capitale;

7. sottolinea che la trasparenza non è un principio di governance astratto, ma un elemento fondamentale di un ambiente di controllo efficace; sottolinea che una documentazione incompleta, pratiche di registrazione incoerenti o il ricorso a canali di comunicazione informali indeboliscono direttamente le piste di controllo e ostacolano la capacità dell'autorità di discarico di valutare la legittimità, la regolarità e la sana gestione finanziaria; si rammarica, a tale proposito, del fatto che negli ultimi anni siano stati numerosi gli esempi in cui la Commissione non è stata all'altezza di standard ragionevoli di trasparenza, come affermato anche dalla Corte di giustizia europea nella causa relativa ai messaggi di testo scambiati tra la Presidente della Commissione e l'amministratore delegato di Pfizer; ricorda che il Tribunale ha annullato la decisione di rifiuto della Commissione nella causa New York Times/Stevi[2] relativa all'accesso ai

[2] Stevi, New York Times/Commissione europea, T-36/23, ECLI:EU:T:2025:483, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62023TJ0036.

messaggi di testo pertinenti, sottolineando la necessità di ricerche credibili e di una valida registrazione delle comunicazioni effimere; esprime analoghe preoccupazioni per il fatto che in molte occasioni la Commissione non ha fornito risposte alle richieste di accesso ai documenti entro i termini stabiliti, in particolare per quanto riguarda i casi nell'ambito delle domande di conferma in cui il Mediatore europeo ha riscontrato ritardi sistemici e significativi nella risposta da parte dell'amministrazione della Commissione;

8. osserva che Andrej Babiš ha ripreso l'incarico di primo ministro della Cechia dal dicembre 2025; ricorda che lo stesso, in precedenza, nell'esercizio di tale funzione si era trovato in una situazione di conflitto di interessi legata alla sua proprietà di Agrofert e che tale conflitto di interessi ha portato in passato alla sospensione e alla rettifica finanziaria dei finanziamenti dell'Unione; osserva con preoccupazione che, al momento, non sono stati messi in atto dispositivi giuridici verificabili per eliminare definitivamente il rischio che i fondi dell'Unione possano favorire, direttamente o indirettamente, i suoi interessi commerciali privati;

9. sottolinea che i membri della Commissione devono soddisfare i più elevati standard di integrità, indipendenza e responsabilità, sia nelle loro funzioni attuali che nei loro ruoli precedenti; osserva con preoccupazione che diverse posizioni dirigenziali di alto livello sono rimaste vacanti in seno alla DG NEAR durante il periodo in cui il commissario Várhelyi, ora commissario per la Salute e il benessere degli animali, era responsabile di tale direzione generale in qualità di commissario per il Vicinato e l'allargamento, e che una rete di spionaggio avrebbe operato al di fuori della rappresentanza permanente dell'Ungheria presso l'Unione mentre era in carica, compromettendo, nel complesso, la fiducia nelle sue capacità di esercitare il proprio mandato in modo pienamente coerente con i valori dell'Unione e con le esigenze di una buona amministrazione;

10. deplora che la Corte, in diverse relazioni speciali degli ultimi anni, abbia ripetutamente documentato come la Commissione sopravvaluti sistematicamente gli effetti positivi della spesa dell'Unione sul clima; si rammarica nel contempo che le metodologie della Commissione per monitorare gli effetti della spesa dell'Unione sul clima e sulla biodiversità non rispecchino tutti gli effetti delle attività dell'Unione, ad esempio l'impatto di alcune sovvenzioni nell'ambito della politica agricola comune che sono dannose per il clima e la biodiversità; osserva che il mero monitoraggio degli effetti positivi del bilancio dell'Unione sul clima e sulla biodiversità porta a una sistematica sovrastima del contributo del bilancio dell'Unione a tali obiettivi e fornisce un'impressione eccessivamente positiva della performance del bilancio dell'Unione; sottolinea che tali carenze metodologiche si traducono in lacune concrete in termini di responsabilità per l'autorità di discarico; deplora in particolare che la Commissione non sia stata in grado di fornire informazioni tracciabili sui progetti respinti o modificati nel 2024 sulla base del principio "non arrecare un danno significativo", nonostante il suo ruolo centrale nel dispositivo per la ripresa e la resilienza e nella politica di coesione; sottolinea che la capacità del Parlamento di esercitare il controllo di bilancio dipende anche da prove verificabili, a livello di progetto, della conformità e dell'impatto ambientali;

11. ricorda che la revisione del 2024 delle convenzioni di sovvenzione delle ONG da parte della Commissione ha confermato l'assenza di violazioni del diritto; sottolinea che le organizzazioni della società civile sono beneficiarie legittime dei finanziamenti dell'Unione a norma dei trattati e spesso contribuiscono al conseguimento degli obiettivi

dell'Unione in modo efficace sotto il profilo dei costi e orientato agli effetti; sottolinea che i requisiti in materia di controllo di bilancio, garanzie e trasparenza devono essere applicati in modo neutrale, proporzionato e basato su dati concreti, nel rispetto della certezza del diritto, e che non devono individuare le ONG come categoria di rischio; sottolinea che la trasparenza selettiva mina la fiducia nel processo di discarico e che un controllo efficace richiede l'applicazione di norme equivalenti a tutti i beneficiari, incluse le imprese e le società di consulenza;

12. ricorda che, considerata l'urgente necessità di rafforzare le capacità di difesa dell'Unione, il numero e il volume degli strumenti di finanziamento della difesa dell'Unione sono aumentati dall'inizio della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina; sottolinea la necessità di un approccio globale dell'Unione ai finanziamenti per la difesa, che presti maggiore attenzione al contrasto delle minacce ibride, comprese quelle relative all'intelligenza artificiale, ai droni e agli attacchi informatici; sottolinea che la responsabilità democratica, la verificabilità e la trasparenza devono aumentare parallelamente alla spesa e che le considerazioni di sicurezza non possono essere utilizzate per giustificare un controllo più debole, relazioni frammentarie o un accesso ridotto per l'autorità di discarico; sottolinea la necessità di migliorare ulteriormente la trasparenza dei finanziamenti dell'Unione per la difesa, anche garantendo modalità di audit equivalenti in termini pratici a quelle applicabili alla spesa civile, e che l'autorità di discarico può esercitare un controllo democratico su tutte le attività finanziate dall'Unione durante le fasi di adozione, progettazione e attuazione;

Raccomandazioni principali:

13. invita la Commissione, in particolare, a:

i) riesaminare e affrontare con urgenza il deterioramento dello Stato di diritto e i rischi per il bilancio dell'Unione in Ungheria e adottare tutte le azioni necessarie in conformità del regolamento sulla condizionalità e di altri strumenti disponibili, compresa la sospensione totale dei fondi dell'Unione;

ii) applicare in modo coerente e accurato le disposizioni relative ai "destinatari finali" del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza[3] ("regolamento RRF"), rivedendo i suoi orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza, comunicare con gli Stati membri in merito alla corretta applicazione della definizione di "destinatari finali" e fornire all'autorità di discarico, entro sei mesi, un elenco completo e significativo dei beneficiari finali, escludendo i soggetti meramente intermediari quali i ministeri o le autorità di gestione;

iii) garantire il pieno rispetto delle norme dell'Unione in materia di accesso ai documenti, anche per quanto riguarda i messaggi di testo e altre comunicazioni elettroniche della presidente della Commissione e dei commissari;

iv) garantire che nessun fondo dell'Unione sia versato, direttamente o indirettamente, ad Agrofert o ad altri interessi commerciali di Andrej Babiš se il

[3] GU L 57 del 18.2.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj.

conflitto di interessi individuato non è stato risolto in modo dimostrabile e verificabile;

v) invita la Presidente della Commissione, a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, TUE, a revocare la fiducia nei confronti del commissario Várhelyi;

vi) invita la Commissione a rafforzare il quadro di controllo esistente attraverso una verifica ex ante indipendente dei coefficienti climatici e di biodiversità, la pubblicazione sistematica dei dati climatici a livello di progetto e una rendicontazione trasparente sulla spesa dannosa per l'ambiente, in linea con le raccomandazioni della Corte;

CAPO I - Quadro finanziario pluriennale (QFP)

Dichiarazione di affidabilità della Corte dei conti europea e gestione finanziaria e di bilancio

Affidabilità dei conti

14. accoglie con favore la conclusione della Corte, contenuta nella sua relazione annuale sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2024[4], secondo cui i conti consolidati dell'Unione europea per l'esercizio 2023 sono affidabili; osserva che la Corte ha formulato ogni anno un parere positivo sull'affidabilità dei conti dal 2007;

15. osserva che al 31 dicembre 2024 le passività totali ammontavano a 827,3 miliardi di EUR e le attività totali a 518,5 miliardi di EUR; osserva che la differenza che ne risulta di 308,8 miliardi di EUR rappresenta l'attivo netto negativo dell'Unione, che riflette il debito e quella parte di spese già sostenute fino al 31 dicembre 2024 che deve essere finanziata da future dotazioni di bilancio; osserva inoltre che il risultato economico negativo per il 2024 è stato pari a 97,2 miliardi di EUR, con importi imputati a NextGenerationEU (NGEU) che hanno contribuito in modo significativo sia alla posizione patrimoniale netta negativa che al risultato economico;

16. osserva che alla fine del 2024, il valore stimato delle spese ammissibili sostenute dovute ai beneficiari, ma non ancora dichiarate, registrate come ratei passivi, ammontava a 160,7 miliardi di EUR (a fronte dei 155,2 miliardi di EUR nel 2023), di cui 7,9 miliardi di EUR relativi ai futuri pagamenti previsti dell'RFF.

17. accoglie con favore la conclusione della Corte secondo cui le attività, le passività, le entrate e le spese, comprese quelle relative a NextGenerationEU (NGEU), la stima relativa al processo di recesso del Regno Unito e l'impatto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina sono presentati fedelmente nei conti annuali consolidati;

Legittimità e regolarità delle entrate dell'Unione

18. prende atto della conclusione della Corte secondo cui le entrate dell'Unione sono prive di errori rilevanti e i sistemi di gestione esaminati dalla Corte sono generalmente efficaci;

Legittimità e regolarità delle spese dell'Unione

19. si rammarica fortemente del parere negativo sulla legittimità e regolarità delle spese di bilancio dell'Unione espresso dalla Corte per il sesto anno consecutivo; ritiene che ciò sia sempre più problematico e sottolinea che, se la situazione dovesse continuare a persistere o addirittura deteriorarsi ulteriormente, l'autorità di discarico non può continuare a concedere il discarico alla Commissione;

20. accoglie con favore la diminuzione del livello di errore stimato dalla Corte al 3,6 %

---

4. GU C, C/2025/5409, 8.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5409/oj.

nella spesa del 2024, con una diminuzione di due punti percentuali rispetto al 5,6 % del 2023; osserva con preoccupazione che la Corte continua a rilevare problemi sostanziali nelle spese basate sui rimborsi, che contribuiscono maggiormente al tasso di errore complessivo, laddove il livello di errore stimato è del 5,7 %; rileva che si stima che l'effetto degli errori riscontrati dalla Corte sia rilevante e pervasivo;

21. osserva che le stime del rischio al pagamento elaborate dalla Commissione per il 2024, che coprono tutte le rubriche del QFP ad eccezione della rubrica 3, sono costantemente inferiori agli intervalli di confidenza della Corte, in particolare per le rubriche 2 e 6, e ritiene che ciò rifletta anche le significative differenze metodologiche e legate al mandato tra le due istituzioni;

22. osserva che, a differenza della Corte, che è tenuta a segnalare tutti gli errori indipendentemente dalla possibilità di una rettifica finanziaria, la Commissione segnala solo le irregolarità per le quali ritiene che i recuperi siano giuridicamente giustificati; rammenta che la definizione di "irregolarità" della Commissione esclude le irregolarità causate da carenze nelle amministrazioni nazionali o nella Commissione stessa, mentre la definizione di "errore" della Corte comprende tutti i pagamenti effettuati senza soddisfare le condizioni richieste;

23. ribadisce le sue preoccupazioni circa l'osservazione della Corte che la valutazione del rischio della Commissione potrebbe sottostimare il livello effettivo di rischio in diversi settori; osserva che le carenze ricorrenti individuate nei sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri continuano a limitare il grado di affidamento del loro lavoro; accoglie con favore il fatto che, a partire dal 2025, la Corte interromperà la pratica di selezionare campioni di controllo da operazioni già esaminate dalla Commissione o dalle autorità nazionali di controllo, una modifica resa necessaria dal fatto che tale approccio, sebbene si preveda che riveli pochi o nessun errore, si è ripetutamente dimostrato inaffidabile; sottolinea che tale sviluppo solleva seri dubbi sull'efficacia dei sistemi di controllo dell'Unione e rafforza la richiesta di lunga data del Parlamento di meccanismi di garanzia affidabili in tutte le modalità di gestione;

24. invita la Commissione ad accelerare la diffusione di strumenti interoperabili antifrode e di estrazione di dati in tutte le modalità di gestione, consentendo controlli incrociati sulla titolarità effettiva, sugli indicatori di rischio degli appalti e sui segnali di doppio finanziamento; esorta la Commissione a riferire annualmente all'autorità di discarico in merito alla copertura e all'efficacia di tali strumenti, compresa l'adozione da parte delle autorità di gestione;

25. sottolinea che il livello di errore stimato nella spesa dell'Unione, quale riportato nella dichiarazione di affidabilità della Corte, riflette gli importi versati senza soddisfare tutte le norme e le condizioni applicabili; ritiene che, sebbene non si tratti di un indicatore di frode o corruzione e non implichi automaticamente uno spreco di risorse, esso indichi i casi in cui è necessaria un'azione correttiva e in cui la tutela degli interessi finanziari dell'Unione può essere rafforzata; deplora che i persistenti livelli di errore, sebbene spesso di natura tecnica, possano tuttavia minare la fiducia del pubblico nell'Unione ed esporre la Commissione a rischi reputazionali per quanto riguarda la sua capacità di garantire una sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione;

26. rammenta che, come stabilito nei trattati, l'autorità di discarico necessita di una

dichiarazione, formulata dalla Corte, sull'affidabilità dei conti e sulla legittimità e regolarità delle operazioni sottese alla fine dell'esercizio per la sua decisione sul discarico per detto esercizio; osserva che i programmi di spesa dell'Unione sono pluriennali e che i loro sistemi di gestione e di controllo coprono un arco di molti anni, consentendo rettifiche e recuperi dopo la fine dell'esercizio;

27. ricorda che la Commissione ha la responsabilità primaria di prevenire e individuare le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; osserva che la Corte dei conti, in linea con il suo mandato, deve segnalare tutti i casi di irregolarità individuati durante il suo lavoro di controllo; osserva inoltre che la Corte deferisce all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) i sospetti di reati di competenza della Procura europea (EPPO) e i sospetti di frode, corruzione o altre attività illecite; osserva che, nel 2024, la Corte ha segnalato all'OLAF 19 casi di frode sospetta e, parallelamente, ha trasmesso 7 di questi casi all'EPPO, che hanno dato luogo finora a sei indagini dell'OLAF e a sette indagini dell'EPPO; elogia la Corte per le sue relazioni sistematiche all'OLAF e all'EPPO, in particolare dato che le informazioni derivanti dalle attività di audit presentano un elevato grado di affidabilità; sottolinea che tutti i casi di spesa irregolare individuati dalla Corte dovrebbero essere segnalati all'OLAF e all'EPPO, lasciando a tali organismi competenti il compito di valutare se vi sia un intento fraudolento che giustifichi ulteriori indagini;

Gestione finanziaria e di bilancio

28. osserva che la revisione intermedia del QFP, adottata nel febbraio 2024, ha introdotto un adeguamento tecnico riveduto che ha aumentato il massimale degli stanziamenti di impegno per il 2024 da 186,0 miliardi di EUR a 186,8 miliardi di EUR e ha aumentato il livello degli stanziamenti di pagamento di 7,1 miliardi di EUR, portando il bilancio finale degli stanziamenti di pagamento a 149,7 miliardi di EUR, mantenendo nel contempo il massimale complessivo dei pagamenti a 170,5 miliardi di EUR; osserva inoltre che la revisione ha istituito altresì la riserva per l'Ucraina e lo strumento dell'Unione europea per la ripresa (EURI) quali nuovi strumenti speciali al di fuori dei massimali del QFP;

29. osserva che l'autorità di bilancio ha inizialmente approvato un bilancio dell'Unione per il 2024 di 189,4 miliardi di EUR in stanziamenti d'impegno; rileva che cinque bilanci rettificativi adottati nel corso dell'esercizio hanno comportato un aumento netto di 5,9 miliardi di EUR, portando gli impegni totali a 195,3 miliardi di EUR, superando così il massimale del QFP di 186,8 miliardi di EUR; sottolinea che ciò è stato possibile grazie all'uso degli strumenti speciali del QFP, che forniscono risorse aggiuntive oltre i massimali per far fronte a esigenze emergenti o impreviste;

30. osserva che l'assorbimento dei Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) per il periodo 2014-2020 ha raggiunto una fase avanzata, con pagamenti totali pari a 475,2 miliardi di EUR, ossia il 97,0 % dei 489,9 miliardi di EUR disponibili nell'ambito dei programmi; accoglie con favore il fatto che 21 Stati membri abbiano superato un tasso di assorbimento del 95,0 % per il periodo di programmazione 2014-2020, dimostrando una forte capacità di attuazione con l'avvicinarsi della chiusura del periodo;

31. sottolinea che i tassi di assorbimento cumulativi presentati dalla Commissione, basati sui prefinanziamenti e sui pagamenti intermedi versati agli Stati membri, non riflettono

pienamente i progressi compiuti nell'attuazione dei progetti sul campo, in quanto non tengono conto degli importi totali erogati dalle autorità nazionali ai beneficiari finali;

32. osserva con preoccupazione che, nonostante un notevole aumento dei pagamenti nel 2024, l'assorbimento a norma del regolamento recante disposizioni comuni (RDC) 2021-2027 rimane basso, con 14,7 miliardi di EUR erogati nel 2024 rispetto ai 6,3 miliardi di EUR del 2023, livello ancora modesto rispetto alle dotazioni complessive; osserva inoltre che i pagamenti delle sovvenzioni del dispositivo per la ripresa e la resilienza hanno raggiunto solo 55,9 miliardi di EUR nel 2024, circa la metà delle previsioni della Commissione del giugno 2023, riflettendo i continui ritardi nella presentazione e nel trattamento delle richieste di pagamento;

33. osserva che nel 2024 la Commissione ha previsto disimpegni per 8,8 miliardi di EUR per il periodo 2025-2027, rispetto agli 8,1 miliardi di EUR stimati nel 2023 per il periodo 2024-2027, e che tale aumento è dovuto principalmente ai programmi della politica di coesione nell'ambito dell'attuale QFP e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), mentre i programmi 2014-2020 si avvicinano alla chiusura nel 2026, e che la scarsa attuazione nel 2024 mette a rischio importi importanti a partire dal 2025;

34. osserva con preoccupazione che per l'FC, il FESR e l'FSE+ la Commissione prevede disimpegni totali pari a 2,7 miliardi di EUR, un notevole aumento rispetto ai 2,2 miliardi di EUR previsti nel 2023 e quasi sette volte le previsioni di 0,4 miliardi di EUR nel 2022, nonostante l'ipotesi di una forte accelerazione dell'attuazione nel 2026 e nel 2027; sottolinea che il mancato raggiungimento di tale tasso di attuazione accelerato aumenterà ulteriormente gli importi a rischio di disimpegno;

35. osserva che l'indebitamento in essere dell'Unione è aumentato di oltre il 30,0 % nel 2024, riflettendo l'ampio utilizzo dei mercati dei capitali da parte della Commissione per finanziare programmi su larga scala quali il sostegno per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) e NGEU; osserva che entro il 2027 l'indebitamento totale in essere potrebbe superare i 900,0 miliardi di EUR, quasi dieci volte il livello registrato nel 2020 prima dell'avvio di NextGenerationEU; osserva che dal dicembre 2022 la Commissione ha applicato una strategia di finanziamento diversificata come metodo standard per raccogliere fondi sui mercati dei capitali e che alla fine del 2024 il valore nominale dei prestiti in essere dell'Unione ammontava a 601,3 miliardi di EUR, rispetto ai 458,5 miliardi di EUR del 2023;

36. osserva che la spesa per interessi connessa al finanziamento del sostegno non rimborsabile di NGEU ha raggiunto 5,4 miliardi di EUR per il periodo 2021-2024, di cui 3,4 miliardi di EUR solo nel 2024, il che è superiore di quasi il 50,0 % rispetto alla previsione iniziale di 3,7 miliardi di EUR; osserva che la spesa totale per interessi nell'attuale QFP può oscillare tra 29,0 e 30,4 miliardi di EUR, circa il doppio della stima iniziale della Commissione di 14,9 miliardi di EUR; osserva che un briefing del 2024 dal titolo "Gestione delle passività del debito nel bilancio dell'UE nell'ambito del QFP post-2027" richiesto dalle commissioni per i bilanci[5] ha stimato che i pagamenti di interessi per il sostegno a titolo di NextGenerationEU non rimborsabile nel prossimo QFP potrebbero ammontare a 70,9 e 73,8 miliardi di EUR, sottolineando l'impatto a

[5] https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2024/766173/IPOL_BRI(2024)766173_EN.pdf.

lungo termine sul bilancio dell'assunzione di prestiti da parte di NextGenerationEU;

37. osserva con preoccupazione che l'esposizione del bilancio dell'Unione ha continuato ad aumentare nel 2024, riflettendo il crescente volume delle operazioni di assunzione di prestiti e delle relative garanzie; sottolinea che l'esposizione totale del bilancio dell'Unione ammontava a 342,0 miliardi di EUR alla fine del 2024, il che equivale a un aumento del 14,8 % rispetto ai 298,0 miliardi di EUR alla fine del 2023; sottolinea che tale tendenza evidenzia l'importanza di un sistema solido per garantire che l'Unione possa onorare i propri obblighi di debito in tutte le circostanze; sottolinea che, nel contesto dell'aumento dei livelli di debito, lo sviluppo di nuove risorse proprie effettive è essenziale per evitare che i costi del servizio del debito escludano le priorità nell'ambito dei futuri quadri finanziari pluriennali;

38. osserva con preoccupazione che, come evidenziato dalla Corte nella relazione speciale 18/2025 sulla flessibilità del bilancio dell'UE, la proposta della Commissione per il QFP 2021-2027 non si basava su un'individuazione e un'analisi sufficienti delle esigenze e dei rischi che il bilancio dell'UE dovrebbe essere in grado di affrontare; osserva che, sebbene i meccanismi di flessibilità esistenti abbiano consentito all'Unione di reagire alle priorità emergenti, diversi strumenti di flessibilità sono stati ripetutamente esauriti nei primi anni del QFP, limitando in tal modo il margine di manovra per il resto del periodo; sottolinea che il quadro di flessibilità è eccessivamente complesso, senza una sequenza chiaramente definita per attivare margini al di sotto dei massimali e strumenti speciali al di sopra di essi; osserva inoltre che alcuni strumenti di flessibilità si sovrappongono tra loro e con programmi tematici mirati alle stesse esigenze, il che comporta un'inutile complessità nella gestione finanziaria e nel processo decisionale;

Raccomandazioni

39. sostiene fermamente le raccomandazioni della Corte nella sua relazione annuale sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2024 e nelle relative relazioni speciali; invita la Commissione ad attuarle senza indugio e a tenere informata l'autorità di discarico sui progressi dell'attuazione;

40. invita la Commissione, in particolare, a:

    i) rafforzare l'affidabilità e la trasparenza dell'informativa finanziaria, in particolare migliorando la presentazione delle attività nette negative e dei ratei passivi e garantendo che le implicazioni di bilancio a lungo termine dell'assunzione di prestiti NGEU siano comunicate in modo chiaro e sistematico all'autorità di bilancio;

    ii) adottare tutte le misure necessarie per affrontare le persistenti carenze in termini di legittimità e regolarità della spesa, anche migliorando gli orientamenti per le autorità di gestione e accelerando gli sforzi per porre rimedio alle carenze ricorrenti nella spesa basata sui rimborsi e applicare in modo coerente il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto laddove permangano rischi;

    iii) adeguare la metodologia del rischio al pagamento in modo da garantire il pieno allineamento tra le sue stime del rischio e l'ambiente di controllo su cui si basa;

iv) rafforzare il monitoraggio dell'attuazione dei fondi a gestione concorrente 2021-2027, compreso un seguito più attivo ai bassi tassi di assorbimento, un maggiore sostegno amministrativo agli Stati membri e l'individuazione sistematica delle strozzature strutturali che rallentano l'attuazione;

v) avvalersi appieno di tutti gli strumenti disponibili per prevenire i disimpegni e garantire che i fondi assegnati siano assorbiti pienamente ed efficacemente;

vi) comunicare chiaramente la spesa per interessi prevista per le operazioni di assunzione di prestiti dell'Unione, comprese le sue implicazioni di bilancio per i futuri QFP, e la sostenibilità dell'attuale strategia di finanziamento diversificata;

vii) esorta la Commissione a rivedere e semplificare il quadro di flessibilità del bilancio dell'Unione per il prossimo QFP, anche stabilendo una chiara sequenza per la mobilitazione dei margini e degli strumenti speciali, evitando sovrapposizioni tra gli strumenti di flessibilità e migliorando la trasparenza in merito al loro utilizzo;

viii) raccomanda che, nelle future proposte sul QFP, la Commissione includa un'analisi esauriente delle esigenze, dei rischi e della capacità di risposta alle crisi, garantendo che gli strumenti di flessibilità siano sufficientemente giustificati, adeguatamente finanziati e in grado di affrontare eventi imprevisti senza essere esauriti prematuramente;

ix) invita la Commissione a continuare a garantire una solida cooperazione con l'OLAF e l'EPPO, compresa la trasmissione tempestiva dei sospetti casi di frode e il rafforzamento delle strategie di prevenzione delle frodi, in particolare nei settori di spesa ad alto rischio e negli strumenti finanziari su larga scala;

Entrate

41. accoglie con favore il fatto che, nel complesso, gli elementi probatori di audit anche per l'esercizio 2024 indicano che il livello di errore nelle entrate non era rilevante; continua nel contempo a sottolineare che i problemi di dichiarazione errata o di mancata dichiarazione dei dazi doganali (il "divario doganale") comportano una carenza dei dazi all'importazione riscossi, che rappresenta un problema persistente da molti anni per l'Unione e per i suoi Stati membri;

42. osserva con soddisfazione che i sistemi di entrate esaminati dalla Corte sono stati generalmente efficaci; chiede nel contempo alla Commissione di affrontare le restanti debolezze individuate dalla Corte, in particolare quelle relative a questioni pendenti da tempo riguardanti le riserve IVA e i punti in sospeso riguardanti le risorse proprie tradizionali (RPT);

43. sottolinea che la riforma del sistema doganale dell'Unione continua a rappresentare un problema connesso alle risorse proprie, ma anche alla lotta contro la criminalità organizzata; si rammarica che la Corte abbia osservato che la Commissione non ha elaborato un piano dettagliato per l'attuazione della proposta di riforma doganale del maggio 2023;

44. sottolinea che l'adozione e l'attuazione rapide di tutti gli elementi della proposta di

riforma doganale devono rimanere una priorità assoluta; sottolinea che l'istituzione dell'Autorità doganale dell'UE e del centro doganale digitale dell'UE dovrebbe garantire la valutazione dei rischi in tempo reale, l'individuazione delle frodi e l'applicazione uniforme delle norme, sostituendo i sistemi nazionali frammentati per un'unione doganale più forte e digitalizzata e dovrebbe garantire una riduzione significativa del divario doganale e pertanto essere accelerata il più possibile;

45. elogia gli sforzi compiuti dall'EPPO e dall'OLAF per lottare contro lo sfruttamento organizzato delle attuali debolezze dei controlli doganali dell'Unione;

46. accoglie con favore le proposte di nuove risorse proprie presentate dalla Commissione, anche nell'ambito del pacchetto di proposte per il prossimo QFP, che dovrebbero quanto meno essere in grado di coprire le spese relative agli interessi e al rimborso dei prestiti nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, al fine di garantire che tali spese non limitino i fondi dell'Unione disponibili per i normali programmi di spesa dell'Unione;

Raccomandazioni

47. invita la Commissione, in particolare, a:

i) intensificare le proprie azioni per garantire la più rapida attuazione possibile della riforma doganale, compresa l'istituzione e il funzionamento iniziale dell'Autorità doganale dell'UE e lo sviluppo, l'attuazione e la manutenzione del centro doganale digitale dell'UE;

ii) intensificare la cooperazione doganale con altri paesi al di fuori dell'Unione al fine di agevolare gli scambi e rafforzare la lotta contro la frode fiscale e doganale transfrontaliera;

iii) affrontare le carenze rimanenti individuate dalla Corte, in particolare quelle relative a questioni pendenti da tempo riguardanti le riserve IVA e i punti in sospeso relativi alle risorse proprie tradizionali (RPT);

iv) proseguire i lavori per l'introduzione di nuove risorse proprie supplementari;

Mercato unico, innovazione e agenda digitale

48. osserva che il bilancio per i programmi della rubrica 1 del QFP "Mercato unico, innovazione e agenda digitale" ammontava a 25,9 miliardi di EUR (13,5 % del bilancio dell'Unione), ripartiti come segue: 14,9 miliardi di EUR (57,6 %) per la ricerca, 4,1 miliardi di EUR (15,9 %) per i trasporti, l'energia e l'agenda digitale, 3,1 miliardi di EUR (11,9 %) per il programma InvestEU, 2,3 miliardi di EUR (8,8 %) per lo spazio e 1,5 miliardi di EUR (5,8 %) per altri settori;

49. osserva che la Corte ha esaminato 127 operazioni che coprono l'intera gamma di spese nell'ambito della suddetta rubrica del QFP; osserva con preoccupazione che 32 delle 127 operazioni esaminate dalla Corte (25 %) contenevano errori; si rammarica che, sulla base dei 28 errori quantificabili riscontrati dalla Corte e degli ulteriori errori rilevati nelle operazioni della rubrica 1 del QFP attuate dalle agenzie dell'UE, dalle imprese comuni e dall'Istituto europeo di innovazione e tecnologia, la Corte stimi che il livello di

errore nella spesa per "mercato unico, innovazione e digitale" nel 2024 sia stato rilevante al 3,2 %; osserva inoltre che la Commissione stima il rischio al pagamento all'1,6 % per questa rubrica, che corrisponde alla metà inferiore dell'intervallo stimato dalla Corte;

50. prende atto della classificazione degli errori da parte della Corte, in cui i costi diretti del personale non ammissibili rappresentano il 76 % degli errori, gli altri costi diretti non ammissibili (IVA, viaggi, attrezzature) il 18 %, i subappalti non ammissibili il 4 % e i costi indiretti non ammissibili il 2 %;

51. prende atto con preoccupazione dell'osservazione della Corte secondo cui le spese per la ricerca e l'innovazione sono le più interessate da errori, in particolare nel settore delle spese per il personale; osserva che la Corte ha riscontrato errori quantificabili relativi a 26 delle 99 operazioni di ricerca e innovazione incluse nel campione;

52. accoglie con favore il fatto che, per la sua relazione annuale 2024, la Corte abbia valutato altresì le informazioni sulla performance relative alla rubrica 1 del QFP, presentate nelle dichiarazioni sulla performance dei programmi della relazione annuale sulla gestione e la performance 2023 preparata dalla Commissione; apprezza la conclusione generale della Corte secondo cui la progettazione degli indicatori di performance è migliorata rispetto al periodo di programmazione 2014-2020, compreso l'equilibrio dei diversi tipi di indicatori (risorsa, realizzazione, risultato e impatto) nel caso di Orizzonte Europa, del programma spaziale dell'UE e di InvestEU; osserva con preoccupazione che la legislazione del meccanismo per collegare l'Europa (MCE) 2021-2027 non include indicatori di risultato o di impatto;

53. esprime preoccupazione per il fatto che la Corte abbia rilevato lacune nella tracciabilità dei risultati comunicati, in particolare per Orizzonte 2020; ritiene essenziale verificare e garantire la tracciabilità e l'affidabilità dei dati utilizzati per stabilire gli indicatori di performance; osserva con preoccupazione che, a causa dell'introduzione e del crescente utilizzo di opzioni semplificate in materia di costi e di modelli di erogazione basati su finanziamenti non collegati ai costi, le carenze nella tracciabilità e nell'affidabilità dei dati sulla performance possono incidere negativamente sugli interessi finanziari dell'Unione;

54. prende atto con preoccupazione della constatazione della Corte secondo cui la Commissione non è stata in grado di fornire informazioni a livello di progetto per InvestEU, in quanto è attuato attraverso la gestione indiretta, integrata da visite di monitoraggio; deplora la risposta della Commissione secondo cui i partner esecutivi di InvestEU non sono tenuti, né dagli accordi di garanzia né dal regolamento InvestEU, a comunicare gli indicatori chiave di prestazione (ICP) a livello di progetto; ritiene che i dati a livello di progetto dovrebbero costituire la base di una rendicontazione migliorata della performance degli strumenti finanziari attuati in regime di gestione indiretta, come InvestEU;

55. esprime preoccupazione per il fatto che la Corte abbia riscontrato che, in generale, i progressi nella realizzazione degli obiettivi per gli ICP sono stati inferiori rispetto a quelli valutati dalla Commissione; osserva che i programmi del QFP 2021-2027 sono per lo più sulla buona strada per conseguire gli obiettivi, mentre i programmi 2014-2020 ne hanno conseguito solo una parte; prende atto con preoccupazione della conclusione

della Corte secondo cui meno della metà degli indicatori di performance di Orizzonte 2020 e del meccanismo per collegare l'Europa 2014-2020 mostra che i risultati sono stati raggiunti o sono sulla buona strada verso il conseguimento; osserva che, per InvestEU, il 50 % degli indicatori presentati nelle dichiarazioni di performance del programma mancava di un obiettivo; prende atto della risposta della Commissione secondo cui, a causa della natura orientata al mercato e alla domanda di strumenti finanziari come InvestEU, la performance di tali programmi dipende dalla loro adozione da parte del mercato, il che limita la capacità della Commissione di stabilire traguardi e obiettivi predefiniti;

56. ricorda l'importanza dei programmi di finanziamento della ricerca e innovazione (R&I) dell'Unione ai fini dello sviluppo scientifico, sociale, economico e tecnologico dell'Unione, della riduzione delle disuguaglianze, della realizzazione delle transizioni verde e digitale e della riduzione della dipendenza energetica dell'Unione dalla Russia; sottolinea che, al fine di rafforzare la competitività dell'Unione e colmare il divario in materia di innovazione, sono necessari maggiori finanziamenti per la R&I, anche per rispondere alle pertinenti raccomandazioni della relazione Draghi;

57. osserva che la valutazione ex post di Orizzonte 2020 ha stimato che, per ogni euro di costi legati al programma, entro il 2040 saranno generati benefici per la società per un valore di cinque euro; si rammarica profondamente del fatto che il 74 % delle proposte valutate di elevata qualità da esperti indipendenti non abbia potuto essere finanziato a causa di vincoli di bilancio; osserva che sarebbero stati necessari ulteriori 159 miliardi di EUR per finanziare tutte le proposte di elevata qualità; sottolinea l'importanza di garantire finanziamenti sufficienti per la R&I dell'Unione al fine di promuovere la prosperità e la competitività sostenibili dell'Unione;

58. sottolinea l'importanza di semplificare le norme e le procedure che disciplinano i finanziamenti dell'Unione per la ricerca e l'innovazione al fine di agevolare l'accesso dei beneficiari ai finanziamenti e l'attuazione dei programmi; esprime preoccupazione per la constatazione della Corte secondo cui, nonostante le semplificazioni introdotte nell'ambito di Orizzonte Europa per facilitare la rendicontazione dei costi da parte dei beneficiari, la Corte non ha riscontrato differenze significative tra Orizzonte 2020 e Orizzonte Europa per quanto riguarda la regolarità della spesa;

59. prende atto della constatazione della Corte secondo cui la Commissione ha attuato la maggior parte delle sue raccomandazioni formulate negli anni precedenti; esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che lo strumento "Personnel Costs Wizard", il cui utilizzo è fortemente incoraggiato dalla Corte, in particolare da parte di alcune categorie di beneficiari più inclini a commettere errori, come le PMI e i nuovi entranti, non fosse ancora pronto al momento dell'audit della Corte; prende atto della constatazione della Corte secondo cui, per cinque delle 34 operazioni di Orizzonte Europa incluse nel campione 2024, i beneficiari hanno continuato a calcolare i costi del personale utilizzando il metodo applicabile a Orizzonte 2020 oppure non hanno seguito integralmente le nuove norme applicabili a Orizzonte Europa; ritiene che lo sviluppo e l'uso di strumenti come "Personnel Costs Wizard" potrebbero aiutare i beneficiari ad applicare le norme corrette per il calcolo dei costi del personale, la principale fonte di errore nell'ambito della rubrica 1 del QFP;

60. osserva che nel 2024 la Commissione ha continuato a introdurre opzioni semplificate in

materia di costi, quali somme forfettarie e costi unitari, nell'ambito di Orizzonte Europa, con finanziamenti forfettari che rappresentano il 27 % del bilancio totale degli inviti a presentare proposte nei programmi di lavoro per il 2024; ricorda il chiarimento della Corte secondo cui, quando vengono concesse sovvenzioni forfettarie, ai beneficiari viene corrisposta una somma forfettaria predefinita per ciascun pacchetto di lavoro completato, indipendentemente dai costi effettivi sostenuti; osserva inoltre che l'obiettivo della Commissione è fornire entro il 2027 almeno il 50 % del bilancio dell'invito nei programmi di lavoro pubblicati sotto forma di somme forfettarie; esprime preoccupazione per il fatto che, per i motivi illustrati nel riquadro 5.4 della sua relazione annuale, la Corte non è stata in grado di valutare se l'inclusione di una specifica attrezzatura nella proposta di bilancio fosse necessaria e giustificata nel caso di una sovvenzione forfettaria sottoposta ad audit;

61. riconosce che la valutazione intermedia di Orizzonte Europa ha rilevato che gli importi forfettari hanno fornito una reale semplificazione per i beneficiari, in quanto i risparmi stimati oscillano tra il 14 % e il 30 % dei loro costi amministrativi*;* prende atto dei risultati della valutazione della Commissione sui finanziamenti forfettari nell'ambito di Orizzonte 2020 e di Orizzonte Europa 2018-2024, compreso il fatto che i beneficiari hanno altresì riferito alla Commissione che avrebbero gradito maggiore chiarezza in relazione alle modalità di audit delle sovvenzioni forfettarie; apprezza il fatto che nel 2024 la Commissione abbia messo in atto una strategia di controllo ex post per le sovvenzioni di Orizzonte Europa, compresa una metodologia per le revisioni tecniche ex post nelle sovvenzioni forfettarie; osserva che la Commissione ha avviato le prime 30 revisioni tecniche ex post di Orizzonte Europa nel quarto trimestre del 2024;

62. prende atto della constatazione della Corte secondo cui si è registrato un aumento significativo del sostegno finanziario dell'UE a terzi nel settore della ricerca, in quanto nell'ambito di Orizzonte 2020 sono stati erogati 2,5 miliardi di EUR di tali finanziamenti per l'intero periodo di programmazione, mentre alla fine del 2024 erano stati erogati 5,5 miliardi di EUR nell'ambito di Orizzonte Europa; esprime preoccupazione per la constatazione della Corte secondo cui, per nove delle 11 operazioni incluse nel campione relative a sovvenzioni a terzi, la soglia di finanziamento di 60 000 EUR fissata dall'articolo 207 del regolamento finanziario era stata superata senza un'adeguata giustificazione della deroga nel programma di lavoro o nell'invito; osserva che, secondo la Commissione, determinati tipi di azioni necessitano per loro natura di importi di sovvenzioni più elevati. esprime preoccupazione per la constatazione della Corte secondo cui i terzi non sono tenuti a dimostrare l'efficacia dei loro controlli per garantire la regolarità della spesa dell'Unione; concorda con la Corte che ciò rappresenta un rischio per la sana gestione finanziaria e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione;

63. osserva che i programmi di ricerca e innovazione dell'Unione, compreso Orizzonte Europa, sostengono lo sviluppo di tecnologie avanzate per applicazioni civili, ma riconosce che alcune tecnologie possono comportare rischi inerenti al duplice uso; prende atto della risposta della Commissione secondo cui attualmente non sta monitorando in modo specifico, dopo la fine di un progetto, se i risultati dei progetti di R&I finanziati dall'Unione sono portati avanti per applicazioni a duplice uso, militari o di difesa; sottolinea l'importanza di garantire che i finanziamenti dell'Unione siano pienamente coerenti con i valori e gli obblighi dell'Unione in conformità del diritto internazionale; sottolinea nel contempo la necessità che la Commissione rafforzi il

seguito dato ai risultati della ricerca finanziati dall'Unione, compresa la loro transizione verso l'uso commerciale, al fine di massimizzare l'impatto sociale e garantire un adeguato ritorno sugli investimenti per i contribuenti;

64. ricorda che il 10 marzo 2022 il Parlamento europeo ha deciso di istituire la commissione PEGA per indagare su presunte violazioni o cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione all'uso di Pegasus e di software di sorveglianza spyware equivalenti e la raccomandazione del Parlamento europeo del 15 giugno 2023 al Consiglio e alla Commissione adottata a seguito dei lavori della commissione PEGA[6]; esprime profonda preoccupazione per le notizie dei media[7] secondo cui i finanziamenti dell'Unione avrebbero sostenuto direttamente le imprese coinvolte nello sviluppo, nella diffusione e nell'esportazione di spyware da parte di entità le cui tecnologie sono state collegate alla sorveglianza illegale di giornalisti, difensori dei diritti umani e attori politici nell'Unione e nei paesi terzi; prende atto della risposta della Commissione secondo cui il corretto utilizzo dei fondi dell'Unione è garantito da varie disposizioni contrattuali relative, ad esempio, all'obbligo di rispettare i più elevati standard etici e il diritto applicabile nell'attuazione dell'azione, nonché all'obbligo di garantire il rispetto dei valori fondamentali dell'Unione, e che il mancato rispetto di tali obblighi può comportare varie misure contrattuali, tra cui la sospensione del contratto o dei pagamenti e la risoluzione del contratto; prende atto inoltre della risposta scritta della Commissione secondo cui ritiene di aver messo in atto diverse misure per affrontare il rischio che lo spyware cada nelle mani sbagliate e aumentare la protezione delle potenziali vittime dello spyware, tra cui il regolamento europeo sulla libertà dei media, la direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, il regolamento sulla ciberresilienza e il regolamento sui prodotti a duplice uso, e che le sue relazioni annuali sullo Stato di diritto riguardino anche gli sviluppi relativi alle accuse di uso illegale dello spyware;

65. prende atto della risposta della Commissione alla commissione CONT secondo cui le società in questione hanno ricevuto un totale di 12,77 milioni di EUR dal bilancio dell'Unione dal 2021; si rammarica del fatto che, nonostante le ripetute richieste del relatore per il discarico, la Commissione abbia condiviso con la commissione CONT solo informazioni parziali sull'importo totale dei finanziamenti dell'Unione assegnati a società di spyware o di software di sorveglianza intrusiva, in quanto la risposta fornita è limitata alle informazioni già pubblicamente disponibili nel sistema di trasparenza finanziaria (STF), che attualmente pubblica solo informazioni sui beneficiari e sui contraenti in regime di gestione diretta e sui partner esecutivi in regime di gestione indiretta; ritiene che, sulla base delle notizie dei media, non si possa escludere che le società in questione possano aver ricevuto finanziamenti dell'Unione anche da programmi in regime di gestione concorrente e che altre società di spyware possano aver beneficiato di finanziamenti dell'Unione; deplora che l'autorità di discarico abbia ricevuto una risposta incompleta alla sua richiesta;

66. sottolinea l'importanza degli investimenti dell'Unione nel contesto dello sviluppo di reti transeuropee ad alte prestazioni, sostenibili ed efficacemente interconnesse nei settori dei trasporti, dell'energia e dei servizi digitali e osserva che il meccanismo per collegare

---

6 Testi approvati: P9_TA(2023)0244. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0244_IT.html.

7 https://www.ftm.eu/articles/spyware-industry-eu-subsidies-surveillance-concers.

l'Europa (MCE), con una spesa di 4,1 miliardi di EUR nel 2024, è uno strumento fondamentale dell'Unione per conseguire tali obiettivi;

67. ricorda che, per conseguire l'ambizione dell'Unione di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, l'Unione deve trasformare il suo sistema energetico; prende atto della risposta scritta della Commissione secondo cui dal 2021 sono stati spesi 12,63 milioni di EUR per la produzione di idrogeno rinnovabile e le relative infrastrutture a partire dall'energia rinnovabile dell'MCE e 187,21 milioni di EUR di finanziamenti del settore Trasporti dell'MCE sono stati spesi per le stazioni di rifornimento; osserva inoltre che tra il 2021 e il 2024 la Commissione ha stanziato 791,13 milioni di EUR in sovvenzioni nell'ambito del Fondo per l'innovazione a favore di progetti nel settore degli elettrocarburanti; chiede cautela nell'assegnazione dei fondi dell'Unione alle tecnologie con un ruolo a lungo termine incerto o limitato nel percorso di decarbonizzazione, come gli elettrocarburanti, al fine di garantire che le scarse risorse pubbliche siano dedicate in via prioritaria alle soluzioni con il più elevato impatto climatico e la maggiore scalabilità;

68. ricorda che il regolamento sui mercati digitali mira a garantire mercati digitali equi e favorevoli all'innovazione in Europa, impedendo la supremazia di qualsiasi singolo attore a scapito dei consumatori, dei concorrenti o del controllo democratico; osserva che nel corso del 2024 la direzione generale della Concorrenza (DG COMP) ha dovuto far fronte a gravi carenze di personale, come indicato nella sua relazione annuale di attività (RAA) 2024; osserva che la DG COMP ha riassegnato il personale alle unità responsabili dell'applicazione della normativa sui mercati digitali, comportando carenze di personale in altri dipartimenti;

Raccomandazioni

69. chiede alla Commissione di:

i) dare pieno seguito alle raccomandazioni della Corte in materia di legittimità e regolarità e di rendicontazione sulla performance;

ii) introdurre l'obbligo per i partner esecutivi di fornire relazioni sulla performance basate su dati a livello di progetto anche per gli strumenti finanziari attuati nell'ambito della gestione indiretta, come InvestEU;

iii) effettuare un riesame delle misure di semplificazione introdotte per Orizzonte Europa al fine di valutare se esse producano una reale semplificazione a favore dei beneficiari dei progetti e dei richiedenti;

iv) sviluppare e incoraggiare l'uso di strumenti, come "Personnel Costs Wizard", che aiutino i beneficiari ad applicare le norme corrette per il calcolo dei costi del personale;

v) valutare gli insegnamenti tratti dalle revisioni tecniche ex post per le sovvenzioni forfettarie avviate nel 2024 e nel 2025 e riferire all'autorità di discarico;

vi) effettuare un riesame completo dei finanziamenti dell'Unione per lo sviluppo, la diffusione e l'esportazione di spyware o software di sorveglianza intrusiva in

tutte le modalità di gestione dal 2021 e condividerlo con l'autorità di discarico;

vii) garantire che i finanziamenti dell'Unione per la ricerca, anche nell'ambito di Orizzonte Europa e mediante accordi con partner di paesi terzi, non contribuiscano allo sviluppo di spyware o di tecnologie equivalenti di sorveglianza intrusiva, in linea con le pertinenti raccomandazioni del Parlamento adottate il 15 giugno 2023[8];

Coesione, resilienza e valori

70. osserva che il bilancio per i programmi della rubrica 2 del QFP "Coesione, resilienza e valori" ammontava a 61,4 miliardi di EUR (32,1 % del bilancio dell'Unione), ripartiti come segue: 47,7 % per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e altre operazioni regionali, 16,4 % per il Fondo sociale europeo (FSE), 6,7 % per il Fondo di coesione, 6,6 % per Erasmus+, 2,2 % per l'MCE – Trasporti, 3,6 % per la ripresa dell'UE i e 3,1 % per altri regimi;

71. osserva che la Corte ha esaminato un campione di 223 operazioni che coprono l'intera gamma di spese nell'ambito della rubrica 2 del QFP; osserva con preoccupazione che il livello complessivo di errore stimato dalla Corte per le spese nell'ambito di suddetta rubrica nel 2024 è al 5,7 %, un livello ancora significativamente al di sopra della soglia di rilevanza;

72. prende atto della classificazione da parte della Corte degli errori riscontrati nella spesa per la coesione, con costi non ammissibili che rappresentano il 49 % degli errori, gravi inadempienze in relazione alle norme in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato che rappresentano il 23 % e progetti non ammissibili che rappresentano il 18 %; osserva inoltre che le spese relative al FESR e all'FC rappresentano la quota maggiore di errori (54 %);

73. rileva che, nel complesso, la direzione generale della Politica regionale e urbana (DG REGIO) ha concluso nella sua relazione annuale di attività che nei conti del FESR/FC per il 2024 è rimasto un livello rilevante o una spesa irregolare, nonostante i risultati dei controlli e delle rettifiche già applicati a livello degli Stati membri, e che la direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione (DG EMPL) ha concluso lo stesso per l'FSE/IOG e il FEAD;

74. ribadisce le sue preoccupazioni in merito alla conclusione della Corte nell'analisi 03/2024 "Una panoramica del regime di affidabilità e dei fattori fondamentali che hanno contribuito agli errori nella spesa per la coesione nel periodo 2014-2020", secondo cui la Commissione sottovaluta il livello di errori da essa segnalato;

75. esprime preoccupazione per le persistenti carenze osservate dalla Corte nel lavoro delle autorità nazionali di audit, visibili nelle carenze individuate nei pacchetti di affidabilità, con un tasso di errore residuo superiore alla soglia di rilevanza dei pacchetti di affidabilità che rappresenta oltre il 60 % del valore totale dei pacchetti di affidabilità sottoposti ad audit nel 2024; sottolinea con preoccupazione che le autorità di gestione

[8] Testi approvati: P9_TA(2023)0244, paragrafo 112. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0244_IT.html.

sistematicamente non riescono a prevenire o individuare efficacemente le irregolarità nelle spese dichiarate dai beneficiari e che ciò riduce la misura in cui la Commissione può fare affidamento sul loro lavoro;

76. esprime preoccupazione per l'osservazione della Corte secondo cui gli errori riscontrati dalla Corte avrebbero potuto e dovuto essere rilevati dalle autorità di audit durante i controlli; osserva che ciò riduce la misura in cui la Commissione può fare affidamento sulle risultanze del loro lavoro: sottolinea con preoccupazione l'osservazione della Corte secondo cui, dal 2017, la percentuale di pacchetti di affidabilità con tassi di errore residuo superiori al 2 % non è scesa al di sotto del 39 % della spesa nei suoi campioni, il che indica che permangono carenze nel lavoro delle autorità di audit, che non sono sufficientemente affrontate dal lavoro di affidabilità della Commissione; accoglie tuttavia con favore l'avvio da parte della Commissione di un piano d'azione volto a migliorare la capacità di individuazione delle autorità nel periodo 2021-2027;

77. osserva che la Corte, nella sua analisi 04/2025 "Il futuro della politica di coesione dell'UE: Il passato insegna" ha ricordato la sfida di lunga data legata alla complessità del quadro normativo e che, nonostante gli sforzi volti a semplificare le norme e le procedure, la complessità della regolamentazione dell'Unione e la coesistenza di requisiti nazionali e regionali continuano a imporre notevoli oneri amministrativi e contribuiscono a un elevato tasso di errore; osserva che, sebbene siano state introdotte opzioni semplificate in materia di costi per ridurre gli obblighi di comunicazione, il loro utilizzo rimane limitato, in particolare nel FESR; sottolinea che occorre porre rimedio alle persistenti carenze nei sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri prima dell'introduzione di qualsiasi futuro modello di spesa nell'ambito del prossimo QFP che aumenti l'affidamento ai controlli nazionali;

78. prende atto delle constatazioni della Corte, nella sua relazione speciale 22/2025 "Rettifiche finanziarie nella politica di coesione", secondo cui la Commissione non applica rettifiche finanziarie in quanto dovrebbe tutelare il bilancio dell'Unione da spese irregolari nella politica di coesione e che, nonostante la spesa per la coesione sia stata interessata anno dopo anno da un numero significativo di errori, la Commissione ha impiegato oltre un decennio per adottare la sua prima rettifica finanziaria nel settembre 2025 per il periodo 2014-2020; sottolinea che il quadro giuridico che disciplina il meccanismo di correzione è complesso, che gli orientamenti e i criteri per valutare le gravi carenze non sono sufficientemente chiari e non sono applicati in modo coerente, e che non esiste un calendario ben definito per la procedura;

79. osserva che l'autorità di discarico sta valutando l'introduzione di un livello accettabile di tasso di errore nella politica di coesione al di sopra del quale il discarico annuale sarebbe rinviato;

80. osserva con preoccupazione che la Corte ha individuato carenze nella pianificazione e nella preparazione del lavoro di audit delle autorità, quali carenze negli approcci di campionamento e liste di controllo incomplete;

81. ricorda che, a seguito di una richiesta di accesso ai documenti relativa al discarico riguardante contratti con 30 operatori economici, la Commissione ha dovuto intraprendere un ampio esercizio di individuazione ad alta intensità di risorse a causa delle limitazioni nei suoi sistemi di dati interni, che hanno portato all'individuazione di

centinaia di entità con nomi simili o correlati; riconosce gli sforzi compiuti dai servizi della Commissione per rispondere in modo tempestivo e trasparente; ricorda inoltre che, a partire dal prossimo QFP, la Commissione sarà tenuta a utilizzare i dati conservati nello strumento di estrazione di dati e valutazione del rischio di Arachne al fine di alimentare un sito web per la trasparenza centralizzato, con l'obbligo per gli Stati membri di fornire un accesso automatizzato ai dati pertinenti, obbligo che si applicherà a partire dal 2027 e sul quale la Commissione ha già avviato i lavori preparatori; sottolinea, tuttavia, che la Commissione dovrebbe valutare, prima dell'introduzione del nuovo sistema obbligatorio, se sia possibile mettere in atto soluzioni provvisorie più efficienti per consentire l'individuazione rapida e affidabile dei rapporti contrattuali con specifici operatori economici, almeno in regime di gestione diretta e indiretta laddove non dipenda dall'inserimento di dati da parte degli Stati membri;

82. prende atto che la Corte, nella sua relazione speciale 24/2025 "Strumenti finanziari nell'ambito della politica di coesione - I fondi rimborsati sono riutilizzati in misura limitata" ha rilevato che, sebbene uno dei vantaggi degli strumenti finanziari nella politica di coesione rispetto alle sovvenzioni risieda nel fatto che i rientri possono essere utilizzati per sostenere ulteriori destinatari finali, il che comporta un uso più efficiente dei finanziamenti pubblici, durante i periodi di ammissibilità si realizza solo un reimpiego limitato dei rientri, in parte a causa di motivi accettabili, come la natura a lungo termine degli investimenti; osserva che, dopo il periodo di ammissibilità, i rientri sono generalmente riutilizzati a fini di coesione, ma con limitazioni; deplora che il quadro giuridico sull'obbligo di reimpiego non sia sufficientemente chiaro e sia ambiguo e che la Commissione manchi di supervisione, il che comporta pratiche diverse tra le autorità di gestione degli Stati membri;

83. esprime preoccupazione per l'osservazione della Corte secondo cui l'attuazione dei fondi della politica di coesione (FESR, FC, FSE+), che rappresentano oltre il 90 % dei fondi a gestione concorrente nell'ambito dell'RDC per il periodo 2021-2027, è rimasta bassa; sottolinea che, quando la Corte confronta la loro esecuzione (prefinanziamenti e pagamenti intermedi) con quella del precedente periodo di programmazione, il tasso di assorbimento complessivo di questi tre fondi era solo del 5 % alla fine del 2024, rispetto al 14 % della fase equivalente del precedente QFP (fine 2017). osserva con preoccupazione che, poiché la fine del periodo di ammissibilità per le spese sottostanti[9] e il termine per il pagamento del saldo finale per il QFP 2021-2027 sono anticipati di un anno rispetto al precedente periodo di programmazione, la pressione ad assorbire i fondi dell'Unione aumenterà ulteriormente.

84. esprime preoccupazione per il fatto che nel 2024 i disimpegni previsti dalla Commissione per il periodo 2025-2027 sono aumentati di 8,8 miliardi di EUR rispetto alle previsioni del 2023 di 8,1 miliardi di EUR per lo stesso periodo e che tale aumento dei disimpegni stimati è stato determinato principalmente dai programmi di coesione nell'ambito dell'attuale QFP e dal FEASR; osserva che i disimpegni per il FEASR sono attesi quando i programmi del precedente QFP si chiuderanno nel 2026, mentre per i programmi della coesione per il QFP 2021-2027 il rischio significativo di disimpegni si avrà a partire dal 2027.

[9] Articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060.

85. sottolinea la raccomandazione del servizio di audit interno della Commissione (IAS), nel suo audit effettuato nel 2024 sui processi di rafforzamento dell'affidabilità per i fondi attuati in regime di gestione concorrente, secondo cui la strategia di audit unica della DG REGIO, della DG EMPL e della direzione generale degli Affari marittimi e della pesca (DG MARE) deve essere aggiornata in quanto alcuni elementi non erano sufficientemente chiari o non sono stati sufficientemente sviluppati in questa fase del periodo di programmazione; prende inoltre atto della raccomandazione dell'IAS secondo cui la DG REGIO, che attua anche il Fondo di solidarietà dell'UE in regime di gestione concorrente e indiretta, deve migliorare ulteriormente la sua concezione e la sua gestione efficace;

86. osserva che, a seguito dell'istituzione del suo quadro per la riduzione e i recuperi in caso di frode[10], corruzione e conflitto di interessi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e che non sono stati corretti dallo Stato membro, la Commissione ha intrapreso la prima riduzione di questo tipo l'8 maggio 2025 quando, a seguito di una raccomandazione dell'OLAF, ha adottato la sua prima decisione di esecuzione che riduce il sostegno alla Slovacchia di 1 225 milioni di EUR in relazione a un'irregolarità non corretta; prende atto, tuttavia, della constatazione della Corte nella relazione speciale 26/2025, secondo cui la Commissione non dispone di un meccanismo per monitorare se gli importi che devono essere recuperati dai tribunali nazionali a seguito di procedimenti penali siano effettivamente rimborsati integralmente al bilancio dell'Unione;

87. esprime profonda preoccupazione per le conclusioni della relazione sullo Stato di diritto 2025 riguardanti la situazione dello Stato di diritto in Ungheria, in particolare per quanto riguarda il carattere persistente e sistemico delle sfide che interessano la magistratura e il settore dei media; osserva con preoccupazione che la trasparenza dell'assegnazione delle cause nei tribunali di grado inferiore non è stata migliorata e che permane una indebita pressione su alcuni giudici all'interno della magistratura, in particolare in relazione ai dibattiti interni su questioni chiave relative all'indipendenza della magistratura; osserva con preoccupazione, nella stessa ottica, che l'attuazione della strategia nazionale anticorruzione 2024-2025 è in ritardo, con la diminuzione del numero di condanne per reati di corruzione, l'assenza di progressi nella creazione di una solida casistica in materia di corruzione ad alto livello e la continua segnalazione da parte dell'autorità ungherese per l'integrità di ostacoli all'efficace svolgimento dei suoi compiti di vigilanza;

88. osserva che, dei 20,9 miliardi di EUR stanziati nell'ambito dell'RDC inizialmente bloccati a causa di preoccupazioni in materia di diritti fondamentali, solo 8,6 miliardi di EUR rimangono bloccati per il governo ungherese nel gennaio 2026; osserva inoltre che dei 6,3 miliardi di EUR inizialmente bloccati a norma del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto a causa di preoccupazioni relative allo Stato di diritto e alla corruzione, 1 miliardo e 1,1 miliardi di EUR sono stati disimpegnati rispettivamente alla fine del 2024 e del 2025; esprime profonda preoccupazione per il fatto che, mentre lo Stato di diritto continua a deteriorarsi e la corruzione prospera attraverso reti oligarchiche radicate in Ungheria, l'importo dei fondi dell'Unione che rimane congelato a causa delle preoccupazioni in materia di Stato di diritto e corruzione

[10] C/2024/4618, allegato IV.

diminuisce e, di conseguenza, si riduce costantemente la pressione esercitata dalla Commissione sul governo ungherese per l'attuazione di riforme;

89. osserva che MOL, un conglomerato petrolchimico ungherese quotato in borsa, è controllato effettivamente attraverso tre cosiddetti trust di interesse pubblico affiliati al governo ungherese, ciascuno dei quali detiene una quota del 10 %; ricorda che la decisione di esecuzione (UE) 2022/2506 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, vieta alla Commissione di assumere nuovi impegni giuridici, in regime di gestione diretta o indiretta, con trust di interesse pubblico ungheresi ed enti da questi partecipati nell'esecuzione del bilancio dell'Unione; osserva con preoccupazione che almeno un accordo di finanziamento sembra essere stato concluso tra la Commissione e MOL dopo l'adozione di tale decisione; prende atto della risposta della Commissione secondo cui sta indagando sulla questione e si aspetta che la Commissione fornisca senza indugio all'autorità di discarico una chiara spiegazione di come tale impegno abbia potuto essere firmato;

90. osserva che il governo ungherese dovrebbe ricevere la terza più grande dotazione nell'ambito dello strumento SAFE, pari a 16,2 miliardi di EUR, destinata a sostenere importanti investimenti nel settore della difesa; ricorda che la Commissione ha il potere di rifiutare l'approvazione dei piani di investimento nazionali nel settore della difesa nell'ambito di SAFE qualora vi siano preoccupazioni in merito alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione; osserva che il governo ungherese ha recentemente venduto una partecipazione di controllo del 75 %+1 nella sua partecipazione nell'industria della difesa di Stato in 4iG, una società ampiamente considerata vicina al governo; mette in guardia con decisione in merito al fatto che, alla luce del continuo deterioramento dello Stato di diritto, dei persistenti rischi di corruzione e delle debolezze sistemiche nella vigilanza sopra descritte, gli interessi finanziari dell'Unione non possono essere considerati adeguatamente tutelati se i finanziamenti SAFE dovessero essere erogati all'Ungheria senza, quanto meno, stabilire condizioni rigorose che devono essere soddisfatte prima di qualsiasi erogazione di fondi;

91. sottolinea con preoccupazione che, dalla relazione sullo Stato di diritto 2024, la Slovacchia ha adottato una serie di modifiche del codice penale, approvate nella seconda metà del 2024, tra cui la chiusura di entità specializzate nella lotta alla corruzione, dell'Agenzia nazionale per la criminalità e della Procura speciale, che hanno comportato ritardi nelle indagini trasferite ad altri organismi e un calo significativo del numero di casi di corruzione; prende atto con preoccupazione del piano del governo slovacco di sostituire l'attuale ufficio per gli informatori con un'istituzione il cui presidente sarebbe nominato direttamente dal presidente del parlamento, il che rischia di politicizzare l'ufficio, allineare il suo lavoro alle priorità del governo, ridurre la protezione degli informatori e sottovalutare il controllo sul modo in cui il governo gestisce i fondi dell'Unione; sottolinea che tali sviluppi comportano un rischio maggiore e sostanziale per la sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione; sottolinea che il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto non si limita alle misure di ultima istanza, ma consente anche un'azione tempestiva con sospensioni parziali, laddove siano individuate violazioni dello Stato di diritto che rappresentano un grave rischio per la sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione;

92. osserva, in tale contesto, che, a seguito della missione della commissione per il controllo dei bilanci a Bratislava il 26-28 maggio 2025, le dichiarazioni pubbliche

infondate del primo ministro slovacco e dei membri del Consiglio nazionale hanno portato a minacce nei confronti del leader della missione, rendendo necessaria la protezione della polizia; ritiene che tali incidenti illustrino ulteriormente il deterioramento del contesto dello Stato di diritto e i rischi che esso comporta per gli interessi finanziari dell'Unione;

93. deplora che, secondo l'analisi della società civile, la stragrande maggioranza delle raccomandazioni della relazione sullo Stato di diritto sia una ripetizione di quelle precedenti; ritiene che ciò sollevi preoccupazioni in merito al fatto che le raccomandazioni siano prese sufficientemente sul serio dagli Stati membri e che la Commissione stia esercitando un'adeguata pressione per garantirne l'effettiva attuazione; sottolinea che molte delle carenze elencate nella relazione sullo Stato di diritto hanno un impatto diretto sulla sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione e ritiene pertanto essenziale, dal punto di vista del controllo di bilancio, che l'esercizio produca risultati tangibili e misurabili;

94. prende atto della risposta della Commissione secondo cui il Segretariato generale coordina l'uso di tre diversi strumenti del regolamento sulla condizionalità, della relazione sullo Stato di diritto, del dispositivo per la ripresa e la resilienza e delle condizioni abilitanti orizzontali dell'RDC per garantire la coerenza tra tutti i programmi, gli strumenti e gli Stati membri, e che all'interno di ciascuno strumento vi è un servizio capofila incaricato dell'attuazione e anche i pertinenti servizi associati contribuiscono a tale lavoro; osserva inoltre che la direzione generale della Giustizia e dei consumatori (DG JUST) e il Segretario generale guidano congiuntamente i lavori sulla relazione sullo Stato di diritto, la DG EMPL guida i lavori sulla condizione abilitante orizzontale della Carta, SG REFORM con la direzione generale degli Affari economici e finanziari (DG ECFIN) guida i lavori sul dispositivo per la ripresa e la resilienza e la direzione generale del Bilancio (DG BUDG) guida i lavori sul regolamento sulla condizionalità; deplora, tuttavia, che il ruolo della Presidente della Commissione sul processo decisionale alla base del congelamento dei fondi rimanga opaco; osserva che, nonostante un solido quadro sulla carta, il processo decisionale rimane insufficientemente trasparente nella pratica; si rammarica che, in passato, la Commissione abbia fornito soltanto le informazioni strettamente indispensabili, senza includere dettagli fondamentali, e che, nonostante la richiesta del Parlamento, non abbia trasmesso la documentazione completa; sottolinea che strutture decisionali chiare e trasparenti sono essenziali per evitare che la percezione del congelamento dei fondi sia soggetta a considerazioni politiche;

95. si rammarica che la Commissione abbia impiegato più di due anni per avviare una procedura di infrazione nei confronti di Malta per la mancata applicazione del diritto dell'Unione nel settore del gioco d'azzardo online; osserva con grave preoccupazione che, a causa della legislazione maltese che impedisce l'esecuzione di sentenze valide di altri Stati membri, circa 100 000 cittadini dell'Unione aventi diritto ai rimborsi non sono stati in grado di ottenere un risarcimento; osserva inoltre che diverse società di gioco d'azzardo autorizzate a Malta hanno iniziato a trasferire beni ad altre entità, mettendo così a rischio l'effettiva esecuzione di migliaia di sentenze giudiziarie anche se la legislazione contestata dovesse essere ritirata; deplora profondamente, in tale contesto, il ritardo della Commissione nell'avvio di procedure di infrazione;

Raccomandazioni

96. invita la Commissione a dare seguito alle raccomandazioni della Corte contenute nella sua relazione annuale per garantire che:

   i) le autorità di audit rafforzino la loro capacità di controllo e di individuazione verificando che pianifichino correttamente il campionamento, confermino che è la conformità ai criteri di ammissibilità è comprovata e conservino una documentazione adeguata a sostegno della pista di controllo;

   ii) in caso di debolezze sistematiche individuate nei programmi operativi e dell'applicazione di un tasso forfettario, le autorità dello Stato membro non utilizzino il meccanismo di rettifica forfettaria per sottrarsi alla loro responsabilità di verificare l'ammissibilità della spesa prima di dichiararla alla Commissione e procedano ai singoli recuperi ove necessario;

97. invita inoltre la Commissione a:

   i) continuare ad affrontare la questione sistemica della mancata individuazione degli errori a livello degli Stati membri nella spesa per la politica di coesione con l'efficace attuazione del piano d'azione, volto ad aumentare la capacità di individuazione a livello degli Stati membri e della Commissione;

   ii) mettere a punto una metodologia per misurare l'impatto finanziario complessivo delle indagini dell'EPPO e dell'OLAF, compresi gli importi recuperati a seguito di decisioni giudiziarie nazionali nei procedimenti penali, e per ottenere dagli Stati membri informazioni periodiche sul recupero dei beni e sulla quota restituita al bilancio dell'Unione, come raccomandato dalla Corte;

   iii) collegare le raccomandazioni della relazione sullo Stato di diritto all'attuazione di misure concrete da parte dello Stato membro interessato per avere un impatto maggiore e contribuire al meglio alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, e rinvia a tale riguardo alle raccomandazioni formulate nella risoluzione del Parlamento del 18 giugno 2025 sulla relazione sullo Stato di diritto 2024 della Commissione;

   iv) intensificare il monitoraggio delle condizioni abilitanti orizzontali e tematiche in tutti gli Stati membri al fine di individuare potenziali minacce per la tutela del bilancio dell'Unione e garantire una maggiore trasparenza e partecipazione dei portatori di interessi nell'applicazione di questo strumento;

   v) allineare maggiormente la relazione sullo Stato di diritto al regolamento sulla condizionalità e riferire in modo più dettagliato sulle violazioni dei principi dello Stato di diritto che possono essere utilizzate come contributo per attivare il regolamento sulla condizionalità;

   vi) riesaminare e affrontare con urgenza il deterioramento dello Stato di diritto e i rischi per il bilancio dell'Unione in Ungheria e adottare tutte le azioni necessarie in conformità del regolamento sulla condizionalità e di altri strumenti disponibili, compresa la sospensione totale dei fondi dell'Unione;

Risorse naturali e ambiente

98. osserva che il bilancio per i programmi della rubrica 3 del QFP "Risorse naturali e ambiente" ammontava a 64,4 miliardi di EUR (33,7 % del bilancio dell'Unione), ripartiti come segue: il 59,2 % di tali spese è stato destinato al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) – pagamenti diretti (38,1 miliardi di EUR), seguito dal FEASR (15,5 miliardi di EUR, 24,0 %), dal Fondo per una transizione giusta (6,2 miliardi di EUR, 9,5 %), dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) – spese connesse al mercato (2,7 miliardi di EUR, 4,1 %), affari marittimi e pesca (1,3 miliardi di EUR, 2,0 %), ambiente e clima (LIFE) (600 milioni di EUR, 0,9 %) e altre spese (200 milioni di EUR, 0,3 %);

99. sottolinea che nel 2024 la politica agricola comune (PAC) ha costituito la maggior parte (87,3 %) della spesa dell'Unione nell'ambito della rubrica "Risorse naturali e ambiente". ricorda che il 2024 è stato il secondo anno della PAC 2023-2027, in cui è stato introdotto un nuovo modello di attuazione che integra elementi basati sulle prestazioni, concordato con gli Stati membri nei piani strategici, come base per i pagamenti;

100. accoglie con favore che alla fine del 2024 i pagamenti a titolo del FEASR 2021-2027 ammontavano a 6,3 miliardi di EUR (rispetto ai 700 milioni di EUR nel 2023), che rappresentano un tasso di assorbimento del 9,5 % (rispetto all'1 % nel 2023); accoglie inoltre con favore il tasso di assorbimento del 32 % del Fondo per una transizione giusta; prende atto con preoccupazione del basso tasso di assorbimento del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA), che ha raggiunto solo il 3 % alla fine del 2024;

101. osserva che la Corte ha esaminato un campione di 228 operazioni che coprono l'intera gamma di spese nell'ambito della suddetta rubrica del QFP in 19 Stati membri e nel Regno Unito; osserva con preoccupazione che il livello di errore stimato dalla Corte nell'ambito di detta rubrica nel 2023 è pari al 2,6 % (2,2 %nel 2023); osserva inoltre che la Corte ha riscontrato otto errori quantificabili (ossia errori con un'incidenza finanziaria diretta sul bilancio dell'Unione) nello sviluppo rurale, otto nelle operazioni relative ai regimi ecologici, un nuovo tipo di intervento introdotto nell'ambito della PAC 2023-2027 per sostenere le pratiche agricole che contribuiscono agli obiettivi climatici e ambientali e al benessere degli animali, tre nei pagamenti diretti, esclusi i regimi ecologici, due nelle misure di mercato e uno in un'operazione in gestione concorrente nell'ambito del FEAMPA; osserva che la Corte ha rilevato anche altri 19 problemi di conformità senza alcuna incidenza finanziaria sul bilancio dell'Unione;

102. prende atto della classificazione degli errori da parte della Corte, in cui gli errori amministrativi rappresentano il 44 % degli errori, i problemi di inammissibilità il 28 %, il mancato rispetto degli impegni agroambientali, climatici o dei regimi ecologici il 16 % e la fornitura di informazioni inesatte su superfici o animali il 12 %;

103. esprime la propria preoccupazione per il fatto che nel caso dei 13 errori quantificabili la Corte ritiene che le autorità degli Stati membri e la Commissione disponessero di informazioni sufficienti per prevenire o individuare e correggere l'errore prima di accettare la spesa e che, se le autorità degli Stati membri avessero utilizzato in maniera adeguata tutte le informazioni di cui disponevano, il livello di errore stimato per questa rubrica sarebbe stato inferiore di 2,2 punti percentuali;

104. è rassicurato dalla conclusione della Corte secondo cui i pagamenti diretti nell'ambito

della PAC, esclusi i regimi ecologici, sono rimasti esenti da errori rilevanti nel 2024; prende atto della valutazione della Commissione secondo cui ciò conferma l'importante ruolo svolto dal sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) nel prevenire e ridurre il rischio di errori, in quanto i pagamenti diretti sono gestiti da ciascuno Stato membro attraverso il SIGC, che collega le banche dati delle aziende, delle domande di aiuto, dei registri degli animali e delle superfici agricole;

105. ricorda che, nell'ambito del modello basato sulla performance della PAC 2023-2027, gli Stati membri stabiliscono le norme che i beneficiari finali devono rispettare conformemente al quadro generale dell'Unione, mentre la Commissione si concentra sui risultati della performance e sul funzionamento dei sistemi che gli Stati membri mettono in atto per garantire il rispetto di tali condizioni e non più sulle singole operazioni; ricorda inoltre che, di conseguenza, per la PAC 2023-2027 gli Stati membri sono tenuti a riferire alla Commissione in merito agli indicatori di realizzazione e di risultato relativi all'attuazione delle politiche e non alle statistiche di controllo;

106. prende atto delle risposte della Commissione alla Corte secondo cui la Commissione ritiene che l'attività di audit degli organismi di certificazione continui a essere un elemento chiave di affidabilità per la spesa della PAC nell'ambito dei piani strategici; osserva inoltre che, per la PAC 2023-2027, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione i loro pacchetti di affidabilità, comprese le nuove relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e il parere dell'organismo di certificazione e le relazioni di accompagnamento, che la Commissione utilizza, insieme ai risultati delle proprie constatazioni di audit e a quelli della Corte, per trarre conclusioni sull'affidabilità della spesa della PAC; sottolinea che la Commissione non calcola un tasso di errore o un rischio al pagamento per le spese nell'ambito dei piani strategici della PAC; prende atto della spiegazione della Commissione secondo cui, poiché nel 2024 il 74,8 % della spesa della rubrica 3 del QFP corrispondeva alla spesa basata sulla performance nell'ambito dei piani strategici della PAC, non è stato possibile determinare alcun rischio al pagamento per tale rubrica e, di conseguenza, per il bilancio dell'Unione nel suo complesso;

107. osserva che per il 2024 la direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale (DG AGRI) ha valutato l'82 % della spesa della PAC 2023-2027 a basso rischio, l'11% a medio rischio e il restante 7 % ad alto rischio; prende atto del chiarimento della Corte secondo cui la spesa a basso rischio corrisponde a interventi non interessati da potenziali gravi carenze nei loro sistemi di governance e che la maggior parte della spesa a basso rischio riguarda i pagamenti diretti e altri tipi di sostegno contemplati dal SIGC; osserva inoltre che, nella sua relazione annuale di attività per il 2024, la DG AGRI ha combinato il risultato dei pagamenti basati sulla performance e sulla conformità e ha concluso che complessivamente il 77 % della spesa della PAC nel 2024 era a basso rischio (rispetto al 69 % nel 2023 e al 72 % nel 2022), il 10 % era a rischio medio e il 13 % era ad alto rischio;

108. prende atto con preoccupazione delle riserve formulate nella RAA 2024 della DG AGRI, vale a dire dieci riserve per nove Stati membri relative alle spese SIGC nell'ambito dei piani strategici della PAC a causa di potenziali gravi carenze individuate nel funzionamento dei sistemi di governance, sei riserve per cinque Stati membri relative a spese non SIGC nell'ambito dei piani strategici della PAC a causa di potenziali gravi carenze individuate nel funzionamento dei sistemi di governance, sei

riserve per quattro Stati membri relative a misure di mercato a causa del gran numero di carenze nella legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, con un importo a rischio stimato a 14,92 milioni di EUR, una riserva per uno Stato membro relativa ai pagamenti diretti nell'ambito del programma di opzioni specificamente relative alla lontananza e all'insularità (POSEI) a causa del gran numero di carenze nella legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, con un importo a rischio stimato a 28,83 milioni di EUR, 12 riserve per dieci Stati membri relative allo sviluppo rurale a causa del gran numero di carenze nella legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, con un importo a rischio stimato a 209,80 milioni di EUR;

109. accoglie con favore il fatto che, nell'ambito del suo audit del 2024, la Corte abbia anche raccolto e analizzato informazioni sull'introduzione di relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione per la PAC 2023-2027; è rassicurato dalla conclusione generale della Corte secondo cui la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione è stata introdotta, per la maggior parte, così come previsto e non ha individuato problemi in relazione ai dati comunicati; è rassicurato dalla constatazione della Corte secondo cui, per i nove organismi pagatori esaminati, è possibile stabilire la corrispondenza tra i pagamenti effettuati e le realizzazioni registrate nei loro sistemi informatici per la produzione di relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione;

110. prende atto della constatazione della Corte, basata sulla sua indagine condotta su 19 Stati membri, secondo cui i sistemi di rendicontazione sulla performance degli organismi pagatori erano ancora in fase di sviluppo nel 2024, ove 18 organismi pagatori hanno automatizzato la produzione di indicatori di performance e due utilizzano un approccio manuale o parzialmente automatizzato per produrre alcuni indicatori chiave di realizzazione per le loro relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione 2024; osserva con preoccupazione che i sistemi informatici utilizzati per l'elaborazione delle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione, al momento dell'attività di audit della Corte, non erano ancora stati sottoposti a test completi per verificarne la conformità alle norme internazionali in materia di sicurezza delle informazioni (ISO 27001);

111. ricorda che la PAC 2023-2027 si basa su dieci obiettivi chiave, tra cui la garanzia di un reddito equo per gli agricoltori; ritiene che il sostegno diretto al reddito nell'ambito della PAC dovrebbe essere fornito solo agli agricoltori attivi la cui attività principale è l'agricoltura, con particolare attenzione ai soggetti più bisognosi, come le aziende agricole a conduzione familiare e di piccole dimensioni, le aziende agricole in zone con sfide naturali o altre sfide specifiche, i giovani agricoltori e le agricoltrici; ritiene che la Commissione dovrebbe adottare misure per aumentare l'efficacia dei fondi agricoli dell'Unione e garantire che solo gli agricoltori attivi ricevano un sostegno diretto al reddito, e non i proprietari terrieri;

112. esprime preoccupazione per le accuse di frode su vasta scala a danno dei fondi agricoli dell'Unione, segnalate per la prima volta dai media nel febbraio 2025, riguardanti l'Agenzia greca di pagamento e controllo per gli aiuti comunitari di orientamento e garanzia (OPEKEPE); ricorda che nel maggio 2025 l'EPPO ha pubblicato un comunicato stampa in cui confermava che stava conducendo un'indagine su un presunto regime di frode organizzata che coinvolgeva fondi agricoli e corruzione che coinvolgeva funzionari pubblici dell'OPEKEPE; ricorda che, secondo le notizie di stampa, l'EPPO ha trasmesso informazioni al parlamento greco al fine di indagare su due ex ministri; osserva che lo scandalo OPEKEPE ha portato alle dimissioni di diversi

ministri e viceministri per il loro presunto coinvolgimento nello scandalo; prende atto con preoccupazione del comunicato stampa dell'EPPO del 22 ottobre 2025, in cui si spiega che nel corso dell'indagine preliminare dell'EPPO è stato individuato un gruppo criminale organizzato, presumibilmente coinvolto in un sistematico regime di frode in relazione a sovvenzioni su larga scala e in attività di riciclaggio di denaro;

113. riconosce che la DG AGRI, nella sua relazione annuale di attività 2024, ha formulato quattro riserve relative alle spese gestite dall'OPEKEPE; osserva che una di tali riserve riguarda tutti gli interventi SIGC nell'ambito dei piani strategici della PAC, in quanto l'audit di conformità della DG AGRI e il lavoro dell'organismo di certificazione hanno evidenziato una serie di potenziali gravi carenze in relazione all'attuazione del sistema di identificazione delle parcelle agricole, nonché alla progettazione e al funzionamento del sistema di gestione e controllo; prende atto che è stata formulata un'altra riserva in merito alle spese non SIGC nell'ambito dei piani strategici della PAC riguardanti il settore vitivinicolo e l'apicoltura a causa di potenziali gravi carenze in relazione alla progettazione o all'istituzione dei sistemi che non contemplano i principi di economia, efficienza e misure per evitare doppi finanziamenti; osserva che la terza riserva per l'OPEKEPE riguarda i programmi di sviluppo rurale 2014-2022, per i quali il tasso di errore corretto è stimato al 7,45 %, a causa degli audit della DG AGRI nel 2023 e nel 2024 che hanno individuato diverse carenze relative al sistema di identificazione delle parcelle agricole, carenze nei controlli in loco dell'OPEKEPE, gravi carenze per quanto riguarda la supervisione e i controlli dei gruppi di azione locale, procedure per verificare la potenziale creazione di condizioni artificiali, controlli sui doppi finanziamenti e sugli appalti pubblici e carenze nella valutazione della ragionevolezza dei costi e nella verifica dello status di PMI; prende atto che la quarta riserva relativa alle misure di mercato al di fuori dei piani strategici della PAC riguarda le organizzazioni di produttori ortofrutticoli e le misure eccezionali, per le quali è stimato un tasso di errore adeguato del 10 % a seguito dell'audit della DG AGRI nel 2024, che ha individuato carenze nei controlli amministrativi e in loco che incidono sulle misure eccezionali e del fatto che, sulla base della valutazione dell'organismo di certificazione, sono stati apportati adeguamenti ai tassi di errore per le organizzazioni di produttori ortofrutticoli e la promozione;

114. prende atto delle risposte scritte della Commissione secondo cui nel 2023 e nuovamente nel giugno 2024 la DG AGRI ha chiesto all'autorità greca competente di sottoporre a verifica l'accreditamento di OPEKEPE; prende atto della spiegazione contenuta nella RAA della DG AGRI secondo cui le carenze che incidono su diversi criteri di accreditamento sono state individuate dall'organismo di certificazione e dalla DG AGRI e, di conseguenza, le autorità greche hanno sottoposto a verifica l'accreditamento di OPEKEPE nel settembre 2024 e hanno elaborato un piano d'azione per l'accreditamento; prende atto altresì che la Commissione sta seguendo i progressi compiuti nell'attuazione di tale piano d'azione correttivo; insiste affinché la Commissione condivida con l'autorità di discarico l'ultimo piano d'azione riveduto e la sua valutazione;

115. prende atto della risposta della Commissione secondo cui nel giugno 2025 la Commissione ha applicato una rettifica finanziaria di 415 milioni di EUR per le carenze

individuate nel sistema di gestione e di controllo in Grecia nel periodo 2015-2022[11]; osserva con preoccupazione che la Commissione era a conoscenza di gravi carenze relative a OPEKEPE almeno dal 2021, in quanto un'indagine di conformità relativa all'accreditamento allora in corso era già stata segnalata nella relazione annuale di attività della DG AGRI per il 2021; si rammarica del fatto che la Commissione non abbia adottato provvedimenti in precedenza per indagare in modo approfondito sulle gravi carenze riscontrate in relazione al lavoro di OPEKEPE, attenuare i rischi e tutelare meglio il bilancio dell'Unione;

116. esprime preoccupazione per il numero di irregolarità e accuse di frode relative alle pensioni finanziate dall'Unione; prende atto delle risposte scritte della Commissione secondo cui, per il periodo di programmazione 2014-2022, le pensioni sono state finanziate, insieme ad altri tipi di investimenti, nell'ambito della sottomisura 6.4 "Sviluppo rurale" (investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività non agricole) e del programma Leader; deplora che, poiché gli Stati membri non comunicano alla Commissione il numero e il tipo di investimenti sostenuti da tali misure, la Commissione non abbia potuto fornire all'autorità di discarico una panoramica dei progetti di pensioni finanziate dall'Unione; osserva che gli audit della Commissione sulle misure di sviluppo rurale sono basati sul sistema e non valutano la legittimità e la regolarità delle singole operazioni; prende atto della risposta scritta della Commissione secondo cui in Ungheria, Slovacchia (misura 6.4) e Grecia (Leader) sono stati mossi rilievi sul sistema di gestione e controllo attuato dagli Stati membri in relazione alle pensioni; ritiene che, dato il numero di accuse di frode relative alle pensioni, la Commissione dovrebbe anche monitorare e sottoporre ad audit i singoli progetti di pensioni, compreso il loro utilizzo oltre il periodo di attuazione del progetto, e prendere in considerazione la possibilità di estendere il periodo di durabilità per questo tipo di progetti al fine di prevenire ulteriori abusi nonché di introdurre rigorosi controlli sui conflitti di interessi come prerequisito per l'assegnazione dei fondi dell'Unione per la costruzione di pensioni;

117. ricorda che l'attuale primo ministro ceco si è trovato in una situazione di conflitto di interessi durante il suo precedente mandato e la relativa risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2018[12]; prende atto delle risposte scritte della Commissione in merito alle misure adottate in risposta al conflitto di interessi dovuto alla proprietà di Agrofert da parte di Andrej Babiš nel periodo in cui ricopriva la carica di primo ministro della Cechia; osserva in particolare che nel marzo 2020 la Commissione ha sospeso il pagamento di un progetto Agrofert del valore di 30 606,96 EUR; osserva che nel giugno 2022 la Commissione ha applicato alla Cechia una rettifica finanziaria di 3,3 milioni di EUR, di cui una parte (30 606,96 EUR) riguardava la situazione di conflitto di interessi del primo ministro durante il suo mandato che si è concluso nel 2021[13];

---

11 Decisione di esecuzione (UE) 2025/1147 della Commissione, dell'11 giugno 2025, che esclude dal finanziamento dell'Unione europea alcune spese sostenute da alcuni Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L, 2025/1147, 13.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1147/oj).

12 Testi approvati, P8_TA(2018)0530.

13 Decisione di esecuzione (UE) 2022/908 della Commissione, dell'8 giugno 2022, che esclude dal finanziamento dell'Unione europea alcune spese sostenute dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 157 del 10.6.2022, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/908/oj).

insiste sul fatto che la Commissione dovrebbe continuare a monitorare eventuali conflitti di interessi che potrebbero incidere sui fondi dell'Unione, in particolare in relazione ai funzionari eletti, e adottare misure a tutela del bilancio dell'Unione;

118. osserva che Andrej Babiš è stato rieletto e ha assunto la carica di primo ministro della Cechia nel dicembre 2025; prende atto del suo annuncio pubblico secondo cui intende rinunciare alla proprietà e al controllo di Agrofert tramite un accordo fiduciario presumibilmente irreversibile; osserva, tuttavia, che finora non è stata resa pubblica alcuna documentazione giuridica concreta, che al 15 gennaio 2026 la struttura fiduciaria non è ancora stata istituita, che la sua giurisdizione, la sua governance e i suoi amministratori fiduciari rimangono sconosciuti e che il signor Babiš continua, attualmente, a detenere Agrofert e altri interessi commerciali che potrebbero potenzialmente beneficiare dei fondi dell'Unione; osserva inoltre che, anche nell'ambito dell'accordo descritto, Agrofert sarebbe in ultima analisi trasferito ai suoi figli, mantenendo così un chiaro interesse economico a lungo termine; sottolinea che il semplice annuncio di accordi futuri non è sufficiente a dissipare le preoccupazioni relative al conflitto di interessi;

119. ricorda che il clima e la biodiversità sono due delle priorità politiche orizzontali per il bilancio dell'Unione 2021-2027; osserva che la Commissione definisce l'integrazione del clima e della biodiversità quale considerazione sistematica degli obiettivi in materia di clima e biodiversità nella progettazione, preparazione, attuazione e valutazione di ciascun programma di spesa;

120. ricorda che l'accordo interistituzionale del 2020 ha stabilito un obiettivo vincolante del 30 % per la spesa per il clima, ma solo un'ambizione annuale del 7,5 % nel 2025 e del 10 % nel 2026 e nel 2027 per la spesa per la biodiversità; osserva che la Commissione monitora la spesa dell'Unione per le attività connesse al clima e alla biodiversità mediante metodologie dedicate; sottolinea che le metodologie di monitoraggio del clima e della biodiversità sono sistemi di marcatura ex ante basati sull'effetto atteso delle attività e non tengono conto dei risultati; ricorda che l'integrazione delle priorità nel bilancio dell'Unione comporta la considerazione di tale priorità in tutte le fasi del ciclo di bilancio; sottolinea pertanto che il monitoraggio della spesa relativa agli obiettivi in materia di clima o biodiversità è solo una fase di un ciclo globale di bilancio verde, in cui gli obiettivi in materia di clima e biodiversità sono presi in considerazione durante l'intero ciclo di vita del bilancio;

121. osserva che, applicando le sue metodologie di monitoraggio del clima e della biodiversità, la Commissione calcola che l'Unione è sulla buona strada per conseguire il suo obiettivo di spesa per il clima del 30 % per il periodo 2021-2027 e la sua ambizione di spesa per la biodiversità del 7,5 % per il 2024; si rammarica che non sia sulla buona strada per conseguire la sua ambizione di spesa per la biodiversità del 10 % per il 2026 e il 2027;

122. esprime preoccupazione per il fatto che, in diversi audit, la Corte ha riscontrato che il contributo dei fondi dell'Unione agli obiettivi climatici non era chiaro ed era potenzialmente sovrastimato a causa delle carenze nelle metodologie di monitoraggio della Commissione; ricorda che, nella sua relazione speciale 09/2022 sulla spesa per il clima nel bilancio dell'Unione per il periodo 2014-2020, la Corte ha rilevato che il contributo per il clima del bilancio dell'Unione era stato sovrastimato di 72 miliardi di

EUR nell'ambito del QFP 2014-2020, in quanto la spesa dichiarata non era sempre pertinente per l'azione per il clima, in particolare nell'ambito della PAC; attende con interesse di ricevere nel 2026 la valutazione della Corte sul seguito dato dalla Commissione alle sue raccomandazioni formulate nella relazione speciale 09/2022;

123. prende atto della relazione speciale 20/2024 della Corte sui piani della politica agricola comune e della risposta della Commissione, in particolare della conclusione generale della Corte secondo cui i piani strategici della PAC 2023-2027 sono più "verdi" rispetto al precedente periodo della PAC, ma non corrispondono alle ambizioni dell'Unione in materia di clima e ambiente, e della mancanza di elementi chiave per valutare i risultati; accoglie con favore il fatto che la Corte ha raccomandato alla Commissione anche di stimare il contributo della PAC agli obiettivi del Green Deal e di rafforzare il futuro quadro di monitoraggio della PAC per il clima e l'ambiente;

124. prende atto della relazione speciale 14/2024 della Corte "Transizione verde – Il contributo del dispositivo per la ripresa e la resilienza non è chiaro" e della risposta della Commissione; è deluso dalla conclusione generale della Corte secondo cui le carenze nella progettazione e nell'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza mettono in discussione il conseguimento dei suoi obiettivi climatici e ambientali e il contributo del dispositivo alla transizione verde non è chiaro; è preoccupato per il fatto che la Corte abbia osservato che il monitoraggio della spesa per il clima comporta un elevato livello di approssimazione e che alcuni coefficienti portavano a potenziali sovrastime; accoglie con favore il fatto che la Corte raccomandi inoltre alla Commissione di stimare meglio la spesa per il clima nell'ambito dei futuri strumenti di finanziamento e di garantire un'adeguata progettazione dei futuri strumenti di finanziamento a sostegno degli obiettivi e dei traguardi climatici e ambientali;

125. prende atto della relazione speciale 15/2024 della Corte sull'adattamento ai cambiamenti climatici nell'UE e della risposta della Commissione; apprezza la conclusione della Corte secondo cui il quadro generale dell'Unione per la politica di adattamento era solido; esprime preoccupazione per la constatazione che gli Stati membri hanno talvolta utilizzato dati scientifici obsoleti per i loro documenti strategici nazionali in materia di adattamento e che le relazioni degli Stati membri sull'adattamento ai cambiamenti climatici sono state insufficienti e hanno apportato scarso valore aggiunto in termini di monitoraggio dei progressi; è deluso dalle constatazioni della Corte secondo cui un terzo dei progetti inclusi nel campione ha avuto un impatto modesto o nullo sull'aumento della capacità di adattamento e vi è il rischio che due progetti (su 36) possano comportare un maladattamento; accoglie con favore il fatto che la Corte raccomandi inoltre alla Commissione di migliorare la rendicontazione sull'adattamento ai cambiamenti climatici attraverso indicatori comuni per misurare i progressi compiuti e monitorare le debolezze individuate;

126. ricorda che tutta la spesa dell'Unione deve rispettare il principio orizzontale "non arrecare un danno significativo", di cui al punto 16 dell'accordo interistituzionale, che stabilisce che la spesa dell'Unione non deve arrecare danno ai sei obiettivi ambientali di cui all'articolo 17 del regolamento sulla tassonomia[14], vale a dire la mitigazione dei

[14] Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj).

cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi, l'uso sostenibile e la protezione delle risorse idriche, l'economia circolare, la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento e la protezione della biodiversità; ritiene che, alla luce delle constatazioni ricorrenti della Corte, anche gli effetti ambientali negativi della spesa dell'Unione dovrebbero essere monitorati e comunicati;

127. ricorda che il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS) è una componente fondamentale del Green Deal europeo e uno dei principali strumenti per conseguire l'ambizione climatica dell'Unione; prende atto della constatazione dell'audit dell'IAS del 2024 sull'attuazione e il monitoraggio dell'EU ETS secondo cui, nonostante il pesante carico di lavoro, il quadro giuridico complesso e le scarse risorse con cui opera, il personale della direzione generale dell'Azione per il clima (DG CLIMA) si è impegnato a svolgere i propri compiti e ha manifestato la volontà di migliorare l'efficienza dei processi relativi all'EU ETS; apprezza la conferma scritta della Commissione secondo cui la DG CLIMA intende dare seguito alla maggior parte delle raccomandazioni di audit interno entro il 2025 e a tutte entro la metà del 2028;

128. ricorda che dal 2010 la DG CLIMA ha formulato una riserva in tutte le sue RAA per motivi reputazionali, giuridici e/o finanziari connessi alle carenze in materia di sicurezza individuate nel registro dell'Unione per l'EU ETS, che è stata mantenuta nella RAA 2024; deplora il fatto che le carenze sottostanti non siano state affrontate dal 2010; esprime preoccupazione per il chiarimento scritto della Commissione secondo cui il livello di rischio è strettamente legato al valore delle attività gestite dall'EU ETS, che sono aumentate di dieci volte dal 2017, ed è ulteriormente aggravato dal deterioramento del contesto geopolitico; sottolinea che, sebbene l'incidenza finanziaria della riserva per il 2024 non possa essere quantificata, al momento della relazione annuale di attività 2024 della DG CLIMA il registro dell'Unione deteneva quote per un valore di oltre 200 miliardi di EUR a prezzi correnti;

129. prende atto con preoccupazione della risposta scritta della Commissione secondo cui l'evoluzione del panorama dei rischi ha sistematicamente superato la velocità con cui la Commissione è stata in grado di migliorare le misure di sicurezza; comprende che, secondo la valutazione della Commissione, il rischio per la sicurezza individuato nel registro dell'Unione per l'EU ETS può essere risolto solo aumentando il livello di spesa e, in ultima analisi, esternalizzando il registro dell'Unione; è costernato per il fatto che la proposta di affrontare le carenze in materia di sicurezza del registro dell'Unione sia bloccata principalmente dall'indisponibilità di risorse umane e finanziarie adeguate; prende atto con preoccupazione della risposta scritta della Commissione secondo cui tali risorse dovrebbero provenire dall'introduzione di tariffe per servizi resi agli Stati membri per finanziare il funzionamento dell'UE ETS, ma, poiché una base giuridica adeguata per l'introduzione di una tariffa per servizi deve essere proposta per la prima volta nella direttiva ETS, la Commissione ritiene che non sia possibile trovare una soluzione prima del 2028; ritiene imperativo che siano messe a disposizione senza indugio risorse adeguate per affrontare i gravi rischi finanziari, giuridici e reputazionali per l'Unione determinate dalle carenze in materia di sicurezza del registro dell'Unione;

130. ricorda che la democrazia e il pluralismo sono valori fondamentali dell'UE sanciti dall'articolo 2 TUE; ricorda altresì che, in linea con l'articolo 11 TUE, le istituzioni dell'Unione devono dare ai cittadini e alle associazioni rappresentative la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di

intervento dell'Unione al fine di mantenere un dialogo aperto, trasparente e regolare;

131. riconosce l'importanza del programma LIFE, l'unico programma autonomo dell'Unione per l'ambiente e l'azione per il clima, per finanziare la conservazione della natura, l'economia circolare, l'azione per il clima e i progetti di transizione verso l'energia pulita e, più in generale, per promuovere lo sviluppo sostenibile in tutta l'Unione; ricorda le disposizioni del regolamento LIFE+, compreso l'articolo 11, paragrafo 6, secondo cui l'erogazione di sovvenzioni di funzionamento a sostegno del funzionamento di enti senza scopo di lucro che partecipano allo sviluppo, all'attuazione e all'applicazione della legislazione e delle politiche dell'Unione e che sono principalmente attivi nel settore dell'ambiente o dell'azione per il clima, compresa la transizione energetica, è un'azione ammissibile ai finanziamenti LIFE; osserva che le sovvenzioni di funzionamento assegnate alle ONG nell'ambito del programma LIFE rappresentano solo l'1 % del bilancio totale del programma;

132. deplora le accuse di indebita attività di lobbying nei confronti di organizzazioni non governative le cui attività sono state sostenute da sovvenzioni di funzionamento LIFE; osserva che la risposta della vicepresidente esecutiva della Commissione per una Transizione pulita, giusta e competitiva alla commissione CONT del 2 dicembre 2025 nell'audizione sul discarico conferma che le attività delle organizzazioni non governative sostenute dalle sovvenzioni di funzionamento LIFE non hanno violato alcun quadro giuridico e che l'attuazione del programma LIFE ha pienamente rispettato il regolamento finanziario;

133. osserva che una revisione di una serie di contratti di finanziamento tra la Commissione e gli operatori economici, richiesta nel quadro della presente procedura di discarico, dimostra che le attività volte a influenzare l'ordine pubblico o il processo decisionale non si limitano alle ONG, ma si riscontrano anche nei contratti con altre categorie di beneficiari; esprime preoccupazione per il fatto che, in alcuni casi, le imprese che ricevono finanziamenti dell'Unione per tali attività possano avere contemporaneamente membri dei loro consigli di amministrazione che ricoprono cariche decisionali nell'UE e ricevono una remunerazione; osserva inoltre che l'IAS ha svolto un impegno mirato incentrato esclusivamente sul finanziamento delle ONG nell'ambito del programma LIFE al fine di verificare il rispetto degli orientamenti sul finanziamento delle attività relative allo sviluppo, all'attuazione, al monitoraggio e all'applicazione della legislazione e delle politiche dell'Unione, ma non ha verificato la conformità a tali orientamenti degli accordi firmati con altri beneficiari;

Raccomandazioni

134. chiede alla Commissione di:

i) mettere a disposizione, in cooperazione con gli Stati membri, le risorse finanziarie e umane necessarie per risolvere con urgenza le rimanenti significative carenze in materia di sicurezza individuate nel registro dell'EU ETS dell'Unione;

ii) fornire sostegno agli Stati membri per semplificare i regimi ecologici, come raccomandato dalla Corte, senza ridurre la loro ambizione ambientale;

iii) aiutare gli Stati membri a testare e aggiornare i sistemi informatici utilizzati per

elaborare le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione, al fine di garantirne la conformità alle norme internazionali applicabili in materia di sicurezza delle informazioni;

iv) migliorare la sana gestione finanziaria della PAC attuale e futura garantendo che il sostegno diretto al reddito sia fornito solo agli agricoltori in attività, con particolare attenzione ai soggetti più bisognosi, come le aziende agricole a conduzione familiare e di piccole dimensioni, le aziende agricole in zone con sfide naturali o altre sfide specifiche, i giovani agricoltori e le agricoltrici;

v) condurre audit finanziari e di conformità dei progetti di pensioni finanziati dall'Unione sulla base del rischio;

vi) monitorare attentamente l'uso dei progetti di pensioni finanziati dall'Unione oltre il periodo di attuazione del progetto e prendere in considerazione la possibilità di prorogare il periodo di durabilità per questo tipo di progetti al fine di prevenire il continuo uso improprio, nonché introdurre rigorose verifiche dei conflitti di interessi come prerequisito per l'assegnazione dei fondi dell'Unione per la costruzione di pensioni;

vii) raccogliere dati presso le autorità degli Stati membri sul numero di progetti di pensioni finanziati dal bilancio dell'Unione dal 2021, indicando anche eventuali irregolarità rilevate, e condividere tali informazioni con l'autorità di discarico;

viii) monitorare eventuali conflitti di interessi che incidono sui fondi dell'Unione e garantire che i conflitti di interessi siano effettivamente risolti, anche per i membri del Consiglio europeo, e garantire, in particolare, che nessun fondo dell'Unione sia versato, direttamente o indirettamente, ad Agrofert o ad altri interessi commerciali di Andrej Babiš, fintantoché il conflitto di interessi individuato non sia stato risolto in modo dimostrabile e verificabile;

ix) condividere con l'autorità di discarico tutti i documenti pertinenti relativi al seguito dato dalla Commissione al caso OPEKEPE, compreso il piano d'azione aggiornato e la sua valutazione da parte della Commissione, secondo modalità riservate specifiche, se necessario;

x) trarre insegnamenti dal caso OPEKEPE, rafforzare il sistema di controllo dei fondi agricoli dell'UE, intensificare di conseguenza le attività di controllo della Commissione e riferire all'autorità di discarico in merito alle misure adottate;

xi) migliorare la metodologia utilizzata per il monitoraggio della spesa dell'Unione per le attività connesse al clima e alla biodiversità del QFP 2021-2027, anche dando seguito alle pertinenti raccomandazioni formulate nelle relazioni speciali della Corte e monitorando anche gli effetti negativi della spesa dell'Unione sugli obiettivi in materia di ambiente e biodiversità;

xii) mettere a punto e attuare una metodologia globale di bilancio verde nel prossimo QFP integrando le considerazioni in materia di clima, biodiversità e ambiente in tutte le fasi del ciclo di bilancio;

xiii) continuare a verificare che gli accordi di finanziamento con tutti i tipi di

beneficiari siano conformi agli orientamenti della Commissione del maggio 2024 sul finanziamento delle attività connesse allo sviluppo, all'attuazione, al monitoraggio e all'applicazione della legislazione e delle politiche dell'Unione;

xiv) garantire il rigoroso rispetto dell'articolo 61 del regolamento finanziario prevenendo, individuando e gestendo efficacemente i conflitti di interesse al momento della conclusione delle convenzioni di sovvenzione, in particolare con i beneficiari che assumono o remunerano i decisori dell'UE;

Migrazione e gestione delle frontiere

135. osserva che nel 2024 il bilancio per i programmi nell'ambito della rubrica 4 del QFP "Migrazione e gestione delle frontiere" ammontava a 3,4 miliardi di EUR (1,8 % della spesa del bilancio dell'Unione) ripartiti come segue: 1,4 miliardi di EUR (40,1 %) per il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), 1,3 miliardi di EUR (37,7 %) per tre agenzie decentrate, l'Agenzia europea delle frontiere e delle coste (FRONTEX), l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA) e l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (EU-LISA); e 0,8 miliardi di EUR (22,2 %) per il Fondo per la gestione integrata delle frontiere (IBMF), composto dallo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (BMVI) e dallo Strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale (CCEI);

136. ricorda che i finanziamenti dell'AMIF per il periodo 2014-2020 avrebbero dovuto essere spesi entro giugno 2024 e che i conti definitivi avrebbero dovuto essere presentati entro il 31 dicembre 2024; prende atto della constatazione della Corte secondo cui, al momento del suo audit, un importo rilevante dei finanziamenti dell'AMIF 2014-2020 doveva ancora essere liquidato (12 % o 528 milioni di EUR) in attesa dell'accettazione di tali conti definitivi da parte della Commissione; prende atto della risposta della Commissione secondo cui la spesa totale dichiarata dagli Stati membri nel periodo 2014-2020, compresa la presentazione dei conti definitivi, ammontava al 94 % dell'AMIF;

137. osserva che la Corte ha esaminato un campione di 23 operazioni, che ha considerato sufficientemente ampio per essere rappresentativo della spesa a titolo delle rubriche 4 e 5 del QFP e, pertanto, non può fornire una stima separata del tasso di errore per tali rubriche; osserva inoltre che i risultati dell'audit della Corte mostrano che la spesa a titolo delle rubriche 4 e 5 del QFP è inficiata da errori dovuti a problemi di ammissibilità e di appalti e all'assenza di documenti giustificativi e che pertanto è considerata un settore ad alto rischio (8 delle 23 operazioni controllate erano inficiate da errori); esprime preoccupazione per il fatto che la Corte abbia individuato tre errori quantificabili che hanno avuto un'incidenza finanziaria sul bilancio dell'Unione, sette casi di inosservanza delle disposizioni giuridiche e finanziarie (che non hanno avuto un'incidenza finanziaria diretta sul bilancio dell'Unione) e due operazioni che non hanno rispettato i principi della sana gestione finanziaria a causa di una protezione inadeguata delle attrezzature finanziate dall'Unione e del rimborso dell'imposta sul valore aggiunto agli enti pubblici al di sopra dei costi sostenuti, contrariamente agli orientamenti della Commissione; osserva che la Commissione stima che il rischio al pagamento nel 2024 è pari all'1,3 % per le spese relative alla migrazione e alla gestione delle frontiere;

138. accoglie con favore la conclusione della Corte secondo cui la Commissione ha dato pieno seguito a due raccomandazioni formulate dalla Corte nella sua relazione annuale 2021 e a una raccomandazione formulata nella sua relazione annuale 2022, che riguardano la fornitura di ulteriori orientamenti ai beneficiari dell'azione dell'Unione e dell'assistenza emergenziale e lo svolgimento di controlli ex ante più mirati; apprezza l'adozione della strategia di controllo riveduta per i progetti di assistenza emergenziale attuati in regime di gestione diretta e indiretta presso la direzione generale della Migrazione e degli affari interni (DG HOME) nel dicembre 2024;

139. esprime insoddisfazione per il fatto che la Corte continui a incontrare difficoltà nell'ottenere la documentazione necessaria per svolgere il suo mandato dalle organizzazioni internazionali che attuano progetti finanziati dall'Unione; osserva con preoccupazione che alcune organizzazioni internazionali hanno limitato l'accesso ai documenti da parte della Corte a una consultazione elettronica temporanea in un ambiente di sola visualizzazione e prende atto della conclusione della Corte secondo cui ciò indica una mancanza di precisione negli accordi contrattuali della Commissione con le organizzazioni internazionali; prende atto della risposta della Commissione secondo cui essa ritiene che gli accordi contrattuali esistenti con le organizzazioni internazionali forniscano già un quadro per garantire l'accessibilità dei documenti in modo da consentire i controlli richiesti; si rammarica del fatto che la Commissione non abbia pienamente accettato la raccomandazione della Corte di affrontare tale questione ricorrente, in particolare dato che le difficoltà della Corte nell'audit delle organizzazioni internazionali che attuano progetti finanziati dall'Unione sono persistite dall'audit dell'esercizio 2018; insiste sul fatto che gli accordi contrattuali della Commissione con i partner devono garantire i pieni diritti di audit della Corte, compresa la possibilità di scaricare e conservare le prove necessarie per l'audit, le revisione, il controllo di qualità e il seguito;

140. osserva con preoccupazione che nella relazione annuale di attività della DG HOME per il 2024 sono state formulate due riserve sulla dichiarazione di affidabilità; osserva che una riserva riguarda l'attuazione dei programmi AMIF e ISF 2014-2020 in diversi Stati membri a causa di gravi carenze nei sistemi di gestione e controllo per tali programmi rilevate dalla DG HOME; osserva inoltre che l'altra riserva riguarda i programmi AMIF 2021-2027, BMVI e ISF in diversi Stati membri a causa di gravi carenze nei sistemi di gestione e controllo di tali programmi;

141. osserva che gli Stati membri hanno presentato i primi conti nazionali annuali per i programmi AMIF 2021-2027 e BMVI nel 2024; osserva inoltre che la Corte ha esaminato il lavoro di cinque autorità di audit in relazione alle loro relazioni annuali di controllo e agli audit delle spese dell'AMIF e del BMVI; accoglie con favore le conclusioni della Corte secondo cui le autorità di audit avevano sviluppato e applicato procedure dettagliate di qualità sufficiente per riferire in merito al lavoro svolto nella rispettiva relazione annuale di controllo;

142. prende inoltre atto della conclusione della Corte secondo cui le autorità di audit da essa esaminate disponevano di programmi di audit dettagliati e utilizzavano le liste di controllo a sostegno delle loro conclusioni; osserva con preoccupazione che la Corte ha altresì rilevato alcune debolezze nel lavoro delle autorità di audit; prende atto dell'accettazione da parte della Commissione della raccomandazione della Corte di dare seguito alle carenze individuate nel lavoro delle autorità di audit;

143. prende atto dell'adozione del patto sulla migrazione e l'asilo nel 2024 e dello stanziamento di ulteriori 2 miliardi di EUR per la rubrica 4 del QFP per il periodo 2024-2027 nel contesto della revisione intermedia del QFP 2021-2027, anche al fine di consentire la piena attuazione delle nuove norme del patto; apprezza le risposte scritte della Commissione che confermano che la stessa ha messo a disposizione ulteriori 3 miliardi di EUR nell'ambito dell'AMIF e del BMVI per gli anni 2025-2027 al fine, tra l'altro, di sostenere gli Stati membri che ospitano persone in fuga dalla guerra in Ucraina;

144. sottolinea che la gestione delle frontiere esterne dell'Unione è un pilastro del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo; sostiene che l'Unione deve proteggere meglio le persone vulnerabili dalle reti di traffico e tratta di esseri umani; osserva che, a seguito dell'adozione della comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2024[15], la Commissione ha stanziato circa 520 milioni di EUR per gli Stati membri dell'Unione confinanti con la Russia e la Bielorussia attraverso il BMVI;

145. ricorda che la solidarietà e l'equa ripartizione delle responsabilità sono principi fondamentali alla base della politica dell'Unione in materia di migrazione e asilo; sottolinea, in tale contesto, il ruolo dell'AMIF nel sostenere gli Stati membri nell'accoglienza, nelle procedure di asilo, nelle misure di integrazione e nel reinsediamento, anche per le persone in fuga da conflitti e crisi umanitarie; sottolinea che l'efficace attuazione del patto sulla migrazione e l'asilo richiede finanziamenti sufficienti, ben gestiti e tempestivi per sostenere le misure di solidarietà in tutta l'Unione;

146. osserva che nel 2024 il 37,7 % dei finanziamenti dell'Unione per la migrazione e la gestione delle frontiere è stato assegnato alle agenzie decentrate nel settore della migrazione e degli affari interni; ricorda che, sebbene le agenzie decentrate siano indipendenti dalla Commissione dal punto di vista giuridico, finanziario e nell'esecuzione dei loro obblighi, la Commissione ha la responsabilità di controllare le loro attività; ricorda che la migrazione deve essere gestita nel pieno rispetto del diritto dell'Unione, compresi i diritti fondamentali; esprime profonda preoccupazione per le segnalazioni di respingimenti alle frontiere esterne dell'Unione, anche da parte di Frontex in Grecia, e per la relativa sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 7 gennaio 2025[16]; apprezza le risposte scritte della Commissione secondo cui è necessario un maggiore monitoraggio delle attività di Frontex in Grecia;

Raccomandazioni

147. invita la Corte dei conti europea a fornire una stima del tasso di errore per la rubrica 4 del QFP;

148. chiede alla Commissione di:

---

15 COM(2024)0570.

16 Corte europea dei diritti dell'uomo, causa *A.R.E.*/ *Grecia* (domanda n. 15783/21).

i) dare piena attuazione alle raccomandazioni della Corte, anche garantendo che i suoi accordi contrattuali con le organizzazioni internazionali rispettino pienamente i diritti di audit della Corte;

ii) ovviare alle carenze del sistema, insieme alle autorità degli Stati membri, per quanto riguarda le riserve formulate nella relazione annuale di attività 2024 della DG HOME e, se necessario, avviare anche procedure di verifica della conformità ed emettere ordini di recupero per gli importi versati agli Stati membri e considerati irregolari dalla Commissione;

iii) continuare a monitorare e controllare le misure richieste dagli Stati membri e dalle agenzie dell'Unione per la piena attuazione del patto sulla migrazione e l'asilo entro il 2026 e riferire al Parlamento in merito ai progressi compiuti verso la sua attuazione;

iv) monitorare attentamente le azioni finanziate dall'Unione per la gestione delle frontiere, in particolare al fine di garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali nell'Unione e del principio di non respingimento;

Sicurezza e difesa

149. osserva che nel 2024 il bilancio per i programmi nell'ambito della rubrica 5 del QFP "Sicurezza e difesa" ammontava a 2,1 miliardi di EUR (1,1 % della spesa del bilancio dell'Unione) ripartiti come segue: 800 milioni di EUR (36,9 %) per il Fondo europeo per la difesa (FED), 300 milioni di EUR (15,9 %) per la mobilità militare, 300 milioni di EUR (13,3 %) per gli strumenti di difesa e la connettività sicura dell'Unione; 300 milioni di EUR (12,1 %) per le agenzie decentrate, vale a dire l'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe (EUDA), l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL), 300 milioni di EUR (11,9 %) per la sicurezza nucleare, lo smantellamento degli impianti e altri settori e 200 milioni di EUR (9,9 %) per il Fondo Sicurezza interna (ISF);

150. ricorda che i finanziamenti dell'ISF per il periodo 2014-2020 avrebbero dovuto essere spesi entro giugno 2024 e che i conti definitivi avrebbero dovuto essere presentati entro il 31 dicembre 2024; prende atto della constatazione della Corte secondo cui, al momento dell'audit, un importo rilevante del finanziamento dell'ISF doveva ancora essere liquidato (16 % o 505 milioni di EUR) in attesa dell'accettazione di tali conti definitivi da parte della Commissione; prende atto della risposta della Commissione secondo cui la spesa totale dichiarata dagli Stati membri nel periodo 2014-2020, compresa la presentazione dei conti definitivi, ammontava al 94 % dell'ISF;

151. osserva con preoccupazione che, per i motivi illustrati nella sezione sulla migrazione e la gestione delle frontiere, la Corte non può fornire una stima separata del tasso di errore per la rubrica 5 "Sicurezza e difesa" del QFP e che, sulla base dei risultati di audit, la Corte ritiene che le spese di tale rubrica siano ad alto rischio; osserva che il commissario per la Difesa e lo spazio ha chiarito, durante la sua audizione nella commissione CONT del 6 novembre 2025, che la relazione annuale 2024 della Corte non include errori riscontrati sui progetti nel settore della difesa; osserva che la Commissione stima che il rischio al pagamento nel 2024 è stato dello 0,5 % per le spese relative alla sicurezza e alla difesa;

152. ricorda che la situazione geopolitica altamente instabile nel vicinato dell'Unione comporta maggiori sfide in materia di sicurezza e difesa, comprese le minacce ibride; sottolinea che la Russia rappresenta una grave minaccia per la sicurezza dell'Unione; ricorda che il Parlamento europeo ha invitato l'Unione e i suoi Stati membri a istituire un quadro giuridico che consenta di classificare la Russia come Stato sostenitore del terrorismo;

153. ricorda che le capacità di difesa nell'Unione risentono di decenni di investimenti insufficienti e che, secondo la Commissione, il divario di spesa per la difesa ammonta attualmente a 500 miliardi di EUR per il prossimo decennio; osserva che, data l'urgente necessità di rafforzare le capacità di difesa, il numero di strumenti di finanziamento della difesa dell'Unione è aumentato dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina; osserva che gli strumenti di difesa dell'Unione comprendono strumenti fuori bilancio come lo strumento europeo per la pace (EPF) e l'azione per la sicurezza in Europa (SAFE), uno strumento temporaneo di prestito per la difesa; sottolinea inoltre che, in aggiunta ai programmi di finanziamento della difesa, altri programmi dell'Unione possono servire a fini a duplice uso, in particolare la componente "mobilità militare" del meccanismo per collegare l'Europa (MCE) e il programma dell'Unione per una connettività sicura, istituito nel 2023 principalmente per fornire agli Stati membri dell'Unione un accesso garantito a servizi di connettività altamente sicuri, sovrani e globali; osserva altresì che, dopo la sua revisione intermedia del settembre 2025, i fondi della politica di coesione possono essere utilizzati anche per migliorare la mobilità militare e sviluppare le infrastrutture di difesa, in particolare nelle regioni frontaliere orientali;

154. apprezza le risposte scritte della Commissione che riconoscono che la moltitudine di strumenti relativi alla difesa ha portato a un panorama dei finanziamenti frammentato, con alcune sovrapposizioni e lacune; sottolinea la necessità di migliorare ulteriormente la trasparenza dei finanziamenti dell'Unione per la difesa, anche garantendo i diritti di audit della Corte per tutti gli strumenti e assicurando che l'autorità di discarico possa esercitare un controllo democratico su tutte le attività finanziate dall'Unione; sottolinea la necessità di aumentare la facilità d'uso delle informazioni sui finanziamenti dell'Unione per la difesa pubblicate, al fine di avvantaggiare anche i richiedenti e i beneficiari, in particolare le PMI;

155. sottolinea che il rapido aumento delle spese dell'Unione per la difesa e la sicurezza nel 2024 richiede modalità di audit equivalenti in termini pratici a quelle applicabili alle spese civili, compreso l'effettivo accesso della Corte dei conti europea, dell'OLAF e dell'EPPO a tutta la documentazione pertinente, anche quando i progetti riguardano tecnologie classificate o a duplice uso; ricorda che la Commissione stessa ha riconosciuto che l'accesso ai prodotti classificati può essere ritardato o impedito laddove gli Stati membri siano "originatori" della classificazione e che possono essere necessarie misure correttive, tra cui la sospensione o la cessazione dei finanziamenti, qualora l'accesso agli audit sia ostacolato;

156. ribadisce la sua preoccupazione per la decisione della Commissione di procedere all'adozione dell'iniziativa "Rearm EU" senza previa consultazione del Parlamento europeo; deplora che tale decisione eluda il principio dell'equilibrio istituzionale e comprometta il ruolo del Parlamento in quanto colegislatore nella definizione delle priorità strategiche e di bilancio; insiste affinché la Commissione si astenga dall'avviare

strumenti politici sostanziali che incidono sull'architettura finanziaria e strategica dell'Unione senza garantire il pieno rispetto delle prerogative del Parlamento;

157. ricorda che l'obiettivo generale del FES è promuovere la competitività, l'efficienza e la capacità di innovazione della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) in tutta l'Unione; osserva che, come indicato nelle risposte scritte della Commissione, i finanziamenti del FES pari a 227,9 milioni di EUR sono stati assegnati a 20 progetti relativi all'intelligenza artificiale e altri 171,1 milioni di EUR sono stati assegnati a 18 progetti incentrati sulle tecnologie dei droni aerei, mentre 50 progetti incentrati su ciò che può essere classificato come equipaggiamento di difesa tradizionale, relativo al combattimento terrestre, aereo e navale, alla difesa subacquea, ai missili aerei e alla mitigazione del rischio chimico, biologico, radiologico e nucleare (CBRN), sono stati sostenuti con un totale di 1,49 miliardi di EUR a titolo del FES; esprime preoccupazione per il fatto che dal 2021 sono stati spesi meno di 400 milioni di EUR del FES per progetti relativi all'intelligenza artificiale e alle tecnologie dei droni, nonostante il fatto che l'esperienza dei conflitti in corso e recenti dimostri chiaramente il ruolo in rapida crescita delle capacità informatiche, dell'intelligenza artificiale e dei sistemi senza equipaggio, compresi i droni, nella guerra moderna;

158. prende atto della relazione speciale 04/2025 della Corte sulla mobilità militare nell'UE e delle risposte della Commissione; è preoccupato per la conclusione generale Corte secondo cui il piano d'azione dell'UE sulla mobilità militare, pubblicato nel novembre 2022, non è stato costruito su basi sufficientemente solide e che i progressi compiuti verso il suo obiettivo, vale a dire garantire una circolazione rapida e senza soluzione di continuità del personale, del materiale e dei beni con breve preavviso e su larga scala, sono stati variabili a causa delle debolezze di progettazione e degli ostacoli all'attuazione; prende atto con preoccupazione delle osservazioni della Corte relative alla mancanza di una valida valutazione della Commissione dei finanziamenti complessivi necessari per realizzare i suoi obiettivi e traguardi; deplora il fatto, evidenziato dalla Corte, che il controllo parlamentare di tutte le attività di mobilità militare dell'Unione non sia possibile, in quanto non tutti i progetti sono finanziati dal bilancio dell'Unione; osserva che il Parlamento europeo non ha il potere di supervisionare le attività di mobilità militare dell'Agenzia europea per la difesa (AED), che è un'agenzia intergovernativa, o della PESCO, che è un quadro di cooperazione guidato dagli Stati membri;

159. esprime preoccupazione per il fatto che, a seguito di tre inviti a presentare proposte organizzati nel 2021, 2022 e 2023, l'intera dotazione per la mobilità militare nell'ambito dell'MCE per l'attuale periodo di programmazione è già stata esaurita, mentre si stima che siano necessari almeno 100 miliardi di EUR di investimenti per affrontare i 500 punti di crisi individuati nell'Unione come bisognosi di un aggiornamento urgente[17]; prende atto della risposta scritta della Commissione secondo cui la revisione del regolamento TEN-T del 2024 ha introdotto elementi per integrare la mobilità militare nella politica dei trasporti dell'Unione; osserva inoltre che la Commissione europea e l'alto rappresentante hanno adottato il pacchetto sulla mobilità militare 2025; ribadisce la sua preoccupazione per l'attuale mancanza di reattività ed efficienza nella mobilità

[17] Comunicazione congiunta della Commissione e dell'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 16 ottobre 2025, dal titolo "Preservare la pace – Tabella di marcia sulla prontezza alla difesa per il 2030" (JOIN(2025)0027).

militare, ostacolata da una complessità normativa e procedurale e dall'assenza di armonizzazione che comportano una lentezza del coordinamento e perdite di tempo;

Raccomandazioni

160. invita la Corte dei conti europea a fornire una stima del tasso di errore per la rubrica 5 del QFP;

161. chiede alla Commissione di:

i) adottare misure per migliorare la trasparenza della spesa dell'Unione per la difesa in tutti gli strumenti, anche garantendo i diritti di audit della Corte per tutti gli strumenti e assicurando che l'autorità di discarico possa esercitare un controllo democratico su tutte le attività finanziate dall'Unione, non solo durante i negoziati ma anche durante la fase di attuazione;

ii) fornire all'autorità di discarico una relazione annuale consolidata che copra tutte le spese relative alla difesa a carico del bilancio dell'Unione, degli strumenti fuori bilancio e di tutti gli altri strumenti pertinenti, quali i programmi relativi alla mobilità militare e alla sicurezza, al fine di consentire il controllo democratico ed evitare la frammentazione;

iii) fornire al Parlamento un seguito e una rendicontazione più sistematici in merito alle misure dell'Unione in materia di difesa e mobilità militare, all'attuazione e ai finanziamenti, compresi quelli relativi alla cooperazione UE-NATO, all'EPF, all'AED e alla PESCO;

iv) rafforzare il contributo del FES a un approccio europeo globale in materia di difesa, aumentando il sostegno ai progetti che affrontano le minacce ibride, compresi l'intelligenza artificiale, le tecnologie informatiche e i droni;

v) rinnova il suo invito a rafforzare ulteriormente le misure di sicurezza e difesa dell'Unione aumentando sostanzialmente i finanziamenti disponibili per migliorare i corridoi delle infrastrutture di trasporto a duplice uso e adottando misure per eliminare gli ostacoli amministrativi, procedurali e normativi ai movimenti militari transfrontalieri, conferendo priorità nel contempo ai finanziamenti dell'Unione per i progetti che meglio rispondono all'attuale panorama delle minacce europeo;

Vicinato e resto del mondo

162. osserva che il bilancio per i programmi della rubrica 6 del QFP "Vicinato e resto del mondo" ammontava a 15,4 miliardi di EUR (8,0 % del bilancio dell'Unione), ripartiti come segue: 62,4 % per lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale - Europa globale (NDICI-Europa globale), 15,9 % per gli aiuti umanitari (HUMA), 14,9 % per l'assistenza preadesione (IPA III), 2,7 % per l'assistenza macrofinanziaria Plus all'Ucraina e 4,1 % per altre azioni e altri programmi;

163. accoglie con favore il fatto che nel 2024 la Corte abbia esaminato un campione statisticamente rappresentativo di 137 operazioni che coprivano tutte le spese nell'ambito di questa rubrica del QFP, consentendole per la prima volta di calcolare un

tasso di errore; prende atto con preoccupazione del tasso di errore stimato del 4,9 %, notevolmente superiore alla soglia di rilevanza del 2,0 %; osserva inoltre che 56 delle 137 operazioni (40,9 %) contenevano errori quantificabili che hanno un'incidenza finanziaria sul bilancio dell'Unione; rileva che tali errori riguardavano costi non ammissibili, gravi violazioni delle norme in materia di appalti pubblici, mancanza di documenti giustificativi essenziali, beneficiari non ammissibili e spese non effettivamente sostenute; ritiene che tali questioni possano indicare carenze nel funzionamento e nell'affidabilità dei sistemi di controllo;

164. è sorpreso dal fatto che in dieci casi di errori quantificabili la Commissione disponeva già di informazioni sufficienti per prevenire l'errore o per individuarlo e correggerlo prima di accettare la spesa; osserva che, se la Commissione avesse utilizzato efficacemente tali informazioni, il livello di errore stimato sarebbe stato ridotto di 1,4 punti percentuali;

165. osserva che, come negli anni precedenti, una quota significativa degli errori rilevati dalla Corte riguardava contratti attuati in regime di gestione indiretta da organizzazioni valutate per pilastro, comprese le istituzioni internazionali; rileva che per tali contratti la Commissione ha accettato le spese sulla base di una relazione finanziaria e di una dichiarazione di gestione, essendo quest'ultima una certificazione autoprodotta dall'organizzazione valutata per pilastro che attesta la completezza, l'accuratezza e la conformità delle informazioni finanziarie fornite; osserva con preoccupazione che 26 dei 42 errori quantificati rilevati dalla Corte riguardavano tali contratti, contribuendo per 3,1 punti percentuali al livello di errore stimato, evidenziando in tal modo vulnerabilità persistenti nel quadro di affidabilità per la gestione indiretta con entità valutate per pilastro;

166. esprime preoccupazione per il fatto che, ancora una volta, la Corte ha riscontrato ritardi nell'ottenere la documentazione richiesta da alcune organizzazioni internazionali e istituzioni finanziarie internazionali, che hanno ostacolato in tal modo lo svolgimento tempestivo del suo lavoro di audit, nonostante la sua precedente raccomandazione del 2020; osserva che in 19 operazioni sottoposte ad audit tali entità hanno limitato l'accesso ai documenti a consultazioni elettroniche temporanee e di sola visualizzazione, senza consentire alla Corte di conservarne copie, il che ha ostacolato una pianificazione, un'esecuzione e un controllo di qualità adeguati dell'audit; si rammarica che tali ostacoli siano persistiti nonostante gli sforzi della Commissione per risolvere la questione attraverso una comunicazione costante con le organizzazioni interessate, come evidenziato anche nella relazione annuale 2024 sui fondi europei di sviluppo;

167. esprime profonda preoccupazione per il fatto che nel 2024 non si sono svolte missioni di monitoraggio orientato ai risultati (MOR), a causa della risoluzione dei due contratti di servizio MOR esistenti nel 2025; sottolinea con preoccupazione che la prevista gara d'appalto ristretta del 2024 per la nuova generazione di contratti MOR ha dovuto essere annullata a causa dell'indisponibilità di stanziamenti di spesa per il sostegno dell'NDICI, costringendo la DG INTPA a fare affidamento su crediti operativi e a preparare una misura di sostegno dell'NDICI a sé stante per finanziare i MOR; osserva che nell'ottobre 2025 è stata rilanciata una nuova procedura di gara ristretta nell'ambito di una clausola sospensiva e che il nuovo contratto MOR triennale dovrebbe essere firmato solo nell'aprile 2026; sottolinea che tale interruzione dei finanziamenti e degli appalti ha comportato una sospensione totale del sistema MOR dall'inizio del 2025, ritardando il

monitoraggio indipendente della performance dell'attuazione del programma e indebolendo l'orientamento generale dell'azione esterna ai risultati;

168. osserva che gli investimenti dell'UE nell'assistenza commerciale ai paesi meno sviluppati del mondo sono diminuiti, e che solo il 12,0 % dei flussi di aiuti al commercio (AfT) ha raggiunto i paesi meno sviluppati nel 2022, rispetto al 18,0 % in media tra il 2010 e il 2015; osserva con preoccupazione che tale rendimento carente persiste nonostante l'obiettivo di spesa del 25,0 % per i paesi meno sviluppati fissato nella strategia riveduta 2017 dell'UE in materia di aiuti al commercio; prende atto delle conclusioni della Corte dei conti europea nella relazione speciale 17/2025, secondo cui gli aiuti dell'UE al commercio non sono sulla buona strada per conseguire l'obiettivo per il 2030; accoglie con favore l'accettazione da parte della Commissione della raccomandazione della Corte di analizzare le cause alla base di tale declino e osserva che tale valutazione è prevista per il 2026, sottolineando la necessità di azioni correttive tempestive per garantire che l'assistenza commerciale dell'Unione raggiunga le persone più bisognose;

169. evidenzia che gli aiuti dell'Unione non devono in alcun caso finanziare – direttamente o indirettamente – il terrorismo e che pertanto essi non devono sostenere alcuna entità legata ad Hamas o a qualsiasi altra organizzazione terroristica o estremista; ricorda che, a tal fine, è legittimo ed essenziale identificare chiaramente tutti i beneficiari finali dell'assistenza dell'Unione, anche nei paesi terzi; sottolinea la necessità di un controllo rigoroso della distribuzione e dell'utilizzo degli aiuti per garantire che non vi sia un uso improprio dei fondi;

170. accoglie con favore il costante impegno della Commissione con l'Autorità palestinese sulla riforma dei programmi di studio e riconosce i progressi tangibili segnalati nel 2025, tra cui la revisione e la modifica in corso dei libri di testo da parte del ministero palestinese dell'Istruzione e dell'istruzione superiore per garantire l'allineamento alle norme dell'UNESCO; osserva in particolare che i libri di testo rivisti dell'ultimo anno della scuola media superiore sono stati messi a punto e resi pubblici all'inizio di ottobre 2025 e sono attualmente in fase di revisione da parte dell'Unione;

171. osserva che, come negli anni precedenti, nel 2024 non sono stati utilizzati finanziamenti dell'Unione per sostenere la produzione di libri di testo palestinesi e che l'assistenza dell'Unione nell'ambito del pacchetto di sostegno di emergenza 2024 e del programma globale pluriennale per la ripresa e la resilienza palestinese (2025-2027) è strettamente limitata a voci di spesa tracciabili quali stipendi, indennità sociali e arretrati verso gli ospedali; osserva che tale programma pluriennale è subordinato a un'ambiziosa matrice di riforma concordata con l'Autorità palestinese, che comprende una revisione sistematica dei materiali didattici;

172. esorta la Commissione, nel contesto della fornitura di sostegno e aiuti umanitari alla popolazione palestinese, a rafforzare il supporto all'UNRWA nonché a tutti i partner fidati, comprese le organizzazioni della società civile locali; ricorda l'importanza che la Commissione assicuri controlli indipendenti dell'UNRWA da parte di esperti esterni, della Corte e di partner internazionali esperti;

173. esprime profonda preoccupazione per le gravi carenze nella gestione della DG NEAR sotto la responsabilità del commissario Várhelyi nel corso del suo mandato di

commissario per il Vicinato e l'allargamento (2019-2024); osserva che, durante tale periodo, un numero senza precedenti di posizioni dirigenziali di alto livello è rimasto vacante per un tempo eccezionalmente lungo, compromettendo gravemente la capacità di gestione della direzione generale; osserva in particolare che il posto di direttore generale è rimasto vacante per 28 mesi, di direttore A per 25 mesi, di direttore NEAR B (vicinato meridionale) per 48 mesi, di direttore NEAR D (Balcani occidentali) per 35 mesi, di direttore del gruppo di sostegno per l'Ucraina per 32 mesi e di direttore R per 22 mesi; sottolinea che tali posti rimasti vacanti per lungo tempo hanno interessato alcuni dei portafogli politicamente più sensibili e operativamente critici dell'Unione, anche durante l'invasione russa dell'Ucraina e l'attacco terroristico di Hamas contro Israele; prende inoltre atto dei risultati dell'indagine sul personale della DG NEAR dell'aprile 2022 che mostrano un calo significativo della fiducia nella leadership dell'alta dirigenza, i peggiori risultati dell'indagine sul personale della DG mai registrati; ritiene che lasciare per anni la DG NEAR senza un'alta dirigenza stabile non possa conciliarsi con il dovere di una buona amministrazione e di una gestione efficace che ci si attende da un commissario;

174. prende atto delle dichiarazioni rilasciate dal commissario Várhelyi durante lo scambio di opinioni in seno alla commissione per il controllo dei bilanci il 12 gennaio 2026, in cui ha affermato che il posto di direttore del gruppo di sostegno per l'Ucraina era stato creato solo nel 2022 e ricoperto immediatamente dopo; deplora che tali informazioni fornite al Parlamento siano state inesatte, in quanto il gruppo di sostegno per l'Ucraina è stato istituito nel 2014 e, tra il 2020 e il 2023, la sua leadership è stata garantita a titolo provvisorio dal direttore generale aggiunto della DG NEAR oltre alle sue numerose altre funzioni;

175. prende atto delle recenti relazioni del giornalismo d'inchiesta pubblicate nell'ottobre 2025 da diversi organi di informazione europei secondo cui i servizi di intelligence ungheresi sarebbero impegnati in attività di spionaggio a Bruxelles, compresi i tentativi di reclutare cittadini ungheresi che lavorano nelle istituzioni dell'Unione; osserva che, secondo quanto riferito, tali attività si sono intensificate nel periodo 2015-2019, quando Várhelyi è stato rappresentante permanente dell'Ungheria presso l'Unione ed è stato formalmente il superiore dei funzionari dei servizi segreti che operavano sotto copertura diplomatica; sottolinea che tali accuse, sebbene riguardino un periodo precedente la sua nomina a commissario, contribuiscono ulteriormente a suscitare gravi preoccupazioni per quanto riguarda la sua condotta e la sua indipendenza; osserva che la Commissione ha confermato che sta esaminando tali accuse a livello interno e si aspetta di essere informato dell'esito di tale esame non appena concluso;

176. ritiene che, nel loro insieme, le gravi e prolungate carenze nella gestione della DG NEAR, la fornitura di informazioni inesatte al Parlamento nel contesto della procedura di discarico e le ulteriori preoccupazioni relative alla condotta e all'indipendenza sopra delineate dimostrino un modello incompatibile con le norme di responsabilità, affidabilità e buona amministrazione richieste a un membro della Commissione; conclude pertanto che il commissario Várhelyi non può essere considerato idoneo a esercitare le responsabilità di un commissario incaricato della gestione di portafogli politicamente sensibili e di ingenti fondi dell'Unione;

177. osserva con preoccupazione che i finanziamenti dell'Unione all'Ucraina sono ripartiti tra numerosi strumenti e strutture, creando un panorama finanziario frammentato e

complesso; sottolinea che l'assenza di una panoramica consolidata e trasparente del modo in cui tali fondi, compresi i prestiti garantiti dal margine di manovra del QFP, sono assegnati e spesi ostacola un controllo democratico efficace, la responsabilità e la capacità di valutare l'impatto complessivo del sostegno dell'Unione;

178. osserva che gli organismi specializzati anticorruzione dell'Ucraina (NABU, SAPO e HACC) continuano a svolgere indagini e azioni penali e a pronunciare sentenze in casi ad alto livello, dimostrando che le istituzioni anticorruzione indipendenti stanno iniziando a funzionare e che le recenti dimissioni dei ministri accusati mostrano un certo grado di reattività e responsabilità da parte del governo; si rammarica, tuttavia, che i progressi rimangano limitati, che le indagini di altri organi di contrasto siano rimaste stagnanti e che le iniziative legislative adottate o presentate nel 2024, compresi i tentativi di porre il NABU e il SAPO sotto l'autorità del procuratore generale, abbiano rischiato di compromettere l'indipendenza e l'efficacia del quadro anticorruzione; accoglie con favore la rapida inversione di tali modifiche a seguito delle pressioni interne e internazionali, ma esprime preoccupazione per le segnalazioni da parte delle istituzioni anticorruzione e della società civile di una crescente pressione da parte delle autorità statali, di una minore trasparenza e di tentativi di limitare la responsabilità per i reati di corruzione; invita le autorità a prevenire gli arretramenti, ad affrontare i ritardi e gli ostacoli procedurali nei casi di alto livello e a rivedere le leggi sulla prescrizione in linea con le norme europee;

179. prende atto con preoccupazione delle recenti accuse di frode nel settore energetico ucraino, tra cui sospetti di appropriazione indebita su larga scala, manipolazione degli appalti e arricchimento illecito che coinvolgono società energetiche e organismi di regolamentazione statali; sottolinea che tali accuse, se confermate, indicano vulnerabilità strutturali nei sistemi di governance, supervisione e controllo interno; sottolinea che tali casi rischiano di minare la fiducia dei cittadini, indebolendo la credibilità delle riforme dell'Ucraina e mettendo a repentaglio il sostegno finanziario dell'UE;

180. osserva che, al fine di garantire la sana gestione finanziaria dello strumento per l'Ucraina, nel giugno 2024 la Commissione ha istituito mediante la decisione di esecuzione (UE) 2024/1697 un'apposita commissione di audit, composta da esperti indipendenti nominati dalla Commissione; osserva che il mandato della commissione di audit consiste nell'individuare le debolezze sistemiche nella gestione e nel controllo dei fondi dello strumento da parte dell'Ucraina, comprese le carenze nella prevenzione delle frodi, nelle garanzie anticorruzione e nei sistemi di gestione dei conflitti di interessi, e nel riferire tali questioni direttamente alla Commissione;

181. sottolinea che, al di là del suo ruolo di supervisione, la commissione di audit può formulare raccomandazioni alle autorità ucraine per affrontare le irregolarità finanziarie o le carenze strutturali nella gestione dei fondi dell'Unione; sottolinea che l'Ucraina, rappresentata dal ministero dell'Economia, deve fornire una risposta scritta a ciascuna raccomandazione, illustrando le misure di attuazione o fornendo una spiegazione giustificata della mancata attuazione; sottolinea che le conclusioni della commissione di audit possono avere conseguenze finanziarie significative, in quanto le sue relazioni, analogamente a quelle dell'OLAF, possono costituire un motivo per cui la Commissione può ridurre, sospendere o trattenere i finanziamenti dell'Unione nell'ambito dello strumento per l'Ucraina;

182. ricorda che, nell'ambito dello strumento per l'Ucraina, i pagamenti regolari sono subordinati alla verifica, da parte della Commissione, dell'attuazione del piano di ripresa e riforma dell'Ucraina e del costante rispetto dei meccanismi democratici, dello Stato di diritto e dei diritti umani; osserva che, ad oggi, la Commissione ha concluso in cinque occasioni che le singole misure di riforma non sono state realizzate nell'ambito delle rate da uno a cinque, il che ha comportato la sospensione degli importi corrispondenti, a uno dei quali è stato successivamente posto rimedio; accoglie con favore, a tale proposito, l'approccio rigoroso della Commissione in materia di condizionalità e la sua dimostrata volontà di verificare attentamente l'attuazione e di trattenere i fondi laddove non siano soddisfatte le condizioni;

183. accoglie con favore il fatto che l'OLAF fornisca assistenza antifrode mirata alle autorità e sostenga l'adesione dell'Ucraina al programma antifrode dell'Unione; osserva che l'accordo quadro per lo strumento per l'Ucraina, entrato in vigore nel giugno 2024, prevede disposizioni giuridicamente vincolanti per la gestione, il controllo, la supervisione, il monitoraggio, la valutazione, la rendicontazione e l'audit dei fondi nell'ambito dello strumento, nonché misure volte a prevenire, indagare e correggere irregolarità, frodi, corruzione e conflitti di interessi, oltre che disposizioni sui ruoli dell'OLAF e dell'EPPO;

184. esprime preoccupazione per l'assegnazione di finanziamenti dell'EFSD+ nell'ambito della nuova dotazione flessibile "Sostegno agli investimenti" a favore di paesi beneficiari in cui gli investimenti del Global Gateway sono più facili da attuare, a scapito della priorità accordata ai paesi meno sviluppati e dei paesi fragili e interessati da conflitti;

185. osserva che, nonostante i finanziamenti di lunga data dell'Unione per rafforzare le relazioni sui controlli alle frontiere e sulla migrazione in Libia, tale assistenza non ha impedito il persistere di violazioni sistemiche, tra cui rimpatri forzati, condizioni di detenzione disumane e decessi, e potrebbe aver reso l'Unione vulnerabile a danni reputazionali; sottolinea che la scoperta di fosse comuni in Libia nel 2025 e le continue accuse della società civile e delle organizzazioni per i diritti umani in merito al trattamento dei migranti accrescono le preoccupazioni circa l'allineamento dei finanziamenti dell'Unione in tale contesto ai valori fondamentali dell'Unione, compreso il rispetto dei diritti umani, e sottolinea la necessità di meccanismi rigorosi di monitoraggio, trasparenza e responsabilità per garantire che l'assistenza connessa alla migrazione non contribuisca indirettamente a ulteriori danni;

186. osserva che, a partire dal 1° febbraio 2025, la Commissione europea ha riorganizzato l'ex DG NEAR, suddividendo le sue responsabilità tra due direzioni di nuova istituzione: la direzione generale dell'Allargamento e del vicinato orientale (DG ENEST), responsabile per i paesi candidati e il vicinato orientale, e la direzione generale per il Medio Oriente, il Nordafrica e il Golfo (DG MENA), che ora copre la regione mediterranea;

Fondi europei di sviluppo (FES)

187. rileva che, ai fini dell'audit della regolarità delle operazioni, la Corte ne ha esaminato un campione di 85, che rappresenta l'intera gamma di spese sostenute nell'ambito dei fondi europei di sviluppo; osserva inoltre che ciò comprendeva 16 operazioni relative al

Fondo fiduciario di emergenza dell'Unione europea per l'Africa, 54 operazioni autorizzate da 14 delegazioni dell'UE[18], 14 operazioni approvate dalla sede centrale della Commissione e una operazione relativa al Fondo fiduciario Bêkou;

188. constata con preoccupazione che delle 85 operazioni esaminate, 34 (40,0 %) erano inficiate da errori, rispetto alle 62 (44,3 %) del 2023 per lo stesso numero di operazioni; insiste inoltre sul fatto che la Corte ha quantificato 27 errori (52 nel 2023), sulla base dei quali ha stimato un tasso di errore del 6,5 % per l'esercizio 2024 (8,9 % nel 2023);

189. sottolinea con preoccupazione che i tre tipi di errori più frequenti individuati nell'esercizio finanziario 2024 sono stati i seguenti: spese non ammissibili (40,0 %), assenza di documenti giustificativi essenziali (32,0 %) e compensazione eccessiva dei prefinanziamenti (14,0 %);

190. osserva con sconcerto che, al 31 dicembre 2024, la chiusura contabile completa del 9° Fondo europeo di sviluppo, per il periodo 2000-2007, non era ancora stata completata, più di 17 anni dopo l'introduzione della clausola di decadenza, con otto contratti ancora in corso, a dimostrazione dell'eccezionale complessità e durata di alcuni programmi del FES;

191. osserva con soddisfazione che la Commissione ha migliorato il calcolo delle stime di chiusura tenendo sistematicamente conto delle proroghe dei periodi di esecuzione dei contratti intervenute dopo l'anno di riferimento, a seguito di una raccomandazione formulata dalla Corte nella sua relazione annuale 2023;

192. osserva con preoccupazione che, come negli anni precedenti, importanti saldi di prefinanziamento non sono ancora stati liquidati per periodi eccessivamente lunghi, tra cui 446,0 milioni di EUR in sospeso per oltre 10 anni, in gran parte collegati al Fondo fiduciario per le infrastrutture UE-Africa, le cui operazioni a lungo termine comportano una liquidazione molto lenta dei prefinanziamenti;

193. osserva che i risultati attesi dal riesame in corso da parte della DG INTPA della sua strategia di controllo comprendono il rafforzamento degli orientamenti in materia di rendicontazione finanziaria e di controlli ex ante migliorati in modo da prevenire errori, anche rispetto alla liquidazione in eccesso;

194. osserva che la dichiarazione di affidabilità del direttore generale nella relazione annuale di attività 2024 della DG INTPA non contiene riserve, proseguendo una tendenza in cui la direzione generale ha ridotto la portata delle riserve dal 16,0 % della spesa nel 2017 all'1,0 % nel 2018 e a zero dal 2019 in poi; osserva inoltre che la DG INTPA stima l'importo a rischio al pagamento a 89,7 milioni di EUR (1,1 % della spesa del 2024) e l'importo a rischio alla chiusura a 78,6 milioni di EUR (0,97 %) e prevede che 11,1 milioni di EUR (12,4 % dell'importo a rischio al pagamento) saranno rettificati negli anni successivi attraverso i propri controlli; osserva tuttavia che, dei 5,0 milioni di EUR dichiarati come recuperati nel 2024, la verifica della Corte ha dimostrato che 0,2 milioni di EUR non avrebbero dovuto essere conteggiati come capacità correttiva attuata,

[18] Burundi, Repubblica democratica del Congo, Guinea-Bissau, Kenya, Malawi, Mauritania, Maurizio, Mozambico, Namibia, Nigeria, Sierra Leone, Togo, Uganda, Zambia.

sollevando preoccupazioni in merito all'affidabilità della rendicontazione della direzione generale;

195. osserva che la DG INTPA ha commissionato il suo tredicesimo studio sul tasso di errore residuo (TER) nel 2024, una componente importante alla base della dichiarazione di affidabilità del direttore generale e delle informazioni sulla regolarità comunicate nella relazione annuale sulla gestione e il rendimento; osserva che lo studio del 2024, basato su un campione di 401 operazioni, ha stimato un tasso di errore residuo dello 0,48 %, rimanendo per il nono anno consecutivo al di sotto della soglia di rilevanza del 2,0 % della Commissione; ricorda, tuttavia, che la Corte ha ripetutamente individuato carenze metodologiche che possono sottostimare il vero tasso di errore residuo, in particolare per quanto riguarda il trattamento di elementi di valore elevato; osserva che, sebbene la Commissione abbia rivisto la metodologia del TER a partire dal 2025 per chiarire alcuni aspetti e limitare la dipendenza dai controlli di gestione e dal lavoro di altri revisori, la metodologia aggiornata consente ancora di escludere gli errori "isolati" dall'estrapolazione; si attende che la Commissione attui rigorosamente la metodologia riveduta e attende con interesse la verifica da parte della Corte della sua applicazione nel prossimo ciclo di audit;

Raccomandazioni

196. chiede alla Commissione di:

i) rafforzare i controlli preventivi e correttivi nell'ambito della rubrica 6, affrontando le carenze ricorrenti quali le spese non ammissibili, le violazioni degli appalti, la documentazione mancante e le spese non effettivamente sostenute; chiede orientamenti rafforzati per le delegazioni e i partner esecutivi;

ii) effettuare un riesame completo del quadro di affidabilità per la gestione indiretta, in particolare con le organizzazioni valutate per pilastro e le istituzioni finanziarie internazionali;

iii) garantire che il nuovo contratto MOR sia operativo senza ritardi nell'aprile 2026, in quanto l'interruzione del MOR compromette il monitoraggio delle prestazioni e l'orientamento ai risultati dell'attuazione dell'NDICI; prevenire future perturbazioni del MOR garantendo finanziamenti stabili e assicurando che gli strumenti di monitoraggio siano costantemente disponibili per tutto il periodo del QFP;

iv) invertire il calo dei finanziamenti per gli aiuti al commercio destinati ai paesi meno sviluppati, condurre senza indugio l'analisi prevista per il 2026 e proporre misure correttive volte a garantire che le risorse per gli aiuti al commercio diano la priorità ai paesi più bisognosi;

v) integrare nella nuova proposta legislativa sul QFP le raccomandazioni della garanzia per le azioni esterne che integrano la valutazione della Commissione, compreso un maggiore ricorso al finanziamento misto nei paesi meno sviluppati, nei paesi fragili o colpiti da conflitti e un coordinamento impegnato con le parti interessate, come la società civile;

vi) garantire valutazioni imparziali e basate su dati concreti nelle relazioni sull'allargamento, in modo che le considerazioni politiche non prevalgano sui criteri di valutazione oggettivi;

vii) garantire che l'assistenza dell'Unione non vada a beneficio delle entità coinvolte in violazioni dei diritti umani, repressione o regressione democratica e applicare rigorosamente la condizionalità, anche attraverso la sospensione dell'assistenza qualora siano compromessi i valori fondamentali dell'Unione;

viii) continuare a sostenere l'UNRWA e partner umanitari affidabili, unitamente a un controllo indipendente da parte di esperti esterni e della Corte, per garantire un controllo efficace e la fiducia nell'uso dei fondi dell'Unione;

ix) invita la Presidente della Commissione, a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, TUE, a revocare la fiducia nei confronti del commissario Várhelyi;

x) fornire una panoramica consolidata e trasparente di tutto il sostegno finanziario dell'Unione all'Ucraina, tra cui sovvenzioni, prestiti e garanzie nell'ambito di molteplici strumenti e agevolazioni, al fine di rafforzare il controllo democratico e garantire la piena responsabilità;

xi) monitorare attentamente le gravi accuse di frode in Ucraina e continuare ad applicare la condizionalità laddove siano individuati rischi sistemici o un uso improprio dei fondi; tenere periodicamente informato il Parlamento europeo sulle attività e gli esiti della commissione di audit al fine di garantire un adeguato controllo parlamentare;

xii) riferire in merito al volume degli importi dell'EFSD+ assegnati e contrattualizzati nei paesi meno sviluppati e ai fini della trasparenza sul modo in cui è rispettata la quota di assegnazioni all'interno dei PIP nazionali;

xiii) riferire all'autorità di discarico in merito alle misure correttive adottate al completamento del riesame in corso della strategia di controllo della DG INTPA;

xiv) accelerare la chiusura del 9° FES, osservando che rimane aperto 17 anni dopo la clausola di decadenza, ed esaminare i motivi che hanno contribuito al prolungato ciclo di attuazione;

Amministrazione

197. osserva che la rubrica 7 del QFP "Pubblica amministrazione europea" rappresentava 13,3 miliardi di EUR, pari al 6,9 % della spesa del bilancio dell'Unione nel 2024; rileva che la Commissione europea spende 8 miliardi di EUR, pari al 60,6 % dell'importo totale; osserva con soddisfazione che anche per il 2024 la Corte conclude che la spesa amministrativa è un settore di spesa a basso rischio; sottolinea che la Commissione dovrebbe dare seguito senza esitazione alle questioni individuate dalla Corte nella sua relazione annuale 2024 relative al pagamento dei servizi informatici;

198. continua a criticare il processo con cui nel 2023 la Commissione ha deciso di vendere 23 dei suoi edifici adibiti a uffici a Bruxelles e di riaffittarne 17 per un periodo fino al

2029; osserva che, a quanto pare, la decisione in tal senso è stata presa senza una chiara valutazione d'impatto di tutte le operazioni; ritiene particolarmente preoccupante che la Commissione abbia ricevuto una sola offerta per l'operazione da una società statale belga, che aveva presentato un'offerta indicativa prima che la Commissione lanciasse il bando di gara e che l'offerta non soddisfacesse i requisiti del bando di gara relativi al periodo di validità di una garanzia bancaria; esprime profonda preoccupazione per la mancanza di indipendenza del comitato di valutazione della Commissione, dal momento che tutti i membri erano subordinati all'ordinatore;

199. osserva che la Commissione riferisce che nel periodo 2021-2024 sono state presentate 54 richieste di assistenza a norma dell'articolo 24 dello statuto dei funzionari e che solo 8 sono state seguite con l'avvio di un'indagine amministrativa; ritiene che tale numero sia pericolosamente basso, in quanto significa che l'85 % delle richieste è stato respinto senza alcun seguito; accoglie con favore il rafforzamento dell'ufficio del consulente di fiducia principale, tenendo conto del fatto che circa 300 membri del personale della Commissione le hanno chiesto aiuto nei casi di molestie in un solo anno; osserva inoltre che 14 denunce sono state presentate direttamente all'Ufficio investigativo e disciplinare della Commissione (IDOC), dove quattro casi sono stati archiviati come non casi dopo la valutazione e due casi sono stati archiviati senza seguito dopo un'indagine amministrativa; i procedimenti predisciplinari hanno portato a un avvertimento, un avvertimento scritto e tre ammonimenti, un caso è ancora in fase predisciplinare e due casi sono attualmente presso la commissione di disciplina, mentre due casi sono stati segnalati direttamente all'OLAF, entrambi respinti per insufficiente sospetto; sottolinea che tali numeri sembrano essere molto bassi per un'organizzazione con più di 30 000 dipendenti e incoraggia la Commissione a migliorare le possibilità per i dipendenti di presentare casi di molestie in un ambiente sicuro; si rammarica che la Commissione non abbia elaborato una relazione autonoma che analizzi le ragioni dell'apparente disfunzionalità della procedura formale di segnalazione delle molestie, come richiesto nel contesto dell'esercizio di discarico 2023;

200. osserva che, nel periodo 2021-2024, i membri del personale della Commissione non hanno segnalato all'OLAF casi in cui la fonte sia qualificata come informatore; si rammarica che la Commissione non abbia fornito informazioni sull'esistenza o sul numero di casi segnalati invece attraverso canali gerarchici interni o al Segretario generale; ritiene che, in assenza di dati completi sul numero di casi sollevati, sui canali utilizzati e sulle azioni di seguito intraprese dalla Commissione in ciascun caso, non sia possibile valutare l'efficacia del sistema di denuncia delle irregolarità; osserva, in tale contesto, che la Commissione sta attualmente rivedendo i propri orientamenti in materia di denunce di irregolarità alla luce della giurisprudenza e dell'esperienza pratica nell'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione negli Stati membri, al fine di allinearli il più possibile alla direttiva;

201. osserva con interesse che il commissario per il Bilancio, la lotta antifrode e la pubblica amministrazione, nella sua lettera di incarico, è stato incaricato di effettuare un riesame su vasta scala dell'organizzazione e delle operazioni della Commissione; concorda, in linea di principio, sull'importanza che tutte le organizzazioni esaminino periodicamente se la loro organizzazione e le loro procedure sono aggiornate; sottolinea che è importante che il processo rimanga trasparente e che le organizzazioni pertinenti che rappresentano il personale della Commissione e altri attori pertinenti siano pienamente

coinvolte nel processo, anche per promuovere la fiducia e l'accettazione dei risultati del riesame da parte di tutti i portatori di interessi, compreso in particolare il personale interessato;

202. sottolinea che la trasparenza nell'amministrazione e l'accesso alle informazioni e ai documenti sono elementi chiave per garantire una società giusta e democraticamente sana; si rammarica, a tale proposito, del fatto che negli ultimi anni siano stati numerosi gli esempi in cui la Commissione non è stata all'altezza di standard di trasparenza ragionevoli, come dimostrato anche dalla causa persa relativa ai messaggi di testo scambiati tra la Presidente della Commissione e l'amministratore delegato di Pfizer[19]; sottolinea che è importante per la credibilità della Commissione garantire un'attuazione rigorosa e affidabile dei nuovi orientamenti relativi all'uso dei messaggi di testo in relazione ai flussi di lavoro e che almeno due persone qualificate verifichino se i messaggi di testo scambiati in relazione al lavoro trasmettono informazioni importanti prima della loro cancellazione, in particolare i messaggi di testo scambiati dai commissari e dalla Presidente della Commissione;

203. sottolinea che l'accesso ai documenti è un principio essenziale per garantire la trasparenza nella pubblica amministrazione; sottolinea che, purtroppo, in molte situazioni la Commissione non ha fornito risposte entro i termini stabiliti, in particolare per quanto riguarda i casi relativi alle domande di conferma in cui il Mediatore europeo ha riscontrato ritardi sistemici e significativi nell'amministrazione della Commissione; sottolinea che è essenziale per la credibilità della Commissione che i giornalisti e il pubblico in generale possano avere accesso ai documenti entro i termini giuridicamente applicabili;

204. ricorda che il Mediatore europeo ha riscontrato casi di cattiva amministrazione in relazione a diverse proposte legislative presentate dalla Commissione nel 2025; osserva con grande preoccupazione che tali casi includono il pacchetto Omnibus I, in cui il tempo di consultazione tra i servizi della Commissione è stato ridotto a meno di 24 ore nel corso di un fine settimana e in cui non vi erano chiare registrazioni interne di una valutazione della coerenza climatica in corso; sottolinea l'importanza di rispettare le norme in materia di "Legiferare meglio"; sottolinea che l'Unione europea non vincerà alcuna gara competitiva globale distruggendo alcuni dei fondamenti stessi su cui si basa l'Unione, compresi i principi su come garantire una legislazione solida, duratura e giuridicamente valida che garantisca un contesto normativo stabile per le imprese in cui il settore privato possa operare;

205. deplora le carenze tecniche, organizzative e procedurali del funzionamento dell'EPSO negli ultimi anni, che hanno causato gravi danni reputazionali al processo generale di assunzione dell'Unione e hanno avuto gravi conseguenze negative per molti candidati che hanno investito tempo e risorse nel tentativo di partecipare a procedure di selezione che sono state annullate, ritardate o che hanno registrato gravi carenze tecniche;

206. incoraggia la dirigenza della Commissione e dell'EPSO a valutare tutti gli aspetti della procedura di selezione al fine di garantire che la Commissione e le altre istituzioni dell'Unione possano fare affidamento sull'EPSO per l'individuazione e la selezione di candidati altamente qualificati e motivati per tutti i tipi di posti di lavoro nelle

[19] Causa T-36/23.

istituzioni; incoraggia nel contempo la Commissione ad affrontare i persistenti squilibri nella rappresentanza geografica in tutti i servizi;

Scuole europee

207. osserva che il bilancio complessivo per le scuole europee per il 2024 è stato di 439,5 milioni di EUR, il che rappresenta un aumento del 5,3 % rispetto al 2023; ricorda che le scuole europee sono finanziate principalmente dalla Commissione europea, da altre istituzioni europee, dagli Stati membri e dalle tasse pagate dai genitori;

208. osserva con soddisfazione che né l'IAS né l'unità Struttura di controllo interno (ICC) hanno riscontrato problemi critici nei loro audit e controlli nel 2024; osserva tuttavia che le carenze individuate nella gestione delle risorse umane e nelle procedure di appalto pubblico dovrebbero essere affrontate in via prioritaria;

Osservazioni sulla procedura di discarico

209. sottolinea che il Parlamento si aspetta che la Commissione fornisca le risposte dettagliate alla risoluzione sul discarico prima dell'avvio delle audizioni sul discarico per l'anno successivo, che di norma cominciano all'inizio di novembre; si rammarica di aver ricevuto le risposte dettagliate della Commissione alle richieste specifiche formulate dal Parlamento europeo nella relazione sul discarico per l'esercizio 2023 solo all'inizio di dicembre 2025; sottolinea che tali ritardi compromettono l'efficienza del processo di discarico aumentando il carico di lavoro per entrambe le istituzioni e riducendo l'attenzione del controllo parlamentare;

210. sottolinea che, qualora il commissario competente non possa rispondere direttamente alle interrogazioni orali durante un'audizione di discarico in seno al Parlamento, le risposte di follow-up per iscritto dovrebbero essere fornite al Parlamento entro i termini concordati;

211. osserva con soddisfazione che la maggior parte dei commissari rispetta la procedura di discarico e partecipa alle audizioni come richiesto dalla commissione per il controllo dei bilanci; sottolinea che la Presidente della Commissione, nel suo ruolo di capo della Commissione, svolge un ruolo decisivo nella formulazione e nell'attuazione di tutte le principali iniziative e proposte politiche della Commissione; ritiene che, in tale funzione, la Presidente della Commissione dovrebbe partecipare attivamente alla procedura di discarico e sottolinea, in tale contesto, l'importanza che la Presidente della Commissione europea partecipi alla discussione sul discarico in Aula;

Raccomandazioni

212. invita la Commissione, in particolare, a:

i) garantire che eventuali decisioni future in materia di operazioni di vendita, vendita e retrolocazione di immobili siano adottate sulla base di valutazioni d'impatto approfondite, che sia ricevuta più di un'offerta e che i comitati di valutazione siano indipendenti dagli ordinatori;

ii) definire le fasi future del riesame su vasta scala delle organizzazioni e delle operazioni della Commissione in modo trasparente e garantire che le

organizzazioni pertinenti che rappresentano il personale della Commissione e altri attori pertinenti siano pienamente coinvolte nel processo;

iii) commissionare uno studio esterno da parte di esperti indipendenti sotto l'egida del consulente di fiducia principale che analizzi il funzionamento o il malfunzionamento della procedura formale di denuncia delle molestie e proponga mezzi per renderla più efficace;

iv) fornire all'autorità di discarico una panoramica completa, per il periodo 2021-2025, dei casi di denunce di irregolarità sollevati dai membri del personale, compreso il numero di casi, i canali di segnalazione utilizzati (compresa la rispettiva gerarchia, il Segretario generale e l'OLAF), le azioni di follow-up intraprese in ciascun caso e la situazione occupazionale delle persone segnalanti;

v) nel contesto del riesame degli orientamenti sugli informatori, adottare tutte le misure necessarie per allinearli alle norme stabilite nella direttiva;

vi) garantire un'attuazione rigorosa e affidabile dei nuovi orientamenti relativi all'uso dei messaggi di testo in relazione ai flussi di lavoro, in particolare per quanto riguarda i commissari e la Presidente della Commissione, in modo da evitare future critiche giustificate al trattamento di tali testi da parte della Commissione;

vii) garantire il trattamento tempestivo e corretto delle domande di accesso ai documenti in tutte le fasi del processo;

viii) accelerare i lavori per garantire che l'EPSO funzioni correttamente al fine di fornire alle istituzioni dell'Unione candidati in numero sufficiente e altamente qualificati;

ix) continuare a valutare tutte le possibilità di correggere i significativi squilibri geografici e di genere nelle diverse categorie del personale;

CAPO II - Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF)

Osservazioni della Corte

213. osserva che la Corte ha emesso un parere con rilievi sulla legittimità e regolarità della spesa del dispositivo per la ripresa e la resilienza per il terzo anno consecutivo, a seguito di conclusioni analoghe nel 2022 e nel 2023; osserva che nel 2024 la Corte ha incluso nel campione 395 traguardi e obiettivi in 28 pagamenti di sovvenzioni, coprendo 53,5 miliardi di EUR su un totale di 59,9 miliardi di EUR erogati nel 2024 e la Corte, sebbene non fornisca un tasso di errore a causa del modello di spesa specifico del dispositivo per la ripresa e la resilienza, stima che l'impatto finanziario minimo delle sue risultanze superi la soglia di rilevanza; prende atto con preoccupazione che l'incidenza finanziaria complessiva delle constatazioni quantitative tende a crescere; esprime preoccupazione per il fatto che, secondo le conclusioni della Corte, sei su 28 pagamenti di sovvenzioni a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza effettuati nel 2024 erano stati oggetto di constatazioni quantitative e cinque di questi pagamenti erano inficiati da errori rilevanti; osserva che, a giudizio della Corte, ad eccezione di tali questioni, le spese a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza accettate nei conti per l'esercizio 2024 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari;

214. osserva con preoccupazione che la Corte ha individuato sei traguardi in cinque pagamenti che non erano stati raggiunti in modo soddisfacente; osserva che in tali casi gli elementi mancanti rappresentavano più di una deviazione minima accettabile e che la Commissione ha comunque proceduto ai pagamenti corrispondenti; osserva inoltre che in uno dei sei casi la Commissione, nel corso della sua valutazione preliminare, si è basata su dati e controlli presentati dallo Stato membro senza effettuare ulteriori verifiche per valutarne l'affidabilità;

215. osserva inoltre che la Corte ha individuato altri 12 casi di carenze nella valutazione della Commissione che, sebbene non abbiano inciso sul raggiungimento soddisfacente del traguardo o dell'obiettivo in questione, hanno rivelato che la Commissione non aveva effettuato controlli sufficienti per valutare l'affidabilità dei dati e dei controlli presentati dagli Stati membri;

216. osserva che la Corte ha inoltre riscontrato quattro casi di traguardi o obiettivi definiti in modo vago che erano stati riconosciuti e documentati anche dalla Commissione nella valutazione preliminare. osserva che, quando i traguardi e gli obiettivi sono definiti in termini vaghi, anche i criteri per valutarne il rispetto diventano inevitabilmente vaghi, compromettendo la solidità e la chiarezza del processo di valutazione; osserva che la Commissione riconosce che in alcuni casi i traguardi e gli obiettivi stabiliti dalle decisioni di esecuzione del Consiglio avrebbero potuto essere redatti in modo più chiaro;

217. ricorda che i "supertraguardi" del dispositivo per la ripresa e la resilienza per la Polonia hanno imposto riforme specifiche nel settore della giustizia, tra cui, in primo luogo, lo smantellamento della sezione disciplinare della Corte suprema e la sua sostituzione con una sezione indipendente della Corte suprema, e, in secondo luogo, il fatto che tutti i giudici interessati dalle sentenze della sezione disciplinare avevano il diritto di far riesaminare il loro caso dalla nuova sezione entro un termine chiaro; osserva che, nel tentativo di conseguire il rispetto di tale supertraguardo, il governo PiS ha abolito la

camera disciplinare e creato una nuova camera della responsabilità professionale nel giugno 2022, e sottolinea che non sono stati erogati fondi dell'Unione in quanto ciò ha rappresentato un cambiamento di facciata; osserva che, dopo che il governo di Donald Tusk è salito al potere nel 2023, la Commissione ha tuttavia utilizzato le stesse riforme approvate dal governo PiS più di un anno prima per dichiarare che i supertraguardi erano stati raggiunti; sottolinea che tale sequenza solleva seri dubbi sul fatto che i traguardi dell'indipendenza giudiziaria della Polonia siano pienamente e durevolmente raggiunti e che lo svincolo dei fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza possa essere stato prematuro, dato che gli elementi fondamentali dei traguardi rimangono insoddisfatti; sottolinea che anche la Corte ha riscontrato gravi carenze nella nomina dei giudici in Polonia ma che, in considerazione dell'attuale causa C-517/24 pendente presso la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) relativa a una domanda di pronuncia pregiudiziale direttamente connessa a tale questione, la Corte ha deciso, nelle sue relazioni annuali 2024, di astenersi dal giungere a conclusioni sul raggiungimento soddisfacente di questi due traguardi; sottolinea che l'esito della causa C-517/24 sarà decisivo per valutare la regolarità dei pagamenti del dispositivo per la ripresa e la resilienza in questione;

218. osserva con particolare preoccupazione che la Corte ha constatato che i progetti relativi a un traguardo e tre obiettivi in due pagamenti erano iniziati prima del periodo di ammissibilità; rileva che il regolamento stabilisce che solo le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020 possono essere finanziate nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, ma non definisce ulteriormente ciò che costituisce l'"avvio" di una misura; osserva che nell'ottobre 2024 la Commissione ha emanato orientamenti in cui interpreta l'"avvio" di una misura come l'inizio della sua attuazione sul campo quando i costi si concretizzano; ricorda, tuttavia, il parere della Corte secondo cui l'avvio di una misura dovrebbe essere considerato la data del primo impegno giuridico (ad esempio un contratto, un ordine di acquisto o una decisione di finanziamento), in quanto ciò costituisce l'inizio della prima attività relativa alla misura; non condivide l'interpretazione della Commissione secondo cui il periodo di ammissibilità riguarda solo la data di inizio dei lavori relativi a un progetto specifico piuttosto che l'inizio della fase preparatoria o di proiezione;

219. osserva che l'indebitamento in essere dell'Unione è aumentato di oltre il 30 % nel 2024, riflettendo l'ampio utilizzo dei mercati dei capitali da parte della Commissione per finanziare programmi su larga scala quali SURE e NGEU; osserva che entro il 2027 l'indebitamento totale in essere potrebbe superare i 900 miliardi di EUR, quasi dieci volte il livello registrato nel 2020 prima dell'avvio di NextGenerationEU; osserva che dal dicembre 2022 la Commissione ha applicato una strategia di finanziamento diversificata come metodo standard per raccogliere fondi sui mercati dei capitali e che alla fine del 2024 il valore nominale dei prestiti in essere dell'Unione ammontava a 601,3 miliardi di EUR, rispetto ai 458,5 miliardi di EUR del 2023; esprime preoccupazione per il fatto che l'aumento del livello del debito e il conseguente aumento dei costi degli interessi avranno implicazioni a lungo termine per la stabilità di bilancio dell'Unione, il che potrebbe comportare una maggiore pressione finanziaria e ridurre la capacità dell'Unione di rispondere alle sfide future o di investire in priorità strategiche fondamentali;

220. osserva con preoccupazione che i pagamenti annuali delle sovvenzioni del dispositivo per la ripresa e la resilienza finanziati da NextGenerationEU ammontavano a 55,9

miliardi di EUR nel 2024, raggiungendo solo circa la metà del livello previsto dalla Commissione nel giugno 2023 (96,0 miliardi di EUR), a causa dei persistenti ritardi nella presentazione e nel trattamento delle richieste di pagamento; osserva, tuttavia, che lo slancio è aumentato verso la fine dell'anno, quando 15 Stati membri hanno presentato richieste di pagamento per un totale di 58,5 miliardi di EUR nel dicembre 2024;

221. osserva che alla fine del 2024 i pagamenti nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza ammontavano a 197,5 miliardi di EUR su 358,9 miliardi di EUR in sovvenzioni impegnate, lasciando fino a 161,4 miliardi di EUR ancora da erogare entro la fine del 2026; osserva che questo notevole volume di pagamenti in sospeso, concentrato negli ultimi due anni dello strumento, aumenta il rischio di strozzature nell'attuazione e di ulteriori ritardi, in particolare negli Stati membri che si trovano ad affrontare vincoli strutturali di capacità; sottolinea che l'assorbimento tempestivo delle restanti sovvenzioni del dispositivo per la ripresa e la resilienza dipenderà dalla qualità e dalla maturità delle riforme e degli investimenti, dalla stabilità dei sistemi di governance nazionali e dalla capacità della Commissione di trattare in modo efficiente un elevato volume di richieste di pagamento entro un lasso di tempo limitato;

222. prende atto della constatazione della Corte secondo cui l'attuazione delle sovvenzioni del dispositivo per la ripresa e la resilienza è stata inferiore al previsto, mentre l'assorbimento dell'integrazione di NextGenerationEU ha subito un'accelerazione nel 2024; osserva che i pagamenti annuali delle sovvenzioni del dispositivo per la ripresa e la resilienza ammontavano a 55,9 miliardi di EUR nel 2024, di cui 7,9 miliardi di EUR finanziati da REPowerEU e 48,0 miliardi di EUR da sovvenzioni di NextGenerationEU, e che i pagamenti annuali per le sovvenzioni del dispositivo per la ripresa e la resilienza finanziate da NextGenerationEU rappresentavano solo la metà di quanto previsto dalla Commissione nel giugno 2023 (96 miliardi di EUR); sottolinea, tuttavia, che 15 Stati membri avevano presentato richieste di pagamento per un totale di 58,5 miliardi di EUR nel dicembre 2024; osserva che, su 358,9 miliardi di EUR di impegni assunti alla fine del 2024 erano stati eseguiti pagamenti per 197,5 miliardi di EUR, rimangono disponibili, da pagare entro la fine del 2026, 161,4 miliardi di EUR di sovvenzioni del dispositivo per la ripresa e la resilienza;

223. prende atto con preoccupazione del riconoscimento della Commissione, nella sua relazione dell'8 ottobre 2025 sull'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza, che il ritmo di attuazione varia notevolmente tra gli Stati membri, e che solo sei Stati membri hanno ricevuto pagamenti corrispondenti a oltre il 65 % della loro dotazione totale del dispositivo per la ripresa e la resilienza e altri quattro Stati membri hanno ricevuto oltre il 50 % della loro dotazione; esprime preoccupazione per le notevoli disparità nell'assorbimento delle sovvenzioni del dispositivo per la ripresa e la resilienza ad oggi; sottolinea che, a meno di sei mesi dalla scadenza di agosto 2026, l'attuazione tempestiva ed efficace delle riforme e degli investimenti da parte degli Stati membri è diventata sempre più urgente;

224. sottolinea la sua preoccupazione per le conclusioni della Corte nella relazione speciale 22/2024 sul doppio finanziamento derivante dal modello di finanziamento adottato dal dispositivo per la ripresa e resilienza; sottolinea che i piani nazionali degli Stati membri possono includere le cosiddette "misure a costo zero", ossia misure che si stima non abbiano costi da finanziare a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza e per le quali non sono effettuati controlli per il doppio finanziamento, in quanto la

Commissione ritiene che le misure che non ricevono fondi a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza non comportino tale rischio; osserva che, nel 2024, la Corte ha tuttavia individuato un caso di doppio finanziamento in Croazia; osserva inoltre che la Commissione non raccoglie dati confermati sui casi di doppio finanziamento nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza nel 2024 e si basa principalmente sui sistemi degli Stati membri, nonostante la Corte abbia identificato il doppio finanziamento come una carenza strutturale;

225. ricorda che il regolamento stabilisce che le misure e le azioni relative ai traguardi e agli obiettivi precedentemente raggiunti non devono essere state invertite e che gli Stati membri sono tenuti a confermare tale non inversione nelle dichiarazioni di gestione che accompagnano le loro richieste di pagamento; osserva con preoccupazione che la Corte ha riscontrato un caso di inversione di un obiettivo greco relativo all'istituzione e al pieno funzionamento di 50 istituti di assistenza sanitaria per la salute mentale, che nella relazione annuale della Corte per il 2023 è stato ritenuto non soddisfacente in quanto cinque dei 50 istituti sono stati giudicati non operativi; deplora che il quadro giuridico del dispositivo per la ripresa e la resilienza non consenta alla Commissione di affrontare efficacemente le inversioni dopo il 31 dicembre 2026;

226. sottolinea che, in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, dell'accordo di finanziamento e con l'articolo 21, paragrafo 1, dell'accordo di prestito, la Commissione "*può effettuare verifiche, esami, controlli e audit per l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza per quanto riguarda le informazioni e le giustificazioni relative al raggiungimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi in una richiesta di pagamento*" e che tali verifiche, esami, controlli e audit possono essere effettuati per un periodo successivo alla scadenza del dispositivo per la ripresa e la resilienza e potrebbero contribuire a individuare i casi in cui le informazioni alla base della richiesta di pagamento presentata da uno Stato membro non erano corrette;

227. osserva che, nell'ambito del semestre europeo, l'attuazione delle misure stabilite nei piani strutturali di bilancio a medio termine è monitorata annualmente e che gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni sui progressi compiuti; osserva che, in linea con gli orientamenti per gli Stati membri sugli obblighi di informazione per i piani strutturali di bilancio a medio termine e per le relazioni annuali sui progressi compiuti[20], per tutta la durata del dispositivo per la ripresa e la resilienza, tali relazioni devono includere informazioni sui progressi compiuti nell'attuazione delle riforme e degli investimenti del piano per la ripresa e la resilienza inclusi nei piani strutturali di bilancio a medio termine;

228. osserva che dal 2021 la Commissione ha pubblicato 20 relazioni finali di audit riguardanti traguardi e obiettivi, contenenti 591 raccomandazioni rivolte a 15 Stati membri; esprime particolare preoccupazione per il fatto che, per la maggior parte (64 %) delle 136 raccomandazioni relative a constatazioni critiche e molto importanti, il termine di attuazione fissato nella relazione di audit era già scaduto; constata che la Commissione riconosce che tali ritardi nell'attuazione da parte di alcuni Stati membri rappresentano il 22 % del totale delle raccomandazioni relative a constatazioni critiche e molto importanti;

[20] Orientamenti C/2024/3975, 21 giugno 2024.

229. prende atto dell'osservazione della Corte secondo cui i sistemi di controllo degli Stati membri per garantire il rispetto degli appalti pubblici e degli aiuti di Stato non sono sufficientemente efficaci; osserva che la Corte ha individuato debolezze in 22 singole procedure di appalto pubblico, tra cui la mancanza di controlli per prevenire/rilevare i conflitti di interessi, carenze nel giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza e carenze nella stima del valore dell'appalto e della durata del progetto, con conseguenti differenze significative tra i documenti di gara e i contratti effettivamente firmati;

230. rileva che la Corte ha individuato carenze, per cinque Stati membri, nelle loro dichiarazioni di gestione, che devono garantire che le informazioni presentate con le richieste di pagamento siano complete, accurate e affidabili; prende atto della constatazione della Corte secondo cui i cinque Stati membri in questione, tra cui Cechia, Spagna, Francia, Croazia e Slovacchia, erano a conoscenza dell'esistenza di prove insufficienti per il soddisfacente raggiungimento di alcuni traguardi e obiettivi al momento della presentazione della richiesta di pagamento, ma nessuno di essi ha incluso alcuna riserva nella propria dichiarazione di gestione, evidenziando che un traguardo/obiettivo era stato raggiunto solo in parte al momento della richiesta di pagamento;

231. esprime preoccupazione per la conclusione della Corte nella sua relazione speciale 21/2025: Sostegno dell'RRF al miglioramento del contesto imprenditoriale; sottolinea che le riforme stabilite nei piani nazionali differiscono per portata, natura e ambizione e potrebbero non sempre tradursi in cambiamenti strutturali nel contesto imprenditoriale; esprime inoltre disappunto per il fatto che i traguardi e gli obiettivi si limitano generalmente a misurare le "realizzazioni" giuridiche, principalmente l'adozione di leggi, piuttosto che i loro risultati, e pertanto le condizioni di pagamento sono state soddisfatte una volta che le leggi sono state adottate, non quando le leggi hanno esplicato i loro effetti; osserva che molte riforme erano già previste prima del dispositivo per la ripresa e la resilienza, ma che il sostegno finanziario di quest'ultimo ha contribuito a garantire che le riforme fossero attuate in quel momento;

Audit e controlli

232. prende atto dell'osservazione della Corte secondo cui, quanto alla mancata rettifica di gravi irregolarità da parte degli Stati membri, il direttore generale della DG ECFIN ha indicato nella propria dichiarazione di affidabilità una riserva a seguito del rischio elevato constatato in uno Stato membro (Cechia) a causa di due casi di conflitto di interessi per i quali lo Stato membro ha rifiutato di adottare azioni correttive; rimarca che tale riserva riguarda due pagamenti a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza e che la Commissione ha anche giudicato 20 pagamenti a medio rischio e cinque pagamenti a basso rischio di gravi irregolarità; osserva con preoccupazione che, poiché i criteri per la valutazione del rischio sono analoghi a quelli applicati dagli Stati membri per le verifiche su appalti pubblici e aiuti di Stato, la Corte ritiene che anche tale valutazione sottostimi il livello di rischio;

233. esprime preoccupazione per il fatto che la Corte abbia riferito che la Commissione dispone di limitate informazioni sulle frodi individuate; sottolinea che, alla fine del 2024, l'EPPO stava trattando 311 casi attivi relativi a NGEU, tutti tranne quattro dei quali riguardanti il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il che rappresenta circa il 17 % di tutte le indagini sulle frodi relative alle spese attive; osserva che il danno

stimato per gli interessi finanziari dell'UE ammonta a 2,8 miliardi di EUR, pari al 30 % (2023: 25 %) del danno totale stimato imputabile a tutte le frodi relative alle spese dell'UE; è preoccupato per il fatto che, nel 2024, dalle dichiarazioni di gestione degli Stati membri non erano emersi solo cinque casi di sospetta frode rilevata, il che significa che un numero limitato dei casi aperti dall'EPPO è stato segnalato dagli stessi Stati membri, sollevando dubbi sulla loro capacità di individuare e combattere le frodi; sottolinea che le cifre presentate dall'EPPO confermano che il rischio di frode è presente nell'RFF e mettono in discussione la capacità degli Stati membri di individuare e segnalare le presunte frodi e le misure correttive adottate;

234. osserva che il 3 novembre 2025 la Commissione ha adottato una decisione di esecuzione relativa alla sospensione parziale dell'erogazione della seconda rata del sostegno non rimborsabile a favore della Bulgaria, in quanto un traguardo di controllo non era stato ritenuto raggiunto in modo soddisfacente; rileva che il governo bulgaro ha approvato una riforma volta a garantire una nomina politicamente indipendente della commissione anticorruzione e che la decisione di esecuzione della Commissione rileva inoltre che l'Assemblea nazionale mantiene un ruolo predominante sia nella designazione che nella nomina della dirigenza della commissione anticorruzione, in particolare dei suoi tre membri, e che il comitato per le nomine di per sé non può mitigare tale ruolo; osserva che la Bulgaria ha a disposizione sei mesi per trovare un modo per rivedere il quadro legislativo e dimostrare che raggiunge la soglia richiesta di indipendenza politica per ricevere la seconda rata del sostegno non rimborsabile a titolo dell'RFF; ricorda alla Commissione che la sospensione dovrebbe essere revocata solo se la Bulgaria ha adottato le misure necessarie per garantire il raggiungimento soddisfacente del traguardo;

235. ritiene che il dispositivo per la ripresa e la resilienza costituisca un test costituzionale per la responsabilità democratica, date la sua entità, la sua rapidità e il suo modello di attuazione eccezionale; sottolinea che il ruolo del Parlamento in quanto autorità di discarico ha un senso soltanto se le norme in materia di trasparenza, tracciabilità e verifica sono applicate in modo rigoroso e coerente in tutti gli Stati membri;

Trasparenza

236. prende atto dell'osservazione della Corte secondo cui la tracciabilità dei fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza non è sistematica in tutti gli Stati membri e i sistemi in vigore in due Stati membri non hanno garantito la raccolta sistematica di dati sulle spese sostenute dai destinatari finali dei fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza; deplora la constatazione della Corte secondo cui, nonostante gli orientamenti della Commissione sulla metodologia che gli Stati membri devono seguire per pubblicare i 100 maggiori destinatari finali[21], la tipologia delle informazioni pubblicate varia sensibilmente; osserva inoltre che due Stati membri hanno comunicato importi assegnati (ossia iscritti in bilancio) o erogati, ma in alcuni casi solo a livello di organismi intermedi e in altri casi combinati con finanziamenti nazionali, e che uno Stato membro ha comunicato solo i dati relativi alle misure con traguardi e pagamenti presentate per il pagamento alla Commissione, che non riflettevano pienamente l'attuazione delle misure in corso;

---

[21] COM(2024)0474, allegato 5, allegato della relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza, 10.10.2024.

237. ricorda che l'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza *prevede gli obblighi degli Stati membri, ai fini dell'audit e del controllo e al fine di fornire dati comparabili sull'utilizzo dei fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza, di raccogliere il nome dell'appaltatore e del subappaltatore, ove il destinatario finale sia un'amministrazione aggiudicatrice*, e che l'articolo 25 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/435[22] che modifica il regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza *impone agli Stati membri di pubblicare informazioni sui 100 destinatari finali che ricevono i finanziamenti di importo più elevato nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza e, nel caso di una persona giuridica, sono pubblicati la denominazione legale completa e il numero di identificazione IVA o numero di identificazione fiscale del destinatario o un altro identificativo unico stabilito a livello nazionale*; prende atto della posizione della Commissione, presentata nei suoi orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza[23], che descrive un destinatario finale come "l'ultimo soggetto che riceve fondi che non è un contraente o un subappaltatore"; esprime profonda preoccupazione per questa interpretazione del concetto di "destinatario finale", che contraddice la legislazione vigente; sottolinea che, qualora la Commissione continui a rifiutarsi di garantire la piena trasparenza, il Parlamento prenderà in considerazione tutte le misure disponibili per far rispettare la conformità, comprese le azioni legali, per evitare che un'interpretazione analoga sia applicata alle disposizioni in materia di trasparenza di altri regolamenti finanziari, tra cui lo strumento per l'Ucraina; ritiene che la persistente incapacità di garantire una pubblicazione significativa dei destinatari finali metta seriamente in discussione la capacità del Parlamento di concedere il discarico su base informata; ricorda che il Parlamento ha ripetutamente sollevato gravi preoccupazioni in precedenti risoluzioni sul discarico relative al dispositivo per la ripresa e la resilienza, anche per quanto riguarda la trasparenza dei beneficiari finali, e chiede pertanto alla Commissione di fornire, entro sei mesi, un elenco completo e significativo dei beneficiari finali, escludendo i soggetti meramente intermediari quali i ministeri o le autorità di gestione; afferma che, in mancanza, il Parlamento presenterà la questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea per garantire che i cittadini e le parti interessate abbiano pieno accesso a tali informazioni;

238. ricorda alla Commissione che la lettera e lo spirito del regolamento RRF devono essere rigorosamente rispettati e che l'adozione di orientamenti o altri documenti interni deve essere pienamente in linea con i risultati dei negoziati tra i colegislatori; ritiene che ciò non sia avvenuto quando la Commissione ha adottato le disposizioni relative all'interpretazione di cosa sia un "destinatario finale" nei suoi orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza;

239. sottolinea inoltre che, il 4 febbraio 2025, i membri della commissione CONT hanno chiesto alla Commissione di fornire per ciascuno Stato membro l'elenco delle 100 maggiori persone fisiche o entità che ricevono fondi nell'ambito del dispositivo per la

---

22 Regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE (GU L 63 del 28.2.2023, pag. 1; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/435/oj).

23 COM(2024)0474, allegato 5, allegato della relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza, 10.10.2024.

ripresa e la resilienza, compresi i contraenti e i subappaltatori; ritiene inaccettabile che solo sei Stati membri abbiano condiviso i dati richiesti con i servizi della Commissione e che uno Stato membro abbia espresso l'intenzione di condividere l'elenco in futuro, mentre altri tre Stati membri hanno dichiarato che non avrebbero presentato i dati, sostenendo che la richiesta non era in linea con gli obblighi di comunicazione previsti dal regolamento RRF, mentre i restanti 17 Stati membri non hanno reagito alla richiesta della Commissione;

Raccomandazioni

240. invita la Commissione ad agire in base alle raccomandazioni della Corte contenute nella sua relazione annuale 2024 per garantire che la Commissione:

i) effettui verifiche sostanziali sufficienti per assicurare l'affidabilità delle informazioni a sostegno della conformità degli Stati membri alle prescrizioni delle decisioni di esecuzione del Consiglio nella valutazione dei traguardi e obiettivi sostenute principalmente da relazioni di monitoraggio o di attuazione, anziché basarsi sui dati e sui controlli degli Stati membri;

ii) analizzi i motivi dei ritardi nell'attuazione, da parte degli Stati membri, delle raccomandazioni connesse a constatazioni critiche o molto importanti e prenda in considerazione l'applicazione di riduzioni forfettarie;

241. invita inoltre la Commissione a:

i) monitorare attentamente il costante adempimento dei traguardi e degli obiettivi, in particolare quelli relativi all'audit, al monitoraggio e al controllo, e garantire un monitoraggio adeguato dello stato di attuazione dei vari traguardi e obiettivi in momenti diversi dopo la scadenza del dispositivo per la ripresa e la resilienza con le opzioni previste nell'ambito degli accordi di finanziamento e di prestito e del semestre europeo;

ii) collaborare strettamente con gli Stati membri per garantire che i traguardi e gli obiettivi, in particolare quelli di natura strutturale o collegati alle raccomandazioni specifiche per paese, siano attuati pienamente e diligentemente;

iii) attuare meccanismi di verifica più rigorosi per impedire l'inclusione di progetti preesistenti che non apportano valore aggiunto nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza;

iv) prendere in considerazione la possibilità di sospendere i pagamenti alla Polonia se il rispetto dei due supertraguardi volti a rafforzare l'indipendenza e l'imparzialità della magistratura regredisce o rimane parziale;

v) potenziare con urgenza i meccanismi di individuazione delle frodi, tra cui una valutazione obbligatoria del rischio di frode per tutti i progetti su larga scala nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza;

vi) applicare in modo coerente e accurato le disposizioni relative ai "destinatari finali" del regolamento RRF, rivedendo i suoi orientamenti sui piani per la

ripresa e la resilienza, comunicare con gli Stati membri in merito alla corretta applicazione della definizione di "destinatari finali" e fornire all'autorità di discarico, entro sei mesi, un elenco completo e significativo dei beneficiari finali, escludendo i soggetti meramente intermediari quali i ministeri o le autorità di gestione;

vii) garantire informazioni coerenti sulla performance, nel QFP post-2027, istituendo un'unica serie di ambiti d'intervento chiaramente definiti e una metodologia coerente per collegare sfide, obiettivi, misure, finanziamenti e indicatori di prestazione a uno o più ambiti d'intervento;

viii) applicare rigorosamente le disposizioni del regolamento RRF, comprese quelle relative alla sospensione dei pagamenti o al recupero degli importi, segnatamente se non è garantita la tutela degli interessi finanziari dell'Unione;

ix) disporre controlli incrociati interoperabili e automatizzati tra gli strumenti del dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli strumenti di coesione e gli strumenti di gestione diretta e riferire annualmente all'autorità di discarico in merito ai casi di doppio finanziamento individuati;

x) proporre, per le revisioni degli strumenti e dei regolamenti post-2026, l'obbligo per gli Stati membri di segnalare presunte frodi e irregolarità utilizzando una tassonomia armonizzata in linea con le norme e le esigenze dell'OLAF/EPPO e di includere sanzioni per la sottosegnalazione sistemica.

ALLEGATO: DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, il relatore dichiara di aver incluso nella sua relazione contributi su questioni attinenti all'oggetto del fascicolo che ha ricevuto, ai fini dell'elaborazione del progetto di relazione, dai rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio[1], o dai rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate, qui di seguito elencati:

1. Rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio
Rete della Commissione per la prevenzione delle molestie
Transparency International EU
USHU - Rappresentanza del personale presso il SEAE e le delegazioni dell'UE
Generation 2004 - Associazione del personale della Commissione
2. Rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate
-

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità del relatore.

Quando delle persone fisiche sono identificate nell'elenco con il loro nome, la loro funzione o entrambi, il relatore dichiara di aver sottoposto alle persone fisiche interessate l'informativa del Parlamento europeo sulla protezione dei dati n. 484 (https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do), che definisce le condizioni applicabili al trattamento dei loro dati personali e i diritti connessi a tale trattamento.

[1] Accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (GU L 207 dell'11.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2021/611/oj).